

Massimario 2015-2016







Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma tel. 06 696771 - fax 06 696773785 www.garanteprivacy.it



Massimario 2015-2016



A cura di: Mario Erminio Malagnino

Autori:

Lucia Abballe Cristiana Luciani

Elena Barbieri Mario Erminio Malagnino

Filiberto Brozzetti Federica Resta Ilaria Dominici Laura Tempestini Valentina Fiorillo Matteo Timiani

Indice

Guida alla lettura	pag.	5
Glossario	pag.	9
Massime 2015	pag.	11
Massime 2016	pag.	83
Indice analitico	pag.	155

Guida alla lettura

Riprendendo un'iniziativa avviata dal Garante per la protezione dei dati personali nei primi anni della sua attività (dal 1997 al 2003), la presente opera si pone l'obiettivo di consentire l'accesso alle tendenze interpretative che hanno caratterizzato la quotidiana attività del Garante nella tutela del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali. Essa, dunque, si rivolge a operatori del diritto, personale della pubblica amministrazione, utenti di servizi legati al trattamento dei dati personali, studiosi e semplici interessati alla materia.

Si tratta di un agile strumento volto a facilitare la comprensione degli orientamenti finora adottati, sia sotto l'aspetto procedimentale che sotto quello sostanziale, sulla base della disciplina stabilita dal Codice in materia di protezione dei dati personali, soprattutto in un momento delicato, come quello attuale, di transizione verso il nuovo quadro normativo costituito dal Regolamento Ue 2016/679 (nonché dalla Direttiva Ue 2016/680).

L'opera è suddivisa in tre volumi e raccoglie le massime relative ai più significativi atti deliberati dal Garante dall'inizio del mandato dell'attuale Collegio (luglio 2012).

Il presente volume, il secondo della collana, prende in rassegna l'attività relativa al periodo 2015-2016; ne seguirà un terzo che comprenderà le massime relative agli anni 2017-2019.

La scelta metodologica è stata quella di dedicare l'attività di massimazione alle tipologie di atti che, originando da casi concreti, consentano di osservare appieno come i principi e le regole della protezione dati si calino nelle singole, specifiche problematiche di volta in volta affrontate, traducendo, quindi, norme di carattere generale e astratto in criteri guida per tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento.

Per questo sono stati presi in considerazione i provvedimenti di blocco, divieto e prescrizione emanati all'esito di procedimenti attivati su segnalazione, reclamo o anche d'ufficio, i provvedimenti che hanno deciso ricorsi e le ordinanze-ingiunzioni in materia di violazioni amministrative.

Sulla scorta di tali considerazioni si è ritenuto di non procedere, invece, alla massimazione di provvedimenti di carattere generale, autorizzazioni ai trattamenti, pareri su schemi di atti di altri enti e risposte ad istanze di verifica preliminare, stante anche l'evidente difficoltà di estrarre una o più massime da provvedimenti di così ampio respiro, nei quali la valutazione finale dipende necessariamente da un numero di fattori solitamente considerevole e che, soprattutto nel caso delle verifiche preliminari, prevede l'enunciazione di principi peculiari ai singoli trattamenti e, pertanto, di difficile generalizzazione.

Questa scelta metodologica si spiega con la volontà di fare del massimario uno strumento snello e di agevole consultazione sulla casistica delle problematiche comunemente affrontate dal Garante, piuttosto che sul complesso della sua attività istituzionale; per avere un panorama più ampio di quest'ultima, il lettore potrà avvalersi delle complete ed accurate Relazioni che il Garante annualmente predispone e presenta alle Camere, che contengono i riferimenti anche a tutta quella preziosa attività dell'Ufficio che, non sempre e non per forza, trova sbocco in provvedimenti collegiali.

Solo in alcuni casi di provvedimenti adottati a seguito di istanze di verifica preliminare sono state fatte delle sporadiche eccezioni e si è così provveduto alla redazione delle relative massime in presenza di peculiari trattamenti che gli Autori hanno ritenuto meritevoli di essere evidenziati ed opportunamente divulgati.

Particolare attenzione è stata, poi, posta alla parte procedimentale, in special modo per ciò che concerne i ricorsi presentati al Garante e per quanto inerisce l'attività sanzionatoria, dove l'analisi, condotta nel dettaglio, ha consentito di evidenziare le questioni di maggior rilievo.

L'ordine cronologico delle massime, poi, consentirà senza dubbio al lettore di cogliere il progressivo sviluppo della "giurisprudenza" del Garante e quindi dell'attenzione sempre maggiore dimostrata a livello sociale per l'esigenza di tutela dei dati personali; accanto ad esso è presente anche un dettagliato indice analitico, che consentirà di individuare con rapidità le massime relative a tutti gli istituti e le materie trattati. L'indice è stato redatto seguendo l'impostazione generale e la struttura del Codice, con diverse

integrazioni dettate essenzialmente dalla necessità di segnalare in modo adeguato i trattamenti che hanno evidenziato problematiche di maggior rilievo o che si sono presentati più frequentemente all'analisi del Collegio del Garante.

Il volume è, infine, arricchito dalla presenza in ogni massima del relativo numero di *doc. web*, onde consentire la rapida consultazione del provvedimento al quale le stesse si riferiscono mediante una semplice ricerca sul sito internet dell'Autorità; nei casi in cui non sia stata effettuata la pubblicazione del provvedimento, al numero di *doc. web* si sostituisce il riferimento al numero di registro del provvedimento.

Gli autori

Glossario

Reclamo e segnalazione: istanze promosse dagli interessati e volte a rappresentare all'Autorità una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali; vi fa seguito un'istruttoria preliminare e un eventuale successivo procedimento amministrativo formale che può portare all'adozione di provvedimento di blocco, divieto o prescrizione. La differenza tra i due strumenti risiede nel fatto che il reclamo è un atto circostanziato mentre la segnalazione può avere un livello inferiore di dettaglio e, a certe condizioni, potrebbe anche provenire da un soggetto non identificato.

Ricorso: atto formale con il quale un interessato si rivolge al Garante per l'esercizio di uno o più diritti di cui all'art. 7 del Codice, a seguito di una previa istanza avanzata nei confronti del titolare del trattamento che abbia ricevuto un riscontro oltre i tempi previsti oppure non soddisfacente; l'utilizzo di questo strumento è alternativo

all'esercizio dei medesimi diritti di fronte all'autorità giudiziaria. Non è possibile chiedere il risarcimento del danno in sede amministrativa di fronte al Garante; può essere richiesta la refusione delle spese.

Provvedimento di blocco del

trattamento: provvedimento con il quale il Garante, nelle more del procedimento di accertamento della liceità e correttezza di un trattamento, ne impone il blocco temporaneo a fini cautelari, a tutela degli interessati coinvolti; in caso di accertamento negativo il Garante potrà adottare un provvedimento di divieto o un provvedimento prescrittivo, in caso contrario rimuoverà il blocco.

Provvedimento di divieto del

trattamento: provvedimento con il quale il Garante impone a un titolare il divieto di effettuare un trattamento di dati personali di cui si è accertata l'illiceità o la non correttezza.

Provvedimento prescrittivo:

provvedimento con il quale il Garante impone a un titolare misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme al Codice.

Provvedimento prescrittivo di carattere generale:

provvedimento con il quale il Garante impone a una pluralità di titolari, accomunati dal settore di insistenza o da caratteristiche affini del trattamento, misure necessarie o opportune al fine di rendere tale trattamento conforme al Codice.

Linee guida: indicazioni di carattere generale in relazione al trattamento di dati personali in vari ambiti, al fine di garantire la corretta applicazione dei principi stabiliti dal Codice; sono prive di contenuti di carattere prescrittivo.

Codice di deontologia e di buona condotta: atto normativo autoprodotto da parte di tutte le realtà che insistono in un settore e che sono raggruppate in associazioni dotate di adeguata rappresentatività (di categorie sia di titolari che di interessati), volto a disciplinare il trattamento dati nel settore stesso; il rispetto di tali disposizioni costituisce condizione essenziale per la

liceità e correttezza del trattamento. Il Garante promuove la sottoscrizione di tali codici e ne verifica la conformità a leggi e regolamenti.

Istanza di verifica preliminare: istanza con la quale un titolare chiede al Garante l'autorizzazione a porre in essere un trattamento che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali nonché per la dignità degli interessati; in risposta a tale richiesta, il Garante può anche prescrivere al titolare misure ed accorgimenti necessari per rendere il trattamento conforme al Codice.

Ordinanza-ingiunzione di pagamento: provvedimento finale di un procedimento sanzionatorio amministrativo, avviato con un atto di contestazione, con il quale il Garante commina una sanzione pecuniaria per la violazione di una o più disposizioni del Codice.



GENNAIO

8 gennaio

ARCHIVIO ONLINE – INTERESSE PUBBLICO E ATTUALITÀ DELLA NOTIZIA – SUSSISTENZA – RICHIESTA DI RIMOZIONE DAI RISULTATI DELLA RICERCA – INFONDATEZZA.

La richiesta di rimozione di un *url* rinvenibile mediante motore di ricerca generalista deve essere dichiarata infondata qualora le notizie rinvenibili nella relativa pagina *web* siano recenti e risultino di pubblico interesse.

(Nel caso di specie la notizia contestata era stata pubblicata due mesi prima e riguardava un'importante indagine giudiziaria che coinvolgeva anche alcuni parlamentari).

doc. web n. 3730791

2. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA – DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE – DIVIETO DI DIFFUSIONE.

La pubblicazione sul sito *internet* della P.A. di elenchi recanti in chiaro i nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda per accedere ai contributi erogati a favore di persone disabili costituisce una diffusione illecita di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, in contrasto con il disposto dell'art. 22, comma 8, del Codice. Né può ritenersi legittimata tale diffusione per finalità di trasparenza amministrativa, in quanto l'art. 4, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, prevede che "restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni [...] relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute" e l'art. 26 del medesimo decreto ribadisce il concetto prevedendo espressamente – relativamente agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici – l'esclusione della pubblicazione di dati dai quali sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute degli interessati.

doc. web n. 3946725

VIDEOSORVEGLIANZA – PROLUNGAMENTO CONSERVAZIONE IMMAGINI – ESIGENZE DI SICUREZZA – NECESSITÀ.

L'allungamento dei tempi di conservazione dei dati raccolti tramite un impianto di videosorveglianza per un periodo superiore ai sette giorni deve essere adeguatamente motivato con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza. (Nel caso di specie il Garante ha ritenuto che la necessità di assicurare la sicurezza della "catena di approvvigionamento" e la tracciabilità delle merci da parte di una società che operava nel settore dei trasporti internazionali, giustificasse la conservazione dei dati in questione per un periodo di trenta giorni, conformemente ai principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza).

doc. web n. 3733116

4. *MARKETING* – CONSENSO OBBLIGATORIO – ILLICEITÀ.

L'acquisizione di un consenso obbligatorio all'invio di comunicazioni commerciali durante la procedura di registrazione al sito *internet* di una società di consulenze costituisce una violazione dell'art. 23 del Codice, in quanto condiziona la volontà dell'interessato; a quest'ultimo, infatti, deve essere lasciata la possibilità di non acconsentire a che i propri dati vengano utilizzati per un trattamento diverso da quello principale per il quale l'interessato li ha fomiti.

(Nel caso di specie la procedura di registrazione aveva ad oggetto l'invio di newsletter e non poteva essere conclusa senza la manifestazione del consenso per un trattamento diverso, quale quello di marketing).

doc. web n. 3857003

5. DATI SENSIBILI – COMUNICAZIONE A TERZI – ERRATA INDIVIDUAZIONE DEL DESTINATARIO – ILLICEITÀ.

L'erronea comunicazione di dati sensibili da parte di un soggetto pubblico a soggetti diversi dall'interessato, configura un trattamento illecito.

(Nel caso di specie, l'INPS aveva inviato il verbale della visita medica per riconoscimento dell'invalidità ad un soggetto diverso dall'interessato, con cognome e data di nascita uguali, ma nome e domicilio diversi).

doc. web n. 3858348

DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – EX DIPENDENTE – SUSSISTENZA.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare all'ex dipendente, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, i dati personali ancora detenuti.

(Nel caso di specie il Garante ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta di accesso presentata da un ex dipendente volta ad ottenere i dati personali che lo riguardavano contenuti negli strumenti informatici aziendali – pc portatile e smartphone – utilizzati prima di essere licenziato).

RICORSO AL GARANTE – OMESSA REGOLARIZZAZIONE – INAMMISSIBILITÀ.

Deve dichiararsi inammissibile il ricorso in relazione al quale il ricorrente non abbia provveduto alla regolarizzazione nei termini indicati dal Garante.

provv. n. 14/2015

15 gennaio

8. PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO – OTTEMPERANZA – RAPPORTI CON ILLECITO AMMINISTRATIVO PREGRESSO.

La tempestiva ottemperanza da parte del titolare del trattamento alle prescrizioni impartite con provvedimento del Garante non produce alcun effetto sulla configurabilità dell'illecito contestato, ovvero sulla ricorrenza delle cause di giustificazione o di esclusione della responsabilità.

doc, web n. 3925605

22 gennaio

9. UTILIZZO DATI RELATIVI ALL'UBICAZIONE – FINALITÀ DI SALVAGUARDIA VITA O INCOLUMITÀ FISICA – ASSENZA CONSENSO DELL'INTERESSATO – LICEITÀ.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera e), del Codice e in conformità al provvedimento del Garante del 19 dicembre 2008, è lecita l'acquisizione da parte di un organismo preposto alle ricerche di persone disperse in zone montane dei dati sulla localizzazione relativi alle medesime persone anche senza il loro consenso, qualora vi sia la necessità di salvaguardare la loro vita o incolumità fisica.

doc, web n. 3736199

FORM RACCOLTA DATI – IDONEA INFORMATIVA – NECESSITÀ.

I *form* di raccolta dati presenti sul sito *internet* di un'azienda, predisposti in modo tale da consentire agli utenti l'inserimento di informazioni che rientrano nella definizione di dato personale, comportano sempre l'obbligo di rendere idonea informativa.

doc, web n. 3925899

11. VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE – NOTIFICA DELLA CONTESTAZIONE – TERMINE DI 90 GIORNI – COMPUTO.

Il termine indicato all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la notifica del verbale di contestazione della sanzione amministrativa, decorre dal completamento degli atti di istruttoria procedimentale, comprensivi del tempo necessario ad operare le necessarie valutazioni della pubblica amministrazione procedente. Solo la notifica intervenuta dopo il decorso del termine così

computato comporta, pertanto, l'estinzione dell'obbligo di pagare la relativa sanzione amministrativa.

doc. web n. 3927908

12. GIORNALISMO – RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DATI PERSONALI – ATTUALITÀ NOTIZIA – INFONDATEZZA.

Deve essere dichiarato infondato il ricorso volto ad ottenere la cancellazione dei dati personali del ricorrente contenuti in un articolo giornalistico qualora, stante il protrarsi della relativa vicenda giudiziaria, permanga l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia e qualora la loro diffusione sia stata effettuata nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione.

doc. web n. 3813497

13. INDIRIZZO *EMAIL* – È DATO PERSONALE – DIRITTO DI ACCESSO – SUSSISTENZA.

Tra i dati personali riferiti all'interessato oggetto delle richieste avanzate ai sensi dell'art. 7 del Codice – volte ad ottenere, tra le altre, le finalità e le modalità di conservazione – deve essere annoverato anche l'indirizzo di posta elettronica dell'interessato inserito dalla resistente in una black list.

doc. web n. 3816427

14. CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA – SEGNALAZIONE NEGATIVA – LICEITÀ.

È lecita la segnalazione presso la Centrale Rischi Banca d'Italia quando la stessa è originata da gravi inadempienze; l'obbligatorietà della segnalazione è, infatti, prevista dal Testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione.

doc. web n. 3845859

15. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – TUTELA DELL'INTERESSATO – RICORSO AL GARANTE – OMISSIONE RICHIESTE AL GARANTE – INAMMISSIBILITÀ.

Deve dichiararsi inammissibile il ricorso nel quale il ricorrente non ha indicato il provvedimento richiesto al Garante.

provv. n. 45/2015

29 gennaio

16. I. SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA – RAPPORTO TRA FORNITORE E RIVENDITORE – INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO.

Ai sensi dell'art. 28 del Codice nonché di quanto previsto nel

provvedimento generale del 16 febbraio 2006, riveste la qualità di titolare autonomo del trattamento l'agente o il rivenditore che, in relazione all'attivazione di servizi, svolge operazioni di trattamento dei dati personali esercitando un potere decisionale autonomo circa le modalità e le finalità del trattamento effettuato, del tutto svincolato dalle disposizioni previste nel contratto con il fornitore.

(Nel caso specifico il rivenditore aveva proceduto all'attivazione di alcune schede telefoniche contravvenendo alle disposizioni contrattuali che lo legavano al gestore telefonico quali, tra l'altro, l'identificazione dell'intestatario mediante l'acquisizione dei dati anagrafici riportati in un valido documento di identità e l'obbligo di rendere l'informativa). doc. web n. 3939180

II. SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA – INFORMATIVA – NECESSITÀ.

È illecito il trattamento di dati personali effettuato ai fini dell'attivazione di schede telefoniche senza aver reso l'informativa di cui all'art. 13 del Codice agli intestatari delle medesime prima della raccolta dei relativi dati personali.

doc. web n. 3939180

III. VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE – NOTIFICA DELLA CONTESTAZIONE – TERMINE DI 90 GIORNI – COMPUTO.

Nel caso in cui gli atti relativi alla violazione amministrativa siano trasmessi con provvedimento dell'autorità giudiziaria, il termine indicato all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la notifica del verbale di contestazione decorre dalla data di ricezione dei medesimi.

doc. web n. 3939180

FORM RACCOLTA DATI – IDONEA INFORMATIVA – NECESSITÀ.

I *form* di raccolta dati presenti sul sito *internet* di un'azienda ospedaliera, predisposti in modo tale da consentire agli utenti l'inserimento di informazioni che rientrano nella definizione di dato personale (nel caso di specie dati anagrafici e indirizzo di posta elettronica), comportano sempre l'obbligo di rendere idonea informativa.

doc. web n. 3925407

18. DATI PERSONALI TRATTI DA PUBBLICI REGISTRI – ESONERO DAL CONSENSO.

Il trattamento dei dati personali tratti da pubblici registri è lecito, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice anche in assenza del consenso dell'interessato.

FEBBRAIO

5 febbraio

19. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI DELLA RICERCA – VALUTAZIONE CONSEGUENZE NEGATIVE PER L'INTERESSATO – BILANCIAMENTO CON INTERESSE PUBBLICO – DECORSO DEL TEMPO E ESATTEZZA DELLE NOTIZIE – RILEVANZA.

La richiesta di rimozione di un *url* rinvenibile mediante motore di ricerca deve essere accolta quando nella relativa pagina *web* siano contenute notizie o informazioni le quali, pur avendo ad oggetto fatti di interesse pubblico, comportino un impatto sproporzionatamente negativo sull'interessato a causa del rilevante lasso di tempo trascorso dalla vicenda e della loro idoneità a generare un'impressione inesatta e fuorviante rispetto al medesimo.

doc. web n. 3793836

20. PUBBLICAZIONE *INTERNET* ORDINANZA SINDACALE – DATI RELATIVI A CONDIZIONI DI SALUTE – ILLICEITÀ.

È illecita, per contrasto con il disposto dell'art. 22, comma 8, del Codice, la pubblicazione sul sito istituzionale di un ente locale di una ordinanza che contenga dati relativi alle condizioni di salute. (Nel caso di specie si trattava di una ordinanza sindacale con cui veniva disposto un ricovero urgente per trattamento sanitario obbligatorio, con espressa indicazione dei dati anagrafici e di salute relativi all'interessato).

doc. web n. 3943146

21. *TELEMARKETING* – CONSENSO E INFORMATIVA – NECESSITÀ.

È illecito il trattamento di dati personali consistente nell'effettuazione di chiamate promozionali senza aver reso la prescritta informativa né aver acquisito un previo, specifico consenso.

doc. web n. 4173994

22. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI DELLA RICERCA – ADEGUATO RISCONTRO DEL TITOLARE – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve dichiararsi non luogo a provvedere in merito alla richiesta di rimozione di un *url* relativo ad articoli risalenti nel tempo (dodici anni prima) dai risultati rinvenibili mediante motore di ricerca generalista, avendo il titolare già provveduto in tal senso.

23. SISTEMA INFORMAZIONI CREDITIZIE – DATI PERSONALI TRATTI DA PUBBLICI REGISTRI – CONSENSO DELL'INTERESSATO – ESONERO.

L'iscrizione all'interno di un sistema di informazione creditizia dei dati personali relativi ad una procedura fallimentare di una società in nome collettivo di cui l'interessato era socio costituisce, in termini generali, un trattamento lecito, avendo lo stesso ad oggetto dati personali tratti da pubblici registri che possono essere utilizzati senza il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice.

doc, web n. 3848152

24. I. ATTIVITÀ LAVORATIVA – NAVIGAZIONE *WEB* – MONITORAGGIO TRAFFICO – OBBLIGO IDONEA INFORMATIVA.

L'attività consistente nel monitoraggio del traffico *web* sulla rete aziendale deve essere adeguatamente comunicata ai lavoratori attraverso un'informativa completa circa la *policy* volta a disciplinare in modo puntuale l'utilizzo degli strumenti elettronici affidati in dotazione e le effettive caratteristiche del sistema ai sensi dell'art. 13 del Codice.

(Nel caso di specie il Garante non ha ritenuto sufficiente la comunicazione apprestata dal datore di lavoro, non recando la stessa gli elementi essenziali del trattamento, né informando in merito all'eventualità di controlli, anche su base individuale, volti a verificare il corretto uso degli strumenti di lavoro e alle modalità degli stessi, limitandosi invece a specificare che il sistema fosse idoneo a tracciare la navigazione effettuata dalle "singole macchine").

doc. web n. 3813428

II. ATTIVITÀ LAVORATIVA – NAVIGAZIONE *WEB* – CONTROLLO A DISTANZA – VIOLAZIONE NORMATIVA DI SETTORE.

Un sistema informatico configurato con funzionalità tali da permettere la memorizzazione costante, sistematica e con notevole profondità temporale dell'indirizzo di dettaglio delle singole pagine web richieste e visitate dagli utenti (dipendenti e collaboratori della società), risulta idoneo a consentire un controllo della navigazione web individualmente effettuata da soggetti identificabili e comporta, conseguentemente, un trattamento di dati personali in contrasto con il principio di liceità per violazione della rilevante disciplina di settore che vieta l'impiego di apparecchiature idonee al controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice e art. 4, l. 20 maggio 1970, n. 300).

25. PERSONA GIURIDICA – ESCLUSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE – RICORSO – INAMMISSIBILITÀ.

Il ricorso avanzato da una società di capitali deve essere dichiarato inammissibile, in quanto la modificazione delle definizioni di "dato personale" e di "interessato" (ad opera dell'art. 40, comma 2, del d.l. n. 201/2011) ha sottratto le persone giuridiche dall'ambito di tutela della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

provv. n. 78/2015

12 febbraio

26. ATTIVAZIONE SCHEDE TELEFONICHE – VIOLAZIONE DA PARTE DEL *DEALER* DELL'OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE DELL'INTERESSATO – TITOLARE DEL TRATTAMENTO – È IL *DEALER*.

L'attivazione di schede telefoniche in assenza dell'intestatario e senza l'acquisizione di un suo valido documento costituisce un trattamento di dati personali imputabile al *dealer* quale titolare del trattamento autonomo rispetto al gestore telefonico e al *master dealer*; il trattamento risulta, infatti, effettuato in contrasto con l'obbligo, sullo stesso gravante, di identificare abbonati ed acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica.

(Nel caso di specie il dealer aveva svolto il servizio di attivazione delle schede telefoniche non direttamente per conto del gestore telefonico bensì per conto di un master dealer che gli aveva fornito le credenziali per l'accesso al programma di attivazione).

doc. web n. 4174126

27. I. CONCORSO – PUBBLICAZIONE PROVE INTERMEDIE – PREVISIONE CONTENUTA NEL BANDO – NATURA REGOLAMENTARE – ASSENZA – ILLICEITÀ.

La previsione del regime di pubblicità delle prove intermedie di un concorso come contenuta all'interno del relativo bando non soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 19, comma 3, del Codice, attesa la natura non regolamentare propria del bando.

doc. web n. 3986337

II. CONCORSO – PUBBLICAZIONE PROVE INTERMEDIE – FINALITÀ DI TRASPARENZA – ESCLUSIONE.

L'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 obbliga, in materia di concorsi, alla sola pubblicazione di contenuto, oggetto ed eventuale spesa prevista, senza alcun riferimento agli esiti delle prove espletate.

28. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI – RICORSO – MANCATA IDENTIFICAZIONE DEL RICORRENTE – INFONDATEZZA.

La richiesta di rimozione di un *url* dai risultati rinvenibili mediante motore di ricerca deve essere dichiarata infondata in ragione della mancanza, nella relativa pagina *web*, di elementi idonei ad identificare univocamente, anche indirettamente, il ricorrente.

(Nel caso di specie non è stata ritenuta idonea a indentificare il ricorrente la sola iniziale puntata del nome).

doc. web n. 3848502

29. ARCHIVIO *ONLINE* – INTERESSE PUBBLICO E ATTUALITÀ DELLA NOTIZIA – SUSSISTENZA – LICEITÀ.

Non risulta illecito il trattamento di dati personali effettuato mediante la riproposizione di un articolo nell'archivio storico *online* di una testata, qualora lo stesso fosse a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione e riguardo a fatti di interesse pubblico; in tale caso l'inserimento nel predetto archivio storico rientra tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica e può essere legittimamente effettuato senza il consenso dell'interessato. (*Nel caso di specie la vicenda riguardava un'indagine giudiziaria per una presunta truffa assicurativa perpetrata da medici di una clinica privata*). doc. web n. 3848637

19 febbraio

30. ATTIVAZIONE SCHEDE TELEFONICHE – VIOLAZIONE DA PARTE DEL DEALER DELL'OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE DELL'INTERESSATO – TITOLARE DEL TRATTAMENTO – È IL DEALER.

L'attivazione di schede telefoniche in assenza dell'intestatario e senza l'acquisizione di un suo valido documento costituisce un trattamento di dati personali imputabile al *dealer* quale titolare del trattamento autonomo rispetto al gestore telefonico e al *master dealer*; il trattamento risulta, infatti, effettuato in contrasto con l'obbligo, sullo stesso gravante, di identificare abbonati ed acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica.

(Nel caso di specie il dealer aveva svolto il servizio di attivazione delle schede telefoniche non direttamente per conto del gestore telefonico bensì per conto di un master dealer che gli aveva fornito le credenziali per l'accesso al programma di attivazione).

31. VIDEOSORVEGLIANZA – ASSENZA DI REGISTRAZIONE – OBBLIGO INFORMATIVA – SUSSISTENZA.

È illecito il trattamento dei dati personali effettuato con sistema di videosorveglianza in assenza di informativa idonea, a prescindere dalla circostanza che il sistema sia o meno in grado di effettuare la registrazione delle immagini riprese.

doc. web n. 4201091

32. REGISTRO ANAGRAFE CONDOMINIALE – ATTO DI COMPRAVENDITA – ECCEDENZA.

È eccedente il trattamento dell'amministratore che, al fine di adempiere all'obbligo di redigere il registro di anagrafe condominiale (nel quale devono essere riportate le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e diritti personali di godimento), acquisisca un atto di compravendita dal pubblico registro per reperirvi i dati personali non tempestivamente comunicati dal condomino interessato.

doc. web n. 3858451

33. SISTEMA DI INFORMAZIONE CREDITIZIA – PREAVVISO SEGNALAZIONE – FORMALITÀ – INSUSSISTENZA.

Deve considerarsi lecito l'invio di copia del sollecito di pagamento a fini di preavviso di segnalazione, in quanto l'art. 4, comma 7 del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti non prevede in relazione allo stesso l'osservanza di particolari modalità.

doc. web n. 3858662

34. SISTEMA INFORMAZIONI CREDITIZIE – DATI PERSONALI TRATTI DA PUBBLICI REGISTRI – ESONERO DAL CONSENSO.

Il trattamento di dati personali tratti da pubblici registri è lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice.

MARZO

5 marzo

35. TRATTAMENTO A FINI PROMOZIONALI – DATI ACQUISITI PRECEDENTEMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE – CONSENSO – NECESSITÀ.

Il trattamento di dati personali da parte dei privati effettuato per finalità promozionali è ammesso solo previa acquisizione del consenso libero e specifico dell'interessato da documentare per iscritto e conseguente al rilascio di un'idonea informativa; la parziale deroga a tale principio prevista dalla disposizione transitoria di cui all'art. 41, comma 1, della legge. n. 675/1996 in relazione ai dati personali precedentemente acquisiti è venuta meno a seguito dell'abrogazione della norma in questione disposta dall'art. 18 del d.lgs. 28 dicembre 2001, n. 467, a partire dalla data del 30 giugno 2003.

doc. web n. 3871397

I. FORM RACCOLTA DATI – IDONEA INFORMATIVA – NECESSITÀ.

I *form* di raccolta dati presenti sul sito *internet* di un'azienda, predisposti in modo tale da consentire agli utenti l'inserimento di informazioni che rientrano nella definizione di dato personale, comportano sempre l'obbligo di rendere idonea informativa.

doc. web n. 4203055

II. FORM RACCOLTA DATI – FINI PROMOZIONALI – LIBERO CONSENSO – CASELLA PREFLAGGATA – INIDONEITÀ.

È illecito il trattamento a fini promozionali di dati acquisiti tramite *form* presente sul sito *internet* di un'azienda quando la casella con cui si esprime il consenso risulti già "preflaggata", in violazione dell'art. 23, comma 3, del codice, che prescrive la libertà del consenso prestato.

doc. web n. 4203055

37. DATI SENSIBILI – PUBBLICAZIONE IN SITO ISTITUZIONALE – ILLICEITÀ.

È illecita la pubblicazione sul sito istituzionale di un Comune di una ordinanza sindacale che contenga dati sensibili.

(Nel caso di specie si trattava di una ordinanza sindacale con cui veniva disposto un ricovero urgente per trattamenti sanitari obbligatori con indicazione dei dati anagrafici e di salute).

38. I. ANNUNCIO DI LAVORO – SOLLECITAZIONE ALL'INVIO DI *CURRICULA* – INFORMATIVA – OBBLIGO.

La pubblicazione su quotidiani e periodici di annunci ed offerte di lavoro configura una sollecitazione all'invio dei *curricula* che determina il conseguente obbligo di fornire l'informativa, anche semplificata, di cui all'art. 13 del Codice.

doc. web n. 3999100

II. INFORMATIVA – INDICAZIONE DEL TITOLARE – ASSENZA – ILLICEITÀ.

L'assenza della puntuale indicazione del titolare del trattamento, come prescritta dall'art. 13, comma 1, lett. f), del Codice, rende l'informativa inidonea.

doc. web n. 3999100

III. VIDEOSORVEGLIANZA – INFORMATIVA – RIMOZIONE TEMPORANEA – ERRORE SCUSABILE – INSUSSISTENZA.

I lavori di ristrutturazione dei locali sottoposti a videosorveglianza non giustificano la rimozione, ancorché momentanea, delle informative semplificate; tali eventi, infatti, non sostanziano alcuno degli elementi costitutivi dell'errore scusabile di cui all'art. 3 della l. n. 689/1981.

doc, web n. 3999100

39. RAPPORTO DI LAVORO – POSTA ELETTRONICA – DATI PERSONALI – BILANCIAMENTO CONTRAPPOSTI INTERESSI.

L'account di posta elettronica aziendale, pur assegnato per lo svolgimento dell'attività professionale, se contiene nome e cognome del lavoratore, sia esso dipendente o consulente, è identificativo del medesimo e deve essere considerato dato personale; pertanto, secondo quanto espressamente previsto dalle "Linee guida del Garante per la posta elettronica e Internet", l'eventuale trattamento dei dati riferiti a comunicazioni inviate e ricevute dal lavoratore presso l'account di posta elettronica aziendale deve essere garantito, in un'ottica di bilanciamento con i contrapposti interessi del datore di lavoro e in attuazione dei principi di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, da un livello di tutela atto ad impedire interferenze ingiustificate sui diritti fondamentali dei lavoratori, nonché dei terzi mittenti e/o destinatari delle medesime comunicazioni. Da ciò consegue che, qualora cessi il rapporto di lavoro o di collaborazione, è necessario interrompere l'utilizzazione dell'*account* associato ad un soggetto che non è più parte dell'organizzazione, rendendo altresì

opportuna l'adozione di misure idonee ad informare i terzi dell'intervenuta disattivazione con eventuale indicazione di un indirizzo di posta elettronica alternativo cui inviare le comunicazioni attinenti la sfera lavorativa e/o professionale del datore di lavoro.

doc. web n. 3985524

40. DATI PERSONALI – ISTITUTO BANCARIO – DIRITTO D'ACCESSO – GRATUITÀ.

L'esercizio del diritto di accesso a dati personali detenuti da un istituto di credito deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria in riferimento al diverso diritto del cliente di ottenere copia della documentazione bancaria.

doc. web n. 4006024

12 marzo

41. VERIFICA PRELIMINARE – PROFILAZIONE PREFERENZE UTENTI – MANCANZA CONSENSO – DATI AGGREGATI – AMMISSIBILITÀ.

La profilazione relativa alla fruizione di contenuti televisivi può essere svolta, in mancanza di consenso degli utenti, adottando forme di anonimizzazione che ne consentano l'aggregazione e impediscano l'individuazione delle singole preferenze.

(In particolare il Garante ha ritenuto legittima l'adozione di un codice alfanumerico comune associato, indistintamente, a tutte le informazioni di consumo degli utenti che non abbiano espresso il consenso alla propria profilazione).

doc. web n. 3881392

42. RACCOLTA DATI – REGISTRAZIONE SU SITO INTERNET – INFORMATIVA E CONSENSO – NECESSITÀ.

La raccolta di dati personali tramite registrazione sul sito *internet* di un'azienda comporta sempre l'obbligo di rendere idonea informativa e di acquisire il consenso, libero, specifico e documentato per iscritto, in relazione ad ognuna delle finalità per cui lo stesso è raccolto, compresa la possibilità di cessione dei dati stessi ad un terzo.

doc. web n. 4223850

43. ATTIVAZIONE SCHEDE TELEFONICHE – TITOLARE DEL TRATTAMENTO – *DEALER* – OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE DELL'INTERESSATO.

L'attivazione di schede telefoniche in assenza dell'intestatario e senza l'acquisizione di un suo valido documento costituisce un trattamento di dati personali imputabile al *dealer* quale titolare del trattamento

autonomo rispetto al gestore telefonico e al *master dealer*, risultando in aperto contrasto con le istruzioni allo stesso impartite e con quanto previsto dal provvedimento generale del Garante in data 16 febbraio 2006. Solo attraverso l'osservanza delle predette disposizioni sarebbe stato, infatti, possibile ancorare le operazioni di trattamento dei dati personali svolto dal *dealer* al complessivo trattamento di cui il gestore telefonico è titolare.

(Nel caso di specie il dealer aveva svolto il servizio di attivazione delle schede telefoniche non direttamente per conto del gestore telefonico bensì per conto di un master dealer che gli aveva fornito le credenziali per l'accesso al programma di attivazione).

doc. web n. 3990520

44. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI – RICORSO – INTERESSE PUBBLICO – SUSSISTENZA – INFONDATEZZA.

Deve essere dichiarata l'infondatezza della richiesta di rimozione, dai risultati rinvenibili mediante motore di ricerca generalista, degli *url* – seppur relativi ad articoli risalenti nel tempo e che non hanno trovato rispondenza sul piano giudiziario – qualora prevalga l'interesse pubblico in merito ad una indagine giudiziaria non ancora conclusa ed ai profili attinenti l'attuale attività professionale svolta dal ricorrente, che assumono rilievo per il contesto politico e amministrativo della vicenda.

doc. web n. 4006210

45. RICORSO AL GARANTE – ADEGUATO RISCONTRO – NON LUOGO A PROVVEDERE – SPESE COMPENSATE.

Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso qualora la parte resistente fornisca adeguato riscontro alle richieste dell'interessato.

Le spese devono essere compensate qualora sussistano dubbi sulla reale conoscenza dell'interpello preventivo da parte della resistente. doc. web n. 4015454

46. I. TRATTAMENTO DA PARTE DI SOGGETTO PUBBLICO – ACCESSO AI DATI PERSONALI – ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI – ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – DIFFERENZA.

La facoltà del titolare del trattamento di fornire riscontro all'interessato attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Codice, non trasforma l'istanza di accesso ai dati personali in un'istanza

di accesso ai documenti, in quanto è semplicemente diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare medesimo.

(Nel caso di specie il titolare del trattamento era un Comune contro cui l'interessato aveva proposto ricorso finalizzato ad ottenere la comunicazione dei dati personali in forma intellegibile con trasposizione su supporto cartaceo).

doc. web n. 4015866

II. DIRITTO D'ACCESSO AI DATI PERSONALI DI PERSONE DECEDUTE – ESERCITABILITÀ DA PARTE DI EREDE – GRATUITÀ.

Il diritto di ottenere la comunicazione dei dati personali riferiti ad un defunto è esercitabile da parte dell'erede ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice e deve essere garantito gratuitamente.

doc. web n. 4015866

19 marzo

47. COMUNICAZIONE DATI PERSONALI E SENSIBILI – OMESSO CONSENSO PER FINALITÀ DI DIFESA IN GIUDIZIO – ECCEDENZA.

La comunicazione di dati personali senza il consenso dell'interessato è legittima quando è finalizzata a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, purché la stessa risulti necessaria per il raggiungimento della finalità in questione; in tale ottica, la comunicazione di dati sensibili e dati personali di soggetti minori – contenuti in un provvedimento giudiziale inviato dal difensore al datore di lavoro della controparte onde motivare la propria richiesta di conoscere gli emolumenti scaturenti dal predetto rapporto di lavoro – è da reputarsi eccedente rispetto alla finalità perseguita.

(Nel caso di specie, in pendenza di un giudizio di riconoscimento di paternità e di quantificazione del relativo assegno di mantenimento, il difensore aveva inviato al datore di lavoro di controparte copia integrale del ricorso presentato in Corte d'Appello, contenente dati personali e sensibili della ricorrente, oltreché dati personali della figlia minorenne, onde avere conferma della sussistenza del rapporto di lavoro, della natura dello stesso e dei relativi compensi).

doc. web n. 4203095

48. RISCONTRO SUCCESSIVO AL RICORSO – NON LUOGO A PROVVEDERE – SPESE A CARICO DEL RESISTENTE.

Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere qualora la parte resistente fornisca adeguato riscontro alle richieste dell'interessato successivamente alla presentazione del ricorso; la parte resistente è tenuta, in tal caso, al pagamento delle spese.

49. I. ASSICURAZIONI – PERIZIA MEDICO-LEGALE – DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – DATI DI TIPO VALUTATIVO – ESCLUSIONE.

L'esercizio del diritto di accesso ai dati personali contenuti nelle perizie medico-legali disposte da una società assicuratrice riguarda le sole informazioni di carattere personale e non anche l'indicazione dei dati di tipo valutativo di cui all'art. 8, comma 4, del Codice, quali condotte da tenersi, decisioni in via di assunzione o possibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale o processuale eventualmente espresse in sede di consulenza.

doc. web n. 4039439

II. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – FASE PRECONTENZIOSA – DIFFERIMENTO TEMPORANEO – LEGITTIMITÀ.

L'esito negativo della fase stragiudiziale di definizione della controversia fra le parti consente al titolare del trattamento di invocare legittimamente il differimento temporaneo del diritto di accesso ai dati personali di cui all'art. 8, comma 2, lett. e), del Codice in quanto potrebbe causare pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa da parte del titolare stesso.

(Nel caso di specie l'interessato aveva proposto ricorso per accedere ai propri dati personali ma il titolare del trattamento resistente aveva fornito elementi di valutazione tali da documentare uno stato prodromico all'instaurazione di una controversia giudiziaria).

doc. web n. 4039439

50. ALBO PRETORIO *ONLINE* – DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI – DURATA PREVISTA PER LEGGE.

Gli enti locali che intendano mantenere nel proprio sito web istituzionale gli atti e i documenti già pubblicati devono adottare opportuni accorgimenti finalizzati ad escludere l'identificabilità, anche indiretta, degli interessati, quale l'oscuramento dei dati e delle informazioni che li riguardano, una volta decorso il termine di cui all'art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000; in caso contrario la pubblicazione configura una diffusione illecita di dati personali in violazione dell'art. 19, comma 3, del Codice.

(Nel caso di specie l'interessata aveva lamentato la persistenza, sul sito internet dell'ente, di una deliberazione di Giunta avente ad oggetto l'autorizzazione a resistere in giudizio nei confronti di una sentenza della Commissione tributaria che la riguardava).

doc. web n. 4039780

51. RICORSO AL GARANTE – PERSONA GIURIDICA – CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA – INAMMISSIBILITÀ.

Deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione

attiva il ricorso presentato per conto di una persona giuridica; l'art. 40, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificando la definizione di "dato personale" e di "interessato" contenuta all'art. 4 del Codice, ha, infatti, sottratto le persone giuridiche dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. **provv. n. 157/2015**

26 marzo

52. I. ALBO PRETORIO *ONLINE* – DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI – DURATA PREVISTA PER LEGGE – SUPERAMENTO – ILLICEITÀ.

La reperibilità di dati personali sul sito *web* istituzionale di una Regione nella sezione "deliberazioni" oltre il termine di 15 giorni previsti dalla disciplina di settore determina una diffusione illecita in quanto effettuata in assenza di idoneo presupposto normativo, ai sensi degli artt. 11, comma 1, lett. a), e 19, comma 3, del Codice.

doc. web n. 3882453

II. ALBO PRETORIO *ONLINE* – DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI – FINALITÀ DI TRASPARENZA – INSUSSISTENZA.

In caso di pubblicazione di una delibera sull'albo notiziario *online* di una Regione non si applica il regime stabilito dal d.lgs. n. 33/2013, ivi compresa la specifica previsione concernente l'arco temporale quinquennale di permanenza sul *web* di cui all'art. 8, comma 3; la pubblicazione è, in tal caso, effettuata in attuazione di una specifica disposizione di settore che regola obblighi di pubblicità degli atti amministrativi per finalità diverse dalla trasparenza.

doc. web n. 3882453

III. ALBO PRETORIO *ONLINE* – ATTO CONTENENTE DATI PERSONALI – DIFFUSIONE – ECCEDENZA.

La pubblicazione integrale sull'albo notiziario di una Regione – seppur in attuazione di specifica disposizione del proprio Statuto – di una delibera concernente l'accertamento dell'incompatibilità ambientale di un dipendente, non è conforme al principio di pertinenza e non eccedenza di cui all'art. 11, comma 1, lett. d), del Codice; anche, infatti, in presenza di un obbligo di pubblicità legale, è consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti sia realmente necessaria e proporzionata al raggiungimento delle finalità perseguite dall'atto.

(Nel caso di specie non è stata ritenuta tale dal Garante la diffusione del nominativo dell'interessato, delle valutazioni in merito all'esecuzione della prestazione lavorativa e delle specifiche ragioni poste a fondamento del trasferimento ad altro ufficio).

IV. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA – ATTO CONTENENTE DATI PERSONALI – PUBBLICAZIONE FACOLTATIVA – OBBLIGO DI ANONIMIZZAZIONE.

Una delibera non soggetta alla pubblicazione obbligatoria di cui al d.lgs. n. 33/2013 può essere pubblicata sul sito *web* istituzionale di una Regione per finalità di trasparenza soltanto dopo che si è provveduto alla anonimizzazione dei dati personali ivi eventualmente presenti, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del predetto decreto.

doc. web n. 3882453

53. I. ATTIVAZIONE SCHEDE TELEFONICHE – TITOLARE DEL TRATTAMENTO – *DEALER* – OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE DELL'INTERESSATO.

L'attivazione di schede telefoniche in assenza dell'intestatario e senza l'acquisizione di un suo valido documento costituisce un trattamento di dati personali imputabile al *dealer* quale titolare del trattamento autonomo rispetto al gestore telefonico e al *master dealer*, risultando in aperto contrasto con le istruzioni allo stesso impartite e con quanto previsto dal provvedimento generale del Garante in data 16 febbraio 2006. Solo attraverso l'osservanza delle predette disposizioni sarebbe stato, infatti, possibile ancorare le operazioni di trattamento dei dati personali svolto dal *dealer* al complessivo trattamento di cui il gestore telefonico è titolare.

doc. web n. 4223902

II. VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE – NOTIFICA DELLA CONTESTAZIONE – TERMINE DI 90 GIORNI – COMPUTO.

Nel caso in cui gli atti relativi alla violazione amministrativa siano trasmessi con provvedimento dell'autorità giudiziaria, il termine indicato all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la notifica del verbale di contestazione decorre dalla data di ricezione dei medesimi.

doc. web n. 4223902

54. VIDEOSORVEGLIANZA – INFORMATIVA MINIMA – COLLOCAZIONE PROSSIMA ALL'INSEGNA – INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE – INSUFFICIENZA.

L'ubicazione del cartello informativo vicino a logo e ragione sociale di una società non soddisfa di per sé i requisiti minimi previsti dal provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, in quanto non può essere rimesso all'interessato il compito di individuare la titolarità del trattamento, soprattutto qualora la videosorveglianza coinvolga aree esterne ai locali del titolare del trattamento.

(Nel caso di specie il titolare del trattamento aveva giustificato l'assenza dall'informativa minima dell'indicazione del titolare medesimo con la sua collocazione in prossimità del logo e della ragione sociale dell'azienda).

doc. web n. 4000156

55. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI DELLA RICERCA – RISCONTRO PARZIALE – SODDISFAZIONE RICORRENTE – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sulla richiesta di rimozione di alcuni *url* rinvenibili mediante motore di ricerca generalista nel caso in cui il ricorrente si dichiari soddisfatto del riscontro, anche parziale, del titolare del trattamento.

doc. web n. 4047225

APRILE

2 aprile

56. I. ENTE LOCALE – TRATTAMENTO DATI PERSONALE DIPENDENTE – INCARICATI DEL TRATTAMENTO – OMESSA NOMINA – ILLICEITÀ.

Il trattamento dei dati personali relativi ai propri dipendenti da parte dell'Ente locale, titolare dello stesso, è illecito in assenza di apposita designazione dei rispettivi incaricati.

doc. web n. 4000525

II. ENTE LOCALE – TRATTAMENTO DATI PERSONALE DIPENDENTE – MISURE MINIME DI SICUREZZA – OMISSIONE – ILLICEITÀ.

Il trattamento dei dati personali relativi ai propri dipendenti da parte dell'Ente locale, titolare dello stesso, è illecito ove non siano state adottare le misure minime di sicurezza previste dall'art. 33 del Codice.

doc. web n. 4000525

57. ATTIVAZIONE SCHEDE TELEFONICHE – VIOLAZIONE DA PARTE DEL *DEALER* DELL'OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE DELL'INTERESSATO – TITOLARE DEL TRATTAMENTO – È IL *DEALER*.

L'attivazione di schede telefoniche in assenza dell'intestatario e senza l'acquisizione di un suo valido documento costituisce un trattamento

di dati personali imputabile al *dealer* quale titolare del trattamento autonomo rispetto al gestore telefonico e al *master dealer*; il trattamento risulta, infatti, effettuato in contrasto con l'obbligo, sullo stesso gravante, di identificare abbonati ed acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica.

(Nel caso di specie il dealer aveva svolto il servizio di attivazione delle schede telefoniche non direttamente per conto del gestore telefonico bensì per conto di un master dealer che gli aveva fornito le credenziali per l'accesso al programma di attivazione).

doc. web n. 4224032

58. I. MINORE GRAVITÀ DELLA VIOLAZIONE – APPLICAZIONE DIMINUENTE A FATTI COMMESSI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE – ESCLUSIONE.

In attuazione del principio di legalità di cui all'art. 1 della l. n. 689/1981, non è consentito applicare l'attenuante di cui all'art. 164-bis, comma 1, del Codice ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

doc. web n. 4224073

II. PLURALITÀ DI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI – CUMULO MATERIALE DELLE VIOLAZIONI – APPLICABILITÀ.

Il cumulo materiale, anziché giuridico, delle violazioni è correttamente applicato in relazione a condotte che risultano autonome, distinte e indipendenti in quanto poste in essere nei confronti di soggetti diversi e con trattamenti di dati personali molteplici e differenti.

(Nella specie il Garante ha ritenuto applicabile il cumulo materiale in ordine a condotte finalizzate all'attivazione di schede telefoniche all'insaputa di tre diversi intestatari).

doc. web n. 4224073

59. COMUNICAZIONE DATI PERSONALI DA ENTE PUBBLICO A SOGGETTO PRIVATO – NORMA DI LEGGE O REGOLAMENTO – ASSENZA – ILLICEITÀ.

La comunicazione di dati personali da parte di un ente pubblico nei confronti di un soggetto privato è illecita in assenza di una norma di legge o regolamento che espressamente la preveda.

(Nel caso di specie un ente locale ha proceduto illecitamente alla comunicazione dei dati personali dei contravventori ad una società privata che si occupava della stampa e della postalizzazione dei verbali di contestazione delle multe, senza essere stata, peraltro, dallo stesso designata quale responsabile del trattamento).

60. CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA – S.A.S. FALLITA – SEGNALAZIONE SOCIA ACCOMANDATARIA – LICEITÀ.

L'iscrizione di una segnalazione di sofferenza presso la Centrale rischi della Banca d'Italia a carico di una socia accomandataria di società in accomandita semplice fallita è da reputarsi lecita in quanto volta ad ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal Testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni attuative.

(Nel caso di specie l'interessata sosteneva che la segnalazione dovesse essere iscritta non a carico proprio ma della società di cui era socia accomandataria).

doc. web n. 4051026

61. RICHIESTA RIMOZIONE ARTICOLI – INTERESSE PUBBLICO – SUSSISTENZA – RIGETTO.

Deve essere dichiarata infondata la richiesta di rimozione di alcuni articoli contenti informazioni relative ad una vicenda processuale che vede coinvolto il ricorrente qualora sussista l'interesse pubblico alla conoscenza della medesima per la notorietà del ricorrente nell'ambito locale e per l'attualità della vicenda giudiziaria non ancora conclusa.

doc. web n. 4060828

62. I. ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – ACCESSO AI DATI PERSONALI – DIFFERENZA.

Si deve distinguere tra la richiesta di accesso a documenti amministrativi, effettuata ai sensi della l. n. 241/1990, che implica il diritto di prendere visione ed estrarre copia di atti e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, e le richieste, avanzate ai sensi degli artt. 7 e ss. del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all'interessato, o ad altro soggetto che lo stesso abbia comunque diritto di conoscere in presenza dei presupposti indicati dalle norme del Codice, contenuti nei medesimi documenti.

doc, web n. 4138874

II. DATI PERSONALI DI SOGGETTO DECEDUTO – DIRITTO DI ACCESSO DI FAMILIARI – SUSSISTENZA.

È legittimo l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali di cui all'art. 7 del Codice da parte della figlia dell'interessato defunto in quanto l'art. 9, comma 3, del Codice ne consente l'esercizio a chi abbia un interesse proprio o agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione, anche a prescindere dallo status di erede.

(Nel caso di specie la ricorrente aveva esercitato tale diritto al fine di

disporre delle informazioni necessarie a sostenere le proprie ragioni in sede giudiziaria nell'ambito di una causa avente ad oggetto un contratto di mantenimento vitalizio verso cessione di immobili in favore di altro erede).

doc. web n. 4138874

16 aprile

63. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI – RICORSO – INTERESSE PUBBLICO – INSUSSISTENZA – FONDATEZZA.

Deve essere accolta la richiesta di rimozione, dai risultati rinvenibili mediante motore di ricerca generalista, di un *url* relativo ad un *post* su di un *blog* quando i fatti ivi riportati risultino privi di interesse pubblico in quanto incentrati su dissidi inerenti un rapporto professionale ormai da tempo interrotto.

doc. web n. 4006340

64. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI – RICORSO – INTERESSE PUBBLICO – SUSSISTENZA – INFONDATEZZA.

Deve essere dichiarata l'infondatezza della richiesta di rimozione, dai risultati rinvenibili mediante motore di ricerca generalista, degli *url* relativi ad articoli di stampa inerenti reati commessi da parte di un dipendente pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni; l'interesse pubblico deve essere, infatti, in tali ipotesi ritenuto prevalente rispetto alla tutela dei dati personali anche qualora, come nel caso di specie, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia stata conseguentemente dichiarata l'estinzione del reato per decorrenza del termine previsto.

doc. web n. 4006413

65. MOTORE DI RICERCA ONLINE – RICHIESTA DI RIMOZIONE DAI RISULTATI – RECLAMO – INTERESSE PUBBLICO – SUSSISTENZA – RIGETTO.

La richiesta di rimozione di alcuni *url*, relativi ad articoli di stampa, dai risultati rinvenibili mediante motore di ricerca generalista deve essere rigettata qualora le notizie pubblicate risultino di pubblico interesse, riguardando un delitto particolarmente efferato, a prescindere dal decorso del tempo.

(Nel caso di specie le notizie risalivano al 2003 e concernevano una vicenda di cronaca in seguito alla quale il reclamante era stato condannato a cinque anni di reclusione per tentato omicidio).

I. MARKETING – CONSENSO OBBLIGATORIO – ILLICEITÀ.

Vincolare l'erogazione di un servizio al consenso al trattamento dei dati personali per finalità di *marketing* e comunicazione/cessione a terzi, sempre per finalità di *marketing*, costituisce una violazione del principio di liceità del consenso di cui all'art. 23, comma 3, del Codice.

doc. web n. 4205347

II. MARKETING – CESSIONE DI DATI A TERZI – CONSENSO UNICO – ILLICEITÀ.

L'acquisizione di un unico consenso per la comunicazione e/o cessione di dati personali a terzi e per l'effettuazione di attività di *marketing* costituisce una violazione del principio di specificità del consenso per ciascun distinto trattamento di cui all'art. 23, comma 3, del Codice.

doc. web n. 4205347

67. SPESE CONDOMINIO – SALDO – RICHIESTA DI RETTIFICA – INAMMISSIBILITÀ.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso volto ad ottenere la rettifica del saldo condominiale dovuto dal ricorrente nei confronti del titolare del trattamento, in quanto avente ad oggetto un'informazione attinente a profili contabili connessi al rapporto contrattuale non ascrivibile alla definizione di dato personale su cui l'art. 7 del Codice invece consente l'esercizio degli specifici diritti ivi descritti.

(Nel caso di specie l'interessato aveva azionato il ricorso nei confronti dell'amministratore del condominio in cui abitava).

doc. web n. 4079393

68. I. ACCESSO AI DOCUMENTI BANCARI – ACCESSO AI DATI PERSONALI – DIFFERENZE.

Si deve distinguere tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, effettuata ai sensi dell'art. 119 del Testo unico bancario, e la richiesta avanzata ai sensi degli artt. 7 e ss. del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei soli dati personali riferiti all'interessato contenuti nei medesimi documenti, come già delineato nelle Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela adottate dal Garante nel 2007.

doc, web n. 4079633

II. ISTITUTI BANCARI – DATI PERSONALI DI SOGGETTO DECEDUTO – DIRITTO DI ACCESSO DEI FAMILIARI – OSCURAMENTO DATI PERSONALI DI TERZI – NECESSITÀ.

È legittimo l'esercizio del diritto di cui agli artt. 7 e 9 del Codice da

parte della figlia dell'interessato defunto e volto ad accedere ai dati bancari relativi ai rapporti intrattenuti dal *de cuius* con l'istituto bancario resistente, purché siano previamente oscurati i dati riferiti a terzi qualora il riscontro da parte del titolare avvenga mediante consegna di documenti: infatti, in base alle Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela adottate dal Garante nel 2007, tale richiesta di accesso non può essere accolta nel caso in cui sia volta a conoscere specificamente e direttamente l'identità della persona delegata dal defunto ad effettuare determinate operazioni bancarie.

doc. web n. 4079633

23 aprile

I. POSTA ELETTRONICA – COMUNICAZIONE A TERZI – INFORMATIVA E CONSENSO – ASSENZA – ILLICEITÀ.

La trasmissione di una *email* contenente dati personali, effettuata da parte dei legittimi destinatari in favore di ulteriori destinatari, è lecita solo se preceduta dalla previa informativa ed acquisito il consenso da parte dell'interessata, ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice, oppure se avvenuta in presenza di idonei presupposti di esonero dell'informativa e del consenso, ai sensi degli artt. 13, comma 5, e 24 del Codice.

doc. web n. 3966213

II. INFORMAZIONE SU RICOVERO – È DATO SENSIBILE.

L'informazione concernente un imminente ricovero e le connesse condizioni psicologiche dell'interessata rientra nella nozione di dato sensibile di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice.

doc. web n. 3966213

70. ATTIVAZIONE SCHEDE TELEFONICHE – VIOLAZIONE DA PARTE DEL DEALER DELL'OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE DELL'INTERESSATO – TITOLARE DEL TRATTAMENTO – È IL DEALER.

L'attivazione di schede telefoniche in assenza dell'intestatario e senza l'acquisizione di un suo valido documento costituisce un trattamento di dati personali imputabile al *dealer* quale titolare del trattamento autonomo rispetto al gestore telefonico e al *master dealer*, il trattamento risulta, infatti, effettuato in contrasto con l'obbligo, sullo stesso gravante, di identificare abbonati ed acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica.

RISCONTRO SUCCESSIVO AL RICORSO – NON LUOGO A PROVVEDERE – SPESE A CARICO DEL RESISTENTE.

Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere qualora la parte resistente fornisca adeguato riscontro alle richieste dell'interessato successivamente alla presentazione del ricorso; la parte resistente è tenuta, in tal caso, al pagamento delle spese.

doc. web n. 4132142

72. SISTEMA DI INFORMAZIONE CREDITIZIA – PREAVVISO SEGNALAZIONE – NECESSITÀ.

Affinché l'iscrizione di informazioni creditizie di tipo negativo sia lecita è necessario che sia correttamente avvenuto il previo invio del sollecito di pagamento a fini di preavviso di segnalazione, così come previsto dall'art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

doc. web n. 4132423

73. I. ACCESSO AI DOCUMENTI BANCARI – ACCESSO AI DATI PERSONALI – DIFFERENZE.

Si deve distinguere tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, effettuata ai sensi dell'art. 119 del Testo unico bancario, e la richiesta avanzata ai sensi degli artt. 7 e ss. del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei soli dati personali riferiti all'interessato contenuti nei medesimi documenti, come già delineato nelle Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela adottate dal Garante nel 2007.

doc. web n. 4132739

II. ACCESSO AI DATI PERSONALI – GRATUITÀ.

Il diritto di accesso di cui all'art. 7 del Codice riferito ai dati personali contenuti in documenti bancari deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito dal d.lgs. n. 385/1993 (Testo unico in materia bancaria) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali.

doc. web n. 4132739

30 aprile

I. ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – ACCESSO AI DATI PERSONALI – DIFFERENZE.

Si deve distinguere tra la richiesta di accesso a documenti amministrativi, effettuata ai sensi della l. n. 241/1990, che implica il diritto di prendere visione ed estrarre copia di atti e documenti

detenuti dalla pubblica amministrazione, e le richieste avanzate ai sensi degli artt. 7 e ss. del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali riferiti all'interessato, o ad altro soggetto che lo stesso abbia comunque diritto di conoscere in presenza dei presupposti indicati dalle norme del Codice, contenuti nei medesimi documenti.

(Nel caso di specie il ricorrente voleva accedere al proprio fascicolo personale detenuto dall'amministrazione pubblica presso cui lavorava prima di ottenere la mobilità).

doc. web n. 4132827

II. ATTO AMMINISTRATIVO – CONFORMITÀ AI CRITERI DI LEGGE – RETTIFICAZIONE E INTEGRAZIONE – INFONDATEZZA.

Deve essere dichiarato infondato il ricorso volto alla rettificazione ed integrazione dei dati personali contenuti in una determinazione dirigenziale di rideterminazione della dotazione organica qualora si accerti che tali dati siano stati riportati correttamente, tenendo conto dei criteri predeterminati dalle norme di settore.

(Nel caso di specie il ricorrente era un ex dipendente pubblico che lamentava l'inesattezza dei dati riferiti all'anzianità di servizio da lui maturata presso l'amministrazione resistente).

doc. web n. 4132827

75. MOTORE DI RICERCA – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI – ESTRANEITÀ AI FATTI – FONDATEZZA.

Deve essere accolta la richiesta di rimozione di alcuni *url* dai risultati restituiti da un motore di ricerca generalista nel caso in cui sia possibile evincere dagli articoli contenuti nelle relative pagine *web* una diretta associazione del ricorrente – che ha rivestito un ruolo pubblico all'epoca dei fatti – ad una nota vicenda politica e processuale, in relazione alla quale però non risulti alcun coinvolgimento dello stesso.

(Nel caso di specie il Garante ha ritenuto che la diretta associazione del ricorrente alla vicenda in oggetto potesse derivare dalla presenza nella pagina web di una fotografia dello stesso collocata accanto a quella di un soggetto indagato e da alcune informazioni, al medesimo relative, equivocamente richiamate nel testo).

doc. web n. 4139417

I. ACCESSO AI DOCUMENTI BANCARI – ACCESSO AI DATI PERSONALI – DIFFERENZA.

Si deve distinguere tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, effettuata ai sensi dell'art. 119 del Testo unico bancario,

e la richiesta avanzata ai sensi degli artt. 7 e ss. del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali riferiti all'interessato contenuti nei medesimi documenti, come già delineato nelle Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela adottate dal Garante nel 2007.

doc. web n. 4135248

II. BANCA – DATI PERSONALI DI SOGGETTO DECEDUTO – DIRITTO DI ACCESSO DI FAMILIARI – DATI PERSONALI DI TERZI – OSCURAMENTO.

È legittimo l'esercizio del diritto di cui agli artt. 7 e 9 del Codice da parte del figlio dell'interessata defunta e volto ad accedere ai dati bancari relativi ai rapporti intrattenuti dalla *de cuius* con l'istituto bancario resistente, purché siano previamente oscurati i dati riferiti a terzi qualora il riscontro da parte del titolare avvenga mediante consegna di documenti.

doc. web n. 4135248

MAGGIO

7 maggio

77. OMESSE INFORMAZIONI AL GARANTE – TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE – *DIES A QUO* – DALLA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO PER LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE.

Il dies a quo dal quale inizia a decorrere il termine di cui all'art. 13 della legge n. 689/81 per la notificazione del verbale di contestazione dell'illecito di omesse informazioni al Garante va individuato nel giorno successivo allo spirare del termine indicato dall'Ufficio per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste ex art. 157 del Codice.

provv. n. 271/2015

78. FORM RACCOLTA DATI *ONLINE* – OBBLIGO DI RENDERE INFORMATIVA – SUSSISTENZA.

I *form* di raccolta dati presenti sul sito *internet* di un'azienda, predisposti in modo tale da consentire agli utenti l'inserimento di informazioni che rientrano nella definizione di dato personale, comportano sempre l'obbligo di rendere idonea informativa.

79. VIDEOSORVEGLIANZA – PROVVEDIMENTO GENERALE – PRESCRIZIONI CONCERNENTI I TEMPI DI CONSERVAZIONE – VIOLAZIONE – SANZIONABILITÀ.

L'esplicito richiamo che il provvedimento generale in materia di videosorveglianza fa, nella parte in cui disciplina i tempi di conservazione delle immagini, all'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, conferisce a tali regole valenza prescrizionale, la cui inosservanza determina il ricorrere dell'illecito di cui all'art. 162, comma 2-ter del Codice.

doc. web n. 4226176

80. I. SERVIZI *ONLINE* – TRATTAMENTO ULTERIORE PER FINALITÀ DI *DIRECT MARKETING* – CONSENSO OBBLIGATORIO – ILLICEITÀ.

Subordinare l'erogazione di un servizio di preventivi *online* all'espressione obbligatoria del consenso al trattamento dei dati personali per finalità di *direct marketing* e *direct mailing* costituisce una violazione del principio di libertà del consenso di cui all'art. 23, comma 3, del Codice.

doc. web n. 4207931

II. *DIRECT MARKETING* – PERSONE GIURIDICHE – QUALIFICA DI CONTRAENTE – ART. 130 DEL CODICE – APPLICABILITÀ.

In caso di trattamenti tramite direct marketing e direct mailing non rileva la natura di persona fisica o persona giuridica dell'interessato, in quanto il regime di cui all'art. 130, comma 1, del Codice, si applica indifferentemente a tutti i soggetti qualificabili come "contraenti". (Nel caso di specie il titolare del trattamento aveva addotto l'inapplicabilità del Codice in ragione del fatto che i dati delle aziende da esso trattati non potevano essere qualificati come dati personali ai sensi del novellato art. 4, comma 1, lett. b), del Codice, che esclude dal novero dei dati personali i dati riferiti a persone giuridiche).

doc. web n. 4207931

III. DIRECT MARKETING – ESONERO DAL CONSENSO – UTILIZZO DELLE SOLE COORDINATE DI POSTA ELETTRONICA E INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI OPPOSIZIONE – PRESUPPOSTI NECESSARI.

In caso di trattamenti tramite direct marketing e direct mailing non si applica l'esonero dal consenso di cui all'art. 130, comma 4, del Codice qualora non ricorrano i necessari presupposti, ovvero l'utilizzo delle sole coordinate di posta elettronica e la necessità di informare il destinatario della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

IV. CONSENSO AL TRATTAMENTO – STIPULA CONTRATTUALE – IRRILEVANZA.

L'obbligo di acquisire un consenso libero e informato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del Codice prescinde dalla stipula contrattuale propriamente detta ma si perfeziona nel momento del conferimento dei dati.

doc. web n. 4207931

81. I. *FORM* RACCOLTA DATI *ONLINE* – OBBLIGO DI RENDERE INFORMATIVA – NECESSITÀ.

La raccolta dei dati personali effettuata tramite *form* di inserimento dati presenti sul sito *internet* di una società comporta, per il titolare del trattamento, l'obbligo di rendere l'informativa prevista dall'art. 13 del Codice.

doc. web n. 4207968

II. PLURALITÀ DI *FORM* RACCOLTA DATI *ONLINE* – MEDESIMA FINALITÀ DEL TRATTAMENTO – UNICITÀ DELLA SANZIONE.

Qualora la raccolta dei dati personali avvenga tramite distinti form presenti sul medesimo sito e riconducibili al perseguimento di una medesima finalità del trattamento, si applica un'unica sanzione amministrativa, anziché distinte sanzioni in relazione al numero dei form. (Nel caso specifico il titolare del trattamento, nello svolgere la sua attività di agenzia viaggi, ha utilizzato un sito dove erano presenti due form di inserimento dati degli utenti, entrambi preordinati allo svolgimento della medesima attività promozionale).

doc. web n. 4207968

82. VIDEOSORVEGLIANZA – INFORMATIVA – LOCALI ATTIGUI.

È illecito il trattamento dei dati personali effettuato con sistema di videosorveglianza in assenza di idonea informativa, così come prevista nel provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010. La presenza di un cartello informativo in un locale attiguo della stessa azienda non può esimere dall'obbligo di rendere un'altra informativa in merito all'impianto di videosorveglianza, qualora i due locali, pur essendo attigui, abbiano entrate distanti e differenti.

doc. web n. 4207992

83. I. SCUOLA – GRADUATORIA DEL PERSONALE DOCENTE – TRATTAMENTO DATI – FINALITÀ ISTITUZIONALI – LICEITÀ.

Il trattamento da parte di un istituto scolastico dei dati personali contenuti nella domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo per il personale docente ed educativo deve essere ritenuto lecito qualora il medesimo sia svolto per i fini istituzionali e necessari all'espletamento della procedura concorsuale; di conseguenza, deve essere dichiarato infondato il ricorso volto ad ottenere l'opposizione al trattamento e la cancellazione, anonimizzazione e blocco dei predetti dati.

doc. web n. 4174085

II. TRATTAMENTO ILLECITO – RISARCIMENTO DANNI – GARANTE – INCOMPETENZA.

La richiesta rivolta al Garante di risarcimento del danno da trattamento illecito deve essere dichiarata inammissibile in quanto tale decisione è di competenza dell'autorità giudiziaria.

doc. web n. 4174085

13 maggio

84. ATTIVAZIONE SCHEDE TELEFONICHE – VIOLAZIONE DA PARTE DEL DEALER DELL'OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE DELL'INTERESSATO – TITOLARE DEL TRATTAMENTO – È IL DEALER.

L'attivazione di schede telefoniche in assenza dell'intestatario e senza l'acquisizione di un suo valido documento costituisce un trattamento di dati personali imputabile al *dealer* quale titolare del trattamento autonomo rispetto al gestore telefonico e al *master dealer*; il trattamento risulta, infatti, effettuato in contrasto con l'obbligo, sullo stesso gravante, di identificare abbonati ed acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica.

doc, web nn. 4215397 e 4210697

85. VIDEOSORVEGLIANZA – PROVVEDIMENTO GENERALE – PRESCRIZIONI CONCERNENTI I TEMPI DI CONSERVAZIONE – VIOLAZIONE – SANZIONABILITÀ.

L'esplicito richiamo che il provvedimento generale in materia di videosorveglianza fa, nella parte che disciplina i tempi di conservazione delle immagini, all'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, conferisce a tali regole valenza prescrizionale, la cui inosservanza determina il ricorrere dell'illecito di cui all'art. 162, comma 2-ter del Codice.

doc. web n. 4218095

21 maggio

86. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI DELLA RICERCA – CARENZA DI INTERESSE PUBBLICO E ATTUALITÀ – ACCOGLIMENTO.

Deve essere accolta la richiesta di rimozione di alcuni url dai risultati

restituiti da un motore di ricerca generalista nel caso in cui sia trascorso un ampio lasso di tempo dalla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il ricorrente e sia intervenuta – già da diversi anni – una dichiarazione giudiziale di estinzione dei relativi reati.

(Nel caso di specie si trattava peraltro di vicende strettamente connesse ad una fase politica della vita del ricorrente ormai conclusa per espressa dichiarazione del medesimo).

doc. web n. 4203381

28 maggio

87. COMUNICAZIONE A TERZI DI INFORMAZIONI SU POSIZIONE DEBITORIA – ILLICEITÀ.

È illecito il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare mediante la comunicazione (anche potenziale) a terzi di informazioni relative alla posizione debitoria dell'interessato.

(Nel caso di specie un operatore televisivo aveva inviato sul televisore del cliente un messaggio con il quale si chiedeva di provvedere al pagamento di un servizio richiesto. Tale messaggio poteva essere potenzialmente appreso da ogni utente dell'apparecchio televisivo, non avendo l'operatore predisposto misure idonee a rendere possibile la conoscenza del testo del messaggio esclusivamente all'interessato).

doc. web n. 4131145

88. SANZIONI AMMINISTRATIVE – NOTIFICAZIONE DELLA CONTESTAZIONE – *DIES A QUO* – DATA DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE.

Il dies a quo per la notificazione della contestazione deve essere correttamente individuato nella data di accertamento della violazione che, in caso di adozione di un provvedimento collegiale da parte del Garante, coincide con la data in cui tale provvedimento è stato approvato: infatti, è questo l'atto con cui vengono acquisiti e valutati dall'organo accertatore tutte le circostanze di fatto e gli elementi di diritto rilevanti ai fini dell'individuazione di una condotta sanzionata quale illecito amministrativo.

doc. web n. 4218312

89. I. ARCHIVI *ONLINE* – INTERESSE PUBBLICO – SUSSISTENZA – LICEITÀ.

Deve essere considerata lecita la diffusione di un articolo contenente dati personali e inserito all'interno dell'archivio *online* di un quotidiano qualora esso riporti fatti, peraltro recenti, connotati da interesse pubblico sia al tempo della sua pubblicazione originaria che attualmente per chi fosse intenzionato ad operare una ricerca in materia. (Nel caso di specie la vicenda riguardava una presunta distrazione, da parte dei membri di una cooperativa, di somme di denaro destinate alla costruzione di edifici di edilizia economica e popolare).

II. ARCHIVI *ONLINE* – DIFFAMAZIONE – GARANTE – INCOMPETENZA.

La vigilanza del Garante nel settore del trattamento dati in ambito giornalistico riguarda profili connessi con il rispetto del principio di liceità, essenzialità, pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati, senza estendersi a profili riguardanti la fondatezza degli addebiti penali eventualmente contestati negli articoli pubblicati: quest'ultima valutazione compete infatti all'autorità giudiziaria ordinaria preposta allo svolgimento delle indagini e del successivo eventuale processo o a quella cui dovesse rivolgersi il soggetto che si ritenga diffamato da quanto riportato negli articoli pubblicati a mezzo stampa.

doc. web n. 4208068

GIUGNO

4 giugno

90. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI – RECLAMO – INTERESSE PUBBLICO – SUSSISTENZA – INFONDATEZZA.

Deve essere dichiarata l'infondatezza della richiesta di rimozione, dai risultati rinvenibili mediante motore di ricerca generalista, degli *url* relativi ad articoli di stampa nei quali si riportino brani di intercettazioni telefoniche in cui alcuni soggetti indagati menzionano il reclamante come persona appartenente alla massoneria e come un "*imprenditore influente, in grado di attivare meccanismi clientelari e che deve la sua autorevolezza ed influenza a legami di parentela a dir poco scomode*"; in tale ipotesi, infatti, l'interesse pubblico deve essere ritenuto senza dubbio sussistente, in quanto le informazioni in questione riguardano comunque un'importante indagine giudiziaria, di ampio rilievo in ambito nazionale, peraltro tuttora in corso al momento della pronuncia.

doc. web n. 4172122

91. MANIFESTAZIONE SINDACALE – TRATTAMENTO DATI SENSIBILI – PRESUPPOSTO REGOLAMENTARE – ASSENZA – ILLICEITÀ.

Il trattamento di dati sensibili operato da una Casa circondariale, costituito dalla raccolta, conservazione e comunicazione a vari soggetti istituzionali dell'elenco nominativo degli agenti di polizia penitenziaria partecipanti a una manifestazione sindacale, costituisce una violazione dell'art. 20 del Codice qualora esso non possa neanche astrattamente essere ricondotto ad alcuno dei trattamenti previsto dal

regolamento ministeriale recante la disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

(Nel caso di specie non era stato neanche instaurato un procedimento disciplinare nei confronti di alcuno degli interessati).

doc. web n. 4278683

92. COMUNICAZIONI ELETTRONICHE – CONTROLLI DEL DATORE DI LAVORO – INFORMATIVA – NECESSITÀ.

Deve essere accolto il ricorso con il quale il ricorrente chiede al titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali riguardanti comunicazioni telematiche avvenute sia nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative che al di fuori di esse (tramite un computer assegnatogli dal datore di lavoro), senza essere stato informato in ordine ai mezzi e alle procedure utilizzate dal datore di lavoro per il controllo del computer aziendale, in violazione dell'art. 13 del Codice e delle indicazioni di cui alle "Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet" del 1º marzo 2007.

(Nel caso di specie un'azienda aveva proceduto al licenziamento per giusta causa di un proprio dipendente utilizzando le conversazioni intrattenute dal medesimo mediante Skype, installato sul computer portatile aziendale sul quale il datore di lavoro aveva configurato un apposito programma atto a visualizzare tali conversazionì).

doc. web n. 4211000

11 giugno

93. ISTITUTO DI CREDITO – TITOLARE DEL TRATTAMENTO – RESPONSABILITÀ PER OMESSA VIGILANZA.

Nel caso in cui siano ravvisabili gli estremi dell'omessa vigilanza sui propri dipendenti, risponde l'istituto bancario in qualità di titolare del trattamento degli adempimenti in materia di informativa e consenso anche in presenza di espressa nomina del responsabile del trattamento. (Nel caso di specie una funzionaria della banca aveva provveduto ad aprire due conti correnti senza che l'interessato fosse stato adeguatamente informato, né avesse prestato il proprio consenso).

doc. web n. 4243123

94. SITO *INTERNET* – ISCRIZIONE – TRATTAMENTO ULTERIORE PER FINALITÀ DI *MARKETING* – CONSENSO OBBLIGATORIO – CONSENSO PREIMPOSTATO – ILLICEITÀ.

Subordinare l'iscrizione ad un sito *internet* all'espressione obbligatoria del consenso all'invio di comunicazioni commerciali nonché preimpostare il *flag* in senso positivo costituisce una violazione dell'art. 23 del Codice in quanto condiziona la volontà dell'interessato.

EMAIL PROMOZIONALI – PRESENZA DI INFORMATIVA E CONSENSO – LICEITÀ.

L'invio di comunicazioni promozionali, anche elettroniche, è lecito se il titolare del trattamento, a seguito di idonea informativa, ha ricevuto da parte dell'interessato un consenso libero ed esplicito al trattamento dei dati per i predetti fini.

doc. web n. 4211146

96. DOCUMENTI BANCARI – ACCESSO AI DATI PERSONALI – OSCURAMENTO DEI DATI DI TERZI – NECESSITÀ.

La richiesta dell'interessato di comunicazione da parte della banca dei propri dati personali contenuti in alcuni documenti da essa detenuti deve essere qualificata come richiesta di accesso ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice: in questo caso la comunicazione può avvenire, ai sensi dell'art. 10, anche mediante trasposizione dei medesimi dati su supporto cartaceo o informatico, purché siano previamente oscurati i dati personali relativi a terzi.

doc. web n. 4215474

18 giugno

97. I. DIRITTO DI CRONACA – VIOLENZE SESSUALI – PRINCIPIO DI ESSENZIALITÀ DELL'INFORMAZIONE – ESIGENZA DI PARTICOLARE RIGORE.

Il principio di essenzialità dell'informazione nell'esercizio dell'attività giornalistica deve essere interpretato con particolare rigore quando vengono in considerazione dati idonei a identificare vittime di reati, soprattutto con riferimento a notizie che riguardano episodi di violenza sessuale, attesa la particolare delicatezza di tali accadimenti.

doc. web n. 4172412

II. VITTIMA DI VIOLENZA SESSUALE – DIFFUSIONE DI DATI IDENTIFICATIVI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ESSENZIALITÀ – ILLICEITÀ DEL TRATTAMENTO.

La diffusione da parte di un quotidiano del nome e cognome della vittima di una violenza sessuale – unitamente ad altri dati comunque idonei ad identificarla – risulta in contrasto con gli articoli 734-bis del codice penale e 12, comma 2, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, nonché lesiva della dignità della vittima e rende quindi necessario disporre il divieto di ogni ulteriore diffusione, anche online, dei suddetti dati.

III. BLOCCO DEL TRATTAMENTO – NATURA TEMPORANEA – SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DEFINITIVO – NECESSITÀ.

Il blocco del trattamento è un provvedimento a carattere temporaneo che deve essere seguito da un ulteriore provvedimento il quale disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento, sulla base di un compiuto esame del merito.

doc. web n. 4172412

98. ASSENZA PER MALATTIA – IDONEITÀ A RIVELARE LO STATO DI SALUTE – DATO SENSIBILE.

Il trattamento del dato relativo all'assenza per malattia di un dipendente dà luogo ad un trattamento dei dati personali sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, in quanto tale informazione, pur non facendo riferimento a specifiche patologie, è comunque suscettibile di rivelare lo stato di salute di una persona. (Nel caso di specie tale dato era stato diffuso sul sito istituzionale di un Comune mediante la pubblicazione di una delibera di Giunta).

doc. web n. 4253417

99. VIDEOSORVEGLIANZA – CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI – TEMPI STABILITI DAL PROVVEDIMENTO GENERALE - SUPERAMENTO -VERIFICA PRELIMINARE – NECESSITÀ.

Deve essere considerata illecita la conservazione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza per un periodo superiore a quello stabilito dal provvedimento generale del Garante in assenza di uno specifico provvedimento di verifica preliminare, ai sensi dell'art. 17 del Codice, che autorizzi il titolare del trattamento a conservare le immagini registrate per un tempo più lungo.

doc. web n. 421858

100. RICORSO – INFONDATEZZA – CONDANNA DEL RICORRENTE ALLE SPESE.

Può essere condannato al pagamento, anche parziale, delle spese del procedimento il ricorrente che abbia già ottenuto il riscontro alle proprie richieste in precedenti procedimenti promossi dinanzi al Garante.

doc. web n. 4220602

25 giugno

101. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – COMPETENZA REGOLAMENTARE INTEGRATIVA DEGLI ENTI LOCALI - INSUSSISTENZA.

Gli enti locali e le pubbliche amministrazioni non possono introdurre con propri atti regolamentari obblighi di pubblicazione di dati personali per finalità di trasparenza diversi ed ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal d.lgs. n. 33/2013; l'art. 4, comma 3, del predetto decreto, infatti, consente la pubblicazione facoltativa di informazioni delle quali non sia prevista la pubblicazione obbligatoria, ma precisa, al contempo, che tale pubblicazione dovrà essere adeguatamente privata dei dati personali eventualmente presenti. Una norma regolamentare – in quanto subordinata nella gerarchia delle fonti – non potrà, pertanto, mai derogare a tale disposizione primaria introducendo nuovi obblighi di pubblicazione relativi a dati personali. Ciò potrebbe, peraltro, comportare un'irragionevole differenziazione del livello di protezione dei dati personali sul territorio nazionale a seconda dell'area geografica su cui insistono le competenze istituzionali dell'amministrazione presso cui opera l'interessato ovvero, più in generale, in base al criterio di residenza del cittadino-utente.

doc, web n. 4166711

102. I. TRATTAMENTO DI DATI BIOMETRICI – NOTIFICAZIONE – OBBLIGATORIETÀ.

Il sistema di rilevamento biometrico che rileva parte dell'impronta dell'interessato e la trasforma in un codice alfanumerico tramite il c.d. enrollment, convertendola in un template, comporta un trattamento di dati personali di cui all'art.4, co.1, lett. b) e per il quale è previsto l'obbligo di notificazione al Garante ex art. 37, co.1, lett.a). doc. web n. 4261166

II. TRATTAMENTO DI DATI BIOMETRICI – VERIFICA PRELIMINARE – OBBLIGATORIETÀ

Il trattamento effettuato tramite la rilevazione delle impronte digitali dei dipendenti di una struttura sanitaria, utilizzato per consentire l'accesso sia ad aree sensibili sia ad aree non sensibili, richiede l'obbligo di verifica preliminare così come previsto dal punto 4.1 delle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati".

doc. web n. 4261166

103. ARCHIVIO ONLINE - INTERESSE PUBBLICO -SUSSISTENZA – LICEITÀ.

Non risulta illecito il trattamento di dati personali effettuato mediante la pubblicazione di un articolo nell'archivio storico online di una testata, qualora lo stesso fosse a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione e riguardo a fatti di interesse pubblico; in tale caso l'inserimento nel predetto archivio storico rientra tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica e può essere legittimamente effettuato senza il consenso dell'interessato.

doc. web n. 4220944

104. INFORMAZIONI COMMERCIALI – DATI PERSONALI TRATTI DA PUBBLICI REGISTRI – CONSENSO DELL'INTERESSATO – ESONERO.

Il trattamento di dati personali tratti da pubblici registri è lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice.

doc. web n. 4221093

LUGLIO

2 luglio

105. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI – INTERESSE PUBBLICO – INSUSSISTENZA – FONDATEZZA.

Deve essere accolta la richiesta di rimozione, dai risultati rinvenibili mediante motore di ricerca generalista, di un *url* contente un articolo relativo ad un provvedimento di sospensione cautelare del ricorrente dall'esercizio dell'attività di agente di cambio, quando i fatti risultano obsoleti per il tempo trascorso (13 anni) e la notizia risulta priva di interesse pubblico in ragione dell'intervenuto provvedimento di ritorno *in bonis* a suo tempo disposto dall'organo di vigilanza e della mancata iscrizione del ricorrente nel ruolo degli agenti di cambio per raggiunti limiti di età.

doc. web n. 4337107

106. INFORMAZIONI COMMERCIALI – DATI PERSONALI TRATTI DA PUBBLICI REGISTRI – CONSENSO DELL'INTERESSATO – ESONERO.

Il trattamento di dati personali tratti da pubblici registri è lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice.

doc. web n. 4346417

8 luglio

107. ORDINANZA INGIUNZIONE – ADOZIONE SUCCESSIVA ALLA CANCELLAZIONE DAI PUBBLICI REGISTRI – REVOCA.

Deve essere revocata l'ordinanza ingiunzione emessa successivamente alla cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, in quanto tale cancellazione provoca l'estinzione della società rendendola giuridicamente inesistente.

doc. web n. 4948209

108. ACCESSO AI DOCUMENTI BANCARI – ACCESSO AI DATI PERSONALI – DIFFERENZA.

Si deve distinguere tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari effettuata ai sensi dell'art. 119 del Testo unico bancario, che implica il diritto di ottenere copia integrale della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, e la richiesta avanzata ai sensi degli artt. 7 e ss. del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei soli dati personali riferiti all'interessato contenuti nei medesimi documenti, come già delineato nelle Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela adottate dal Garante nel 2007.

doc. web n. 436760

109. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI – RICORSO – INTERESSE PUBBLICO – INSUSSISTENZA – FONDATEZZA.

Deve essere accolta la richiesta di rimozione, dai risultati rinvenibili mediante motore di ricerca generalista, di un *url* relativo ad un *post* su di un *blog*, quando i fatti ivi riportati risultino obsoleti per il tempo trascorso (circa dieci anni), nonché privi di interesse pubblico sia in relazione al ruolo (non pubblico) rivestito dal ricorrente, sia in relazione alla circostanza che i fatti non sono mai stati oggetto di un dibattito tale da giustificare la permanenza in rete del predetto *post*. (Nel caso di specie, una direttrice di una scuola internazionale privata aveva ricevuto un isolato commento negativo, peraltro anonimo, su di un blog risalente a dieci anni prima).

doc. web n. 4348885

110. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI – RICORSO – RUOLO DELL'INTERESSATA NELLA VITA PUBBLICA – SUSSISTENZA – INFONDATEZZA.

Deve essere dichiarata l'infondatezza della richiesta di rimozione, dai risultati rinvenibili mediante motore di ricerca generalista, degli *url* relativi ad articoli di stampa qualora i fatti narrati risultino molto recenti nonché risultino di interesse pubblico in quanto inerenti ad una vicenda giudiziaria strettamente connessa alla professione di medico tuttora esercitata dal ricorrente.

23 luglio

111. DIFFUSIONE DATI PERSONALI – ATTIVITÀ LAVORATIVA GIÀ CESSATA – CORRETTEZZA, FINALITÀ ED ESATTEZZA DEL DATO – VIOLAZIONE.

La diffusione, mediante distribuzione di una *brochure* promozionale, dei dati personali di un agente di commercio da parte della società con cui lo stesso aveva in precedenza collaborato costituisce una violazione dei principi di liceità, correttezza, finalità ed esattezza del dato di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), b) e c), del Codice qualora le informazioni ivi contenute siano espressamente riferite ad un periodo temporale successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione tra interessato e titolare del trattamento.

doc. web n. 4337592

30 luglio

112. I. SOGGETTO PUBBLICO – COMUNICAZIONE DATI PERSONALI – BASE NORMATIVA O NEGOZIALE – ASSENZA – ILLICEITÀ.

L'inoltro da parte di una pubblica amministrazione a tutto il personale di un documento contenente i dati personali di alcuni dipendenti, tra cui i compensi accessori erogati in favore di questi ultimi, costituisce una violazione degli artt. 11, comma 1, lett. a), e 19, comma 3, del Codice qualora tale modalità comunicativa non sia prevista da alcuna fonte normativa o negoziale.

(Nel caso di specie, benché il contratto collettivo di comparto prevedesse specifici diritti di informazione sindacale, in esso non era in alcun modo previsto che i dati personali in questione potessero costituire oggetto di tale comunicazione).

doc. web n. 4278610

II. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA – DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI – ASSENZA DI SPECIFICO OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE – ILLICEITÀ.

La diffusione, attraverso il proprio sito istituzionale, dei compensi accessori erogati da una pubblica amministrazione ad alcuni dipendenti costituisce una violazione degli artt. 11, comma 1, lett. a) e 19, comma 3, del Codice qualora la normativa vigente – compreso il d.lgs. n. 33/2013 (cd. "decreto trasparenza") – non ne preveda uno specifico obbligo di pubblicazione.

doc. web n. 4278610

113. ESERCIZIO DEI DIRITTI – INTERPELLO PREVENTIVO – OMISSIONE – RICORSO – INAMMISSIBILITÀ.

Deve essere dichiarato inammissibile un ricorso ai sensi dell'art. 148 del Codice qualora le richieste in esso contenute non siano state previamente avanzate con l'interpello di cui all'art. 146.



114. INFORMAZIONI COMMERCIALI – DATI PERSONALI TRATTI DA PUBBLICI REGISTRI – CONSENSO DELL'INTERESSATO – ESONERO.

Il trattamento di dati personali tratti da pubblici registri è lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice.

doc. web n. 4370969

SETTEMBRE

10 settembre

115. VIDEOSORVEGLIANZA – OMESSA INFORMATIVA – RIMOZIONE AD OPERA DI TERZI IGNOTI – OMESSA PROVA – ILLICEITÀ.

La carenza assoluta di prova relativamente all'asserita rimozione ad opera di terzi ignoti dell'informativa relativa all'operatività di un sistema di videosorveglianza non consente di escludere la responsabilità del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981.

doc. web n. 4645571

116. DATI RELATIVI A CONDIZIONI DI SALUTE – AUTORIZZAZIONE NORMATIVA AL TRATTAMENTO – DIFETTO – ILLICEITÀ.

È illecito il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute effettuato dal Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria consistente nella richiesta di indicazione, nei certificati attestanti lo stato di malattia del proprio personale, della diagnosi relativa alla predetta malattia; l'art. 20 del Codice, infatti, stabilisce che il trattamento in questione, posto in essere da parte di soggetti pubblici, è consentito solo se autorizzato da una espressa disposizione di legge, che nel caso di specie difetta.

doc. web n. 4612268

117. VIDEOSORVEGLIANZA – INFORMATIVA MINIMA – TITOLARE DEL TRATTAMENTO – ASSENZA DI INDICAZIONE – ILLICEITÀ.

La sola mancata indicazione del titolare del trattamento nell'informativa semplificata riferita ad un impianto di videosorveglianza sostanzia di per sé la condotta omissiva sanzionata dall'art. 161 del Codice.

17 settembre

118. VIDEOSORVEGLIANZA – INFORMATIVA MINIMA – INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE – FINALITÀ.

È inidonea l'informativa che non soddisfa i requisiti minimi previsti dall'art. 13 del Codice e dal provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, quali l'indicazione del titolare del trattamento e la finalità perseguita con il medesimo.

doc. web n. 4846736

119. TRATTAMENTO DATI SALUTE – NORMA DI LEGGE – ASSENZA – ILLICEITÀ.

È illegittimo, per contrasto con l'art. 20 del Codice, l'obbligo imposto con provvedimento amministrativo al personale di polizia penitenziaria in servizio presso una casa circondariale, consistente nell'indicare nei certificati attestanti lo stato di malattia, oltre alla prognosi, anche la diagnosi; al fine, infatti, di operare un qualsivoglia trattamento di dati sensibili (tra i quali rientrano anche i dati relativi alle condizioni di salute) la predetta norma prevede che sia necessaria una espressa disposizione di legge che, nel caso di specie, difetta.

doc. web n. 4642360

120. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI – RICORSO – ARTICOLO SU FATTI RECENTI E DI PUBBLICO INTERESSE – INFONDATEZZA.

Deve essere dichiarata l'infondatezza della richiesta di rimozione, dai risultati rinvenibili mediante motore di ricerca generalista, degli *url* relativi ad articoli di stampa qualora i fatti narrati risultino recenti nonché di pubblico interesse in quanto riguardanti un'indagine giudiziaria tuttora in corso che ha coinvolto un consistente numero di persone.

provv. n. 484/2015 - doc. web n. 4371280

121. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI – INTERESSE PUBBLICO ED ATTUALITÀ – SUSSISTENZA – RIGETTO.

La richiesta di rimozione di alcuni *url* relativi ad articoli di stampa dai risultati rinvenibili mediante motore di ricerca generalista deve essere rigettata qualora le notizie pubblicate risultino attuali e di pubblico interesse, riguardando un'indagine giudiziaria ancora in corso che ha coinvolto un consistente numero di persone.

24 settembre

122. I. ALBO PRETORIO *ONLINE* – PROVVEDIMENTI CHE EROGANO BENEFICI ECONOMICI – DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE – DIFFUSIONE – ILLICEITÀ.

La pubblicazione nell'albo pretorio *online* presente sul sito istituzionale di un soggetto pubblico dei provvedimenti con cui è stata disposta la liquidazione di contributi economici a favore di persone affette da disturbi psichiatrici, contenenti nome e cognome dei soggetti beneficiari, rappresenta una diffusione dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, effettuata in violazione dell'art. 22, comma 8, del Codice.

doc. web n. 4364539

II. ALBO PRETORIO *ONLINE* – PROVVEDIMENTI CHE EROGANO BENEFICI ECONOMICI – DATI PERSONALI ECCEDENTI – DIFFUSIONE – ILLICEITÀ.

La pubblicazione nell'albo pretorio *online* presente sul sito istituzionale di un soggetto pubblico dei provvedimenti con cui è stata disposta la liquidazione di contributi economici a favore di persone affette da disturbi psichiatrici, contenenti dati dei soggetti beneficiari quali luogo di nascita, codice fiscale, numero di conto corrente e banca su cui accreditare le somme, rappresenta una diffusione dati personali eccedenti, in violazione dell'art. 11, comma 1, lett. d), del Codice.

doc, web n. 4364539

123. I. *FORM ONLINE* – OBBLIGO DI RENDERE INFORMATIVA – SUSSISTENZA.

I *form* di raccolta dati presenti sul sito *internet* di un'azienda, predisposti in modo tale da consentire agli utenti l'inserimento di informazioni che rientrano nella definizione di dato personale, comportano sempre l'obbligo di rendere idonea informativa. **doc. web n.** 4642465

II. PUBBLICAZIONE FOTO *ONLINE* – CONSENSO – NECESSITÀ.

Per procedersi alla pubblicazione su siti *web* di fotografie ritraenti soggetti in luogo privato ma aperto al pubblico è necessario acquisire il previo consenso scritto, libero ed informato dei rispettivi interessati. **doc. web n.** 4642465

124. FORM ONLINE – RACCOLTA DATI PERSONALI – INFORMATIVA – OBBLIGO.

All'interessato devono essere previamente forniti tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice, attinenti allo specifico

trattamento di dati personali che ci si accinge ad effettuare, non potendo essere rimesso allo stesso il compito di individuare (o indovinare) tutte le informazioni necessarie.

(Nel caso di specie il trattamento consisteva nella raccolta dei dati personali effettuata tramite un form online).

doc. web n. 4642524

125. I. FORM ONLINE – OBBLIGO DI PREVIA INFORMATIVA – INDEROGABILITÀ.

A fronte di un trattamento di dati personali gli interessati devono sempre essere previamente informati da parte del titolare del trattamento circa gli elementi di cui all'art. 13 del Codice, e tale obbligo non viene meno neanche quando i dati siano forniti spontaneamente dagli utenti.

doc. web n. 4645626

II. FORM ONLINE – FRUIZIONE DI SERVIZI – CONSENSO – ESONERO.

L'assenza di consenso specifico alla raccolta di dati personali tramite form online per l'esclusiva finalità di ottenere un servizio non costituisce una violazione dell'art. 23 del Codice, in quanto il trattamento effettuato non richiede l'acquisizione di un consenso da parte degli interessati ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. b) del Codice.

(Nel caso di specie le predette finalità consistevano nella richiesta di informazioni e nell'effettuazione di prenotazioni).

doc. web n. 4645626

126. DIRITTO ACCESSO – ELEMENTI TECNICO VALUTATIVI PERIZIA MEDICO LEGALE – DIFFERIMENTO TEMPORANEO – LEGITTIMITÀ.

È legittimo il differimento temporaneo del diritto di accesso previsto dall'art. 7 qualora lo stesso sia relativo agli elementi tecnico valutativi della perizia contenenti dati personali del ricorrente e sia limitato al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio per far valere un diritto in sede giudiziaria.

OTTOBRE

1 ottobre

127. DETENUTI – DATI SENSIBILI RACCOLTI A FINI INVESTIGATIVI – UTILIZZO A FINI DISCIPLINARI – ILLICEITÀ.

L'utilizzo a fini disciplinari da parte della Direzione di una casa circondariale di dati idonei a rivelare lo stato di salute di alcuni detenuti, raccolti dalla polizia giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, è illecito se il trattamento in questione non è previsto da alcuna delle fonti di cui all'art. 20, comma 2, del Codice ed agli interessati non è stata previamente fornita informativa in ordine a tale specifico utilizzo.

(Nel caso di specie, peraltro, non risultava nemmeno acquisita, da parte della polizia giudiziaria, l'autorizzazione dell'a.g. alla comunicazione dei dati in questione in favore della direzione della casa circondariale, richiesta dall'art. 116 c.p.p. e rilevante ai fini della valutazione in ordine alla liceità del trattamento ai sensi dell'art. 11 del Codice).

doc. web n. 4429647

128. I. FORM ONLINE – PLURALITÀ DI FINALITÀ – CONSENSO UNICO E OBBLIGATO – ILLICEITÀ.

L'acquisizione di un unico consenso per una molteplicità di finalità di trattamento dei dati personali tra loro eterogenee costituisce una violazione degli artt. 23 e 130 del Codice in quanto l'obbligo di accettazione delle condizioni indicate nell'informativa non risulta né libero né specifico con riferimento ad ognuna delle predette finalità. (Nel caso di specie il rilascio del consenso per finalità promozionali, nonché di comunicazione a terzi, era unico e obbligato al fine di poter completare l'iscrizione ad un servizio online dedicato alla ricerca di lavoro).

doc. web n. 4452896

II. FORM ONLINE - INFORMATIVA - COMPLETEZZA.

Un'informativa presente su un *form online* viola l'art. 13 del Codice se non menziona gli elementi indicati dalla disposizione in parola, tra cui rientrano la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati per le diverse finalità, l'individuazione del titolare del trattamento o la specificazione che i dati possono essere trasmessi ad altro soggetto che li tratti per finalità diverse.

doc. web n. 4452896

129. DATI SENSIBILI – CONSENSO SCRITTO – ILLICEITÀ.

È illecito il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute effettuato per finalità mediche da parte di un esercente la professione sanitaria, senza documentare il consenso né con atto scritto dell'interessato né con annotazione dell'esercente stesso, in violazione dell'articolo 23 del Codice.

doc. web n. 4656425

130. I. FORM RACCOLTA DATI – IDONEA INFORMATIVA – NECESSITÀ.

I *form* di raccolta dati presenti sul sito *internet* di un'azienda, predisposti in modo tale da consentire agli utenti l'inserimento di informazioni che rientrano nella definizione di dato personale, comportano sempre l'obbligo di rendere idonea informativa.

doc. web n. 4611905

II. FORM RACCOLTA DATI – FINI PROMOZIONALI – LIBERO CONSENSO – CASELLA PREFLAGGATA – INIDONEITÀ.

È illecito il trattamento a fini promozionali di dati acquisiti tramite *form* presente sul sito *internet* di un'azienda quando la casella con cui si esprime il consenso risulti già "preflaggata", in violazione dell'art. 23, comma 3, del Codice, che prescrive la libertà del consenso prestato. **doc. web n.** 4611905

131. DIRITTO ACCESSO – ELEMENTI TECNICO VALUTATIVI PERIZIA MEDICO LEGALE – DIFFERIMENTO TEMPORANEO – LEGITTIMITÀ.

È legittimo il differimento temporaneo del diritto di accesso previsto dall'art. 7 qualora lo stesso sia relativo agli elementi tecnico valutativi della perizia contenenti dati personali del ricorrente e sia limitato al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio per far valere un diritto in sede giudiziaria.

(Nel caso di specie, pur in assenza al momento di un contenzioso legale formalizzato, di fronte alla interposizione di un legale fiduciario tra i ricorrenti e l'assicurazione, quest'ultima aveva fornito copia delle perizie medico-legali in suo possesso, oscurando le parti contenenti indicazioni valutative).

doc. web n. 4430459

132. DOCUMENTI BANCARI – ACCESSO AI DATI PERSONALI DEL CONIUGE DEFUNTO – LEGITTIMITÀ – OSCURAMENTO DEI DATI DI TERZI – NECESSITÀ.

La richiesta dell'interessata di comunicazione da parte della banca dei dati personali del coniuge defunto contenuti in alcuni documenti da essa detenuti deve essere qualificata come richiesta di accesso ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 9, comma 3, del Codice: in questo

caso la comunicazione può avvenire, ai sensi dell'art. 10, anche mediante trasposizione dei medesimi dati su supporto cartaceo o informatico, purché siano previamente oscurati gli eventuali dati personali relativi a terzi.

doc. web n. 4430497

8 ottobre

133. FORM RACCOLTA DATI ONLINE – OBBLIGO DI RENDERE INFORMATIVA – SUSSISTENZA.

I *form* di raccolta dati presenti sul sito *internet* di un'azienda, predisposti in modo tale da consentire agli utenti l'inserimento di informazioni che rientrano nella definizione di dato personale, comportano sempre l'obbligo di rendere idonea informativa.

doc. web n. 4667543

134. I. TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO – SOGGETTO PUBBLICO O PERSONA GIURIDICA – DISCIPLINA DEL CODICE – *LEX SPECIALIS*.

Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso, ai sensi dell'art. 28 del Codice; ne consegue che l'eventuale procedimento sanzionatorio amministrativo deve essere avviato nei confronti di tale soggetto, anziché nei confronti dell'autore materiale dell'illecito, in ragione della specialità della disciplina del Codice rispetto alle previsioni della l. n. 689/1981.

doc. web n. 4703344

II. TRATTAMENTO ILLECITO – NOTIFICAZIONE DELLA CONTESTAZIONE – INDIVIDUAZIONE DEL DIES A QUO – DATA DELL'ACCERTAMENTO – PROVVEDIMENTO DEL GARANTE – COINCIDENZA.

La data di adozione di un provvedimento del Garante che accerta l'illiceità di un trattamento generalmente rappresenta il *dies a quo* per la notificazione della relativa contestazione al trasgressore in quanto coincide con la data in cui sono state acquisite e valutate dall'organo accertatore tutte le circostanze di fatto e gli elementi di diritto rilevanti ai fini dell'identificazione della condotta sanzionata quale illecito amministrativo.

doc. web n. 4703344

135. INFORMAZIONI COMMERCIALI – ASSOCIAZIONE SOCIO DI MAGGIORANZA A FALLIMENTO S.R.L. – LEGITTIMITÀ.

Deve essere dichiarata infondata la richiesta di cancellazione dei dati riferiti al ricorrente, proprietario del 50% delle quote di una s.r.l., che

risultino associati al fallimento della medesima società, in ragione della rilevanza della posizione rivestita all'interno della compagine sociale ed in conformità ai principi contenuti nel Codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, sottoscritto dai soggetti operanti nel relativo settore in data 3 settembre 2015.

doc. web n. 4468918

136. SISTEMA INFORMAZIONI CREDITIZIE – DATI PERSONALI TRATTI DA PUBBLICI REGISTRI – CONSENSO DELL'INTERESSATO – ESONERO.

Il trattamento di dati personali tratti da pubblici registri è lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del Codice.

doc. web n. 4582823

137. ARCHIVIO *ONLINE* – VICENDA GIUDIZIARIA – DECRETO DI ARCHIVIAZIONE – INTEGRAZIONE DELLA NOTIZIA – NECESSITÀ.

Deve essere accolto il ricorso volto ad ottenere la rettificazione/ integrazione di una notizia di stampa concernente una vicenda giudiziaria presente in un archivio storico *online* qualora l'interessato comprovi gli sviluppi della notizia producendo il decreto di archiviazione relativo alla propria posizione.

doc. web n. 4598023

138. ARCHIVI *ONLINE* – AGGIORNAMENTO DEI DATI – DEINDICIZZAZIONE – NON LUOGO A PROVVEDERE

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso qualora l'editore resistente, in relazione ad un articolo pubblicato nell'archivio *online* di un quotidiano, abbia provveduto all'aggiornamento del medesimo richiamando l'intervenuta pronuncia di un decreto di archiviazione, nonché alla sua deindicizzazione.

doc. web n. 4598077

15 ottobre

139. TURNI DI SERVIZIO E ASSENZE – DIFFUSIONE MEDIANTE AFFISSIONE IN BACHECA PUBBLICA – ASSENZA DI PRESUPPOSTO NORMATIVO – ILLICEITÀ.

La diffusione di dati personali mediante affissione in una bacheca posta sulla strada pubblica dell'elenco riportante i turni di servizio degli agenti di polizia municipale e l'indicazione dei motivi dell'assenza costituisce una violazione dell'art. 19, comma 3, del Codice in quanto tale diffusione è avvenuta in assenza di un presupposto normativo che la potesse giustificare.

provv. n. 538/2015

140. ARCHIVIO *ONLINE* – VICENDA GIUDIZIARIA – SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE – INTEGRAZIONE DELLA NOTIZIA – NECESSITÀ.

Deve essere accolto il ricorso volto ad ottenere l'integrazione/aggiornamento di una notizia di stampa concernente una vicenda giudiziaria presente in un archivio storico *online* qualora l'interessato comprovi gli sviluppi della notizia producendo la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.

doc. web n. 4598173

141. ARCHIVI *ONLINE* – RICHIESTA DEINDICIZZAZIONE – SUSSISTENZA DI INTERESSE PUBBLICO ED ATTUALITÀ DELLE INFORMAZIONI – RIGETTO.

Deve essere dichiarato infondato il ricorso relativamente alla richiesta di deindicizzazione di alcuni articoli pubblicati nell'archivio *online* di un quotidiano qualora esso riporti la notizia di un fatto per il quale sussiste un interesse pubblico alla conoscenza anche in ragione del non ampio lasso di tempo trascorso dai fatti.

(Nel caso di specie il ricorrente risultava coinvolto in una vicenda giudiziaria per un presunto movimento illecito di denaro in relazione alle attività della banca del Vaticano e i fatti contestati risalivano al luglio 2012).

doc. web n. 4598219

142. CONSOB – PUBBLICAZIONE DELIBERA – ESPRESSA PREVISIONE NORMATIVA – LEGITTIMITÀ.

È lecita la pubblicazione per estratto (contenente esclusivamente dati idonei, pertinenti e non eccedenti) di una delibera sanzionatoria sul sito istituzionale di un soggetto pubblico, qualora tale pubblicazione sia espressamente prevista dalla legge.

(Nel caso di specie la Consob, al fine di adempiere gli scopi propri della vigilanza sugli operatori del mercato, aveva pubblicato, per finalità informative, sul proprio sito istituzionale una delibera sanzionatoria con la quale un promotore finanziario era stato radiato dal proprio albo professionale).

doc. web n. 4487727

143. I. *DOSSIER* SANITARIO – ACCESSO AI DATI PERSONALI – INFORMAZIONI SUGLI INCARICATI – DOCUMENTAZIONE ACCESSI EFFETTUATI – DIRITTO ALLA COMUNICAZIONE.

Un'azienda sanitaria deve fornire, su richiesta dell'interessato, le indicazioni sugli incaricati che hanno trattato i suoi dati personali per

finalità di prevenzione, diagnosi e cura e/o per le finalità amministrative cui ciascuno è formalmente preposto, nonché la documentazione afferente gli accessi effettuati sul *dossier* sanitario al medesimo intestato, in conformità a quanto previsto nelle "*Linee guida in materia di dossier sanitario*".

doc. web n. 4598259

II. ACCESSO AI DATI PERSONALI – PRESENTAZIONE DEL RICORSO – COMPLETAMENTO SUCCESSIVO DEL RISCONTRO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso volto ad ottenere l'accesso ai dati personali qualora il titolare del trattamento fornisca un sufficiente riscontro all'interessato integrando nel corso del procedimento le incomplete informazioni fornite a seguito dell'interpello preventivo.

doc. web n. 4598259

22 ottobre

144. I. *DOSSIER* SANITARIO – INFORMATIVA – CONTENUTI.

Il modello di informativa fornito da un'azienda sanitaria con riferimento al trattamento dei dati personali effettuato mediante *dossier* sanitario ai sensi delle "Linee guida in materia di dossier sanitario" deve, tra le altre cose, contenere l'indicazione di: finalità amministrative correlate alla cura; suo eventuale utilizzo nell'ambito delle prestazioni sanitarie erogate in forma intramuraria; diritti di cui all'art. 7 del Codice; diritto alla visione degli accessi; modalità per la revoca del consenso e per l'oscuramento di alcuni eventi sanitari; responsabili del trattamento o modalità attraverso cui conoscerne l'elenco.

doc. web n. 4449114

II. DOSSIER SANITARIO – FINALITÀ DI CURA – ACCESSO – PERSONALE SANITARIO COINVOLTO NEL PROCESSO DI CURA – TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLA CURA.

L'accesso al *dossier* sanitario di un paziente per finalità di cura deve essere consentito al solo personale sanitario coinvolto nello specifico processo di cura e per il tempo strettamente necessario alla cura. **doc. web n.** 4449114

III. DOSSIER SANITARIO – FINALITÀ AMMINISTRATIVE CORRELATE ALLA CURA – ACCESSO – PERSONALE AMMINISTRATIVO PREPOSTO – LIMITAZIONE ALLE INFORMAZIONI INDISPENSABILI.

L'accesso al dossier sanitario di un paziente per finalità amministrative

correlate alla cura deve essere consentito al solo personale amministrativo preposto all'assolvimento di specifici obblighi e comunque con riferimento alle sole informazioni indispensabili ad assolvere a tali obblighi.

doc. web n. 4449114

145. DATI BIOMETRICI – TRATTAMENTO EFFETTUATO DA ENTE LOCALE PER FINALITÀ DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE – ASSENZA DI SPECIFICHE RAGIONI CHE NE GIUSTIFICHINO L'UTILIZZO – OMESSA NOTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO – ILLICEITÀ.

È illecito il trattamento di dati biometrici (nella fattispecie di impronte digitali) dei dipendenti, effettuato da un ente locale per finalità di ordinaria gestione del rapporto di lavoro, in assenza di specifiche ragioni che giustifichino il ricorso a tale modalità di rilevazione delle presenze in luogo di altri e diversi strumenti automatizzati adatti a realizzare legittimi obiettivi di efficienza nell'attività di gestione del personale. Tale trattamento risulta, pertanto, svolto in violazione dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, nonché del principio di liceità in ragione della mancata notificazione al Garante.

doc. web n. 4430740

146. VERIFICA BIOMETRICA PRESENZE – *ENROLLMENT* – OBBLIGO PREVIA NOTIFICA DEL TRATTAMENTO – SUSSISTENZA.

La realizzazione, nell'ambito di un sistema biometrico di rilevazione delle presenze, della sola fase di *enrollment* (ovvero di acquisizione delle impronte digitali degli interessati e della loro trasformazione in un codice alfanumerico, convertendole in un *template* utile ai successivi confronti) comporta già di per sé l'obbligo di previa notifica del trattamento ai sensi degli artt. 37 e 38, comma 1, del Codice, a prescindere dalla messa in esercizio vera e propria del predetto sistema.

doc. web n. 4630919

147. ENTE LOCALE – GRADUATORIA PROVE INTERMEDIE – DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI – PREVISIONE REGOLAMENTO COMUNALE – INIDONEITÀ.

Una disposizione regolamentare comunale non costituisce idonea base normativa per consentire, ai sensi dell'art. 19 comma 3, del Codice, la diffusione dei dati personali contenuti nella graduatoria dei soggetti partecipanti alle prove intermedie di una procedura concorsuale mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del predetto ente locale.

doc. web n. 4630996

148. VIDEOSORVEGLIANZA – INFORMATIVA MINIMA – INIDONEITÀ.

L'informativa è inidonea qualora sia priva dell'indicazione del titolare e delle finalità del trattamento in violazione dell'art. 13 del Codice e di quanto previsto dal provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

doc. web n. 4612091

149. ACCESSO AI DOCUMENTI BANCARI – ACCESSO AI DATI PERSONALI – DIFFERENZA.

È infondato il ricorso volto ad ottenere inequivocabilmente la copia di documenti bancari e non la comunicazione dei dati personali riferiti all'interessato contenuti nella documentazione bancaria.

Si deve, infatti, distinguere tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari effettuata ai sensi dell'art. 119 del Testo unico bancario, che implica il diritto di ottenere copia integrale della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, e la richiesta avanzata ai sensi degli artt. 7 e ss. del Codice, volta ad ottenere, invece, la comunicazione in forma intellegibile dei soli dati personali riferiti all'interessato contenuti nei medesimi documenti.

doc. web n. 4604768

150. I. ARCHIVI *ONLINE* – INTERESSE PUBBLICO – SUSSISTENZA – LICEITÀ.

Deve essere dichiarato infondato il ricorso relativamente alla richiesta di cancellazione e/o trasformazione in forma anonima di un articolo contenente dati personali e pubblicato nell'archivio *online* di un quotidiano, qualora esso sia riferito a notizie di interesse pubblico sia in relazione al tempo della sua pubblicazione che attualmente per ragioni di ricerca storica.

doc, web n. 4605133

II. ARCHIVI *ONLINE* – PUBBLICO FUNZIONARIO – ATTUALITÀ DELLE INFORMAZIONI – INTERESSE PUBBLICO – SUSSISTENZA.

Deve essere dichiarato infondato il ricorso relativamente alla richiesta di deindicizzazione di un articolo pubblicato nell'archivio *online* di un quotidiano qualora esso riporti fatti relativi ad una vicenda giudiziaria conclusasi di recente e per i quali sussiste un interesse

pubblico alla conoscenza degli stessi anche in ragione del ruolo pubblico rivestito dal ricorrente.

(Nel caso di specie il ricorrente, funzionario del fisco, aveva promesso una più favorevole valutazione del verbale di contestazione in cambio di un kit da sub).

doc. web n. 4605133

151. RICORSO – TITOLARE DEL TRATTAMENTO – ERRONEA INDIVIDUAZIONE – INAMMISSIBILITÀ.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro persona diversa dal titolare del trattamento, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 147 e 148 del Codice.

provv. n. 562/2015 - doc. web n. 4605189

152. ACCESSO A DOCUMENTI CONTENENTI DATI PERSONALI – ACCESSO AI DATI PERSONALI CONTENUTI IN DOCUMENTI – DISTINZIONE.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso volto ad ottenere la trasmissione di copia della documentazione detenuta dal titolare del trattamento; la richiesta di accesso a documenti contenenti dati personali non rientra, infatti, nell'ambito dell'istanza che può essere avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, volta ad ottenere la diversa comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all'interessato contenuti nei medesimi documenti.

(Nel caso di specie la richiesta promossa nei confronti di un condominio riguardava la polizza assicurativa condominiale, il registro anagrafe condominiale, i provvedimenti giurisdizionali in contenziosi in cui è stato parte il condominio, gli estratti del conto corrente condominiale, le fotografie allegate ad una relazione redatta da un tecnico incaricato dal condominio avente ad oggetto lavori di impermeabilizzazione della copertura dell'edificio).

doc. web n. 4622795

29 ottobre

153. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI – PATTEGGIAMENTO PER GRAVI REATI – ATTINENZA CON ATTUALE ATTIVITÀ LAVORATIVA – RIGETTO.

Deve essere dichiarata l'infondatezza della richiesta di rimozione, dai risultati rinvenibili mediante motore di ricerca generalista, degli *url* relativi ad articoli di stampa qualora i fatti narrati riguardino reati di particolare gravità commessi dal ricorrente nello svolgimento della propria attività lavorativa, affine a quella attualmente svolta, e tenuto altresì conto che le vicende giudiziarie che ne sono scaturite si sono concluse soltanto in epoca recente con sentenza di patteggiamento.

(Nel caso di specie l'interessato continuava ad operare nel medesimo settore commerciale, ancorché passando dal ruolo di amministratore legale a quello di addetto alle vendite, ed era stato destinatario di una sentenza di patteggiamento con riferimento a reati fiscali e di usura).

doc. web n. 4622890

154. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI DELLA RICERCA – RICHIESTA GIÀ ACCOLTA DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso qualora il gestore del motore di ricerca abbia già accolto la richiesta di rimozione degli *url* dai propri risultati di ricerca essendo venuto meno l'interesse pubblico alla diffusione della notizia in conseguenza dell'ampio lasso di tempo trascorso dalla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il ricorrente e della dichiarazione giudiziale di estinzione dei relativi reati intervenuta da diversi anni.

provv. n. 568/2015 - doc. web n. 4634776

155. ARCHIVIO *ONLINE* – RICHIESTA INTEGRAZIONE DELLA NOTIZIA – PROVA DEGLI SVILUPPI – ACCOGLIMENTO.

Deve essere accolto il ricorso volto ad ottenere l'integrazione/ aggiornamento di una notizia di stampa concernente una vicenda giudiziaria presente in un archivio storico *online* qualora l'interessato comprovi adeguatamente gli sviluppi della stessa.

doc. web n. 4634931

156. CRONACA GIUDIZIARIA – RICHIESTA CANCELLAZIONE – SUSSISTENZA DI INTERESSE PUBBLICO ED ATTUALITÀ DELLE INFORMAZIONI – RIGETTO.

Deve essere dichiarato infondato il ricorso relativamente alla richiesta di cancellazione di alcuni articoli pubblicati su di un quotidiano qualora essi riportino la notizia di un fatto per il quale sussiste un interesse pubblico alla conoscenza, anche in ragione del non ampio lasso di tempo trascorso dallo svolgimento dei fatti e della relativa vicenda giudiziaria ancora pendente.

(Nel caso di specie il ricorrente, pubblico ufficiale, risultava coinvolto in una vicenda giudiziaria per presunto reato di stalking, pedofilia e pedopornografia, ed i fatti contestati risalivano a circa quattro anni prima).

NOVEMBRE

5 novembre

157. I. VIDEOSORVEGLIANZA – INFORMATIVA MINIMA – INDICAZIONI DI TITOLARE E FINALITÀ – ASSENZA – ILLICEITÀ.

Un cartello recante l'informativa minima di cui al provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza del'8 aprile 2010 viola l'art. 13 del Codice qualora non riporti l'indicazione né del titolare né della finalità del trattamento.

doc. web n. 4889792

II. TITOLARE DEL TRATTAMENTO – DESIGNAZIONE FORMALE DEL RESPONSABILE – VIOLAZIONE DEL CODICE – SANZIONE – IMPUTABILITÀ AL RESPONSABILE.

Il responsabile del trattamento deve essere sanzionato in via amministrativa in relazione a un trattamento di dati personali qualora risulti accertato che questi abbia omesso di svolgere i compiti che il titolare gli aveva formalmente delegato tramite specifiche istruzioni ai sensi dell'art. 29 del Codice.

(Nel caso di specie tali compiti consistevano nell'affissione dei cartelli informativi in corrispondenza dell'impianto di videosorveglianza installato nei locali dell'attività).

doc. web n. 4889792

158. ACCESSO AI DOCUMENTI ASSICURATIVI – ACCESSO AI DATI PERSONALI – DIFFERENZA.

La richiesta di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali contenuti in documenti amministrativi, avanzata ai sensi dell'art. 7 del Codice, differisce rispetto alla richiesta di accesso a documenti contenenti dati assicurativi effettuata ai sensi dell'art. 146 del Codice delle assicurazioni private: a questo fine, la disposizione di cui all'art. 10, comma 4, del Codice, che consente al titolare di fornire riscontro attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti, rappresenta solo una modalità diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l'istanza di accesso ai dati personali in un'istanza di accesso a documenti.

doc. web n. 4649881

159. CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA – ISCRIZIONE GARANTI E FIDEIUSSORI – LICEITÀ.

Deve ritenersi lecito, in quanto conforme agli obblighi di segnalazione

previsti dal Testo unico in materia bancaria, il trattamento dei dati personali di garanti e fideiussori effettuato al fine di censire i medesimi nell'anagrafe della Centrale dei rischi in relazione alla specifica qualità da loro rivestita.

(Nel caso di specie un istituto bancario aveva segnalato la società alla Centrale rischi della Banca d'Italia per il mancato pagamento delle rate di un finanziamento ad essa concesso. Garanti e fideiussori della stessa società erano stati parimenti indicati in anagrafe, ma esclusivamente in virtù del predetto legame con la debitrice).

doc. web n. 4649953

160. INFORMAZIONI COMMERCIALI – ASSOCIAZIONE SOCIO A FALLIMENTO S.R.L. – LEGITTIMITÀ.

Deve essere dichiarata infondata la richiesta di cancellazione dei dati riferiti al ricorrente, amministratore unico e proprietario del 30% delle quote di una s.r.l., che risultino associati al fallimento della medesima società, in considerazione della rilevanza della posizione rivestita nella compagine sociale.

doc. web n. 4650080

12 novembre

161. I. ALBO PRETORIO *ONLINE* – GRADUATORIA ASSUNZIONE DISABILI E CATEGORIE PROTETTE – DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE – DIFFUSIONE – ILLICEITÀ.

La pubblicazione nell'albo pretorio *online* presente sul sito istituzionale di un ente locale della graduatoria relativa all'assunzione di soggetti disabili e appartenenti ad altre categorie protette, contenente nomi e cognomi dei soggetti interessati, rappresenta una diffusione dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuata in violazione dell'art. 22, comma 8, del Codice.

doc, web n. 4622356

II. ALBO PRETORIO *ONLINE* – GRADUATORIA ASSUNZIONE DISABILI E CATEGORIE PROTETTE – DATI PERSONALI ECCEDENTI – DIFFUSIONE – ILLICEITÀ.

La pubblicazione nell'albo pretorio *online* presente sul sito istituzionale di un ente locale della graduatoria relativa all'assunzione di soggetti disabili e appartenenti ad altre categorie protette, contenente anche il codice fiscale dei singoli soggetti beneficiari, rappresenta una diffusione dati personali eccedenti, in violazione dell'art. 11, comma 1, lett. d), del Codice.

162. I. ALBO PRETORIO *ONLINE* – GRADUATORIA ASSUNZIONE DISABILI – DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE – DIFFUSIONE – ILLICEITÀ.

La pubblicazione nell'albo pretorio *online* presente sul sito istituzionale di un ente locale della graduatoria relativa all'assunzione di soggetti disabili, contenente nomi e cognomi dei soggetti interessati, rappresenta una diffusione dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuata in violazione dell'art. 22, comma 8, del Codice.

doc. web n. 4601094

II. ALBO PRETORIO *ONLINE* – GRADUATORIA ASSUNZIONE DISABILI – DATI PERSONALI ECCEDENTI – DIFFUSIONE – ILLICEITÀ.

La pubblicazione nell'albo pretorio *online* presente sul sito istituzionale di un ente locale della graduatoria relativa all'assunzione di soggetti disabili, contenente anche dati dei soggetti beneficiari quali la rispettiva percentuale di invalidità civile o derivante da causa di lavoro, la presenza del coniuge, il numero di figli a carico nonché il reddito, rappresenta una diffusione dati personali eccedenti, in violazione dell'art. 11, comma 1, lett. d), del Codice.

doc. web n. 4601094

163. GRADUATORIA – SITO ISTITUZIONALE DI SOGGETTO PUBBLICO – DIFFUSIONE DI DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE – ILLICEITÀ.

Il divieto per i soggetti pubblici di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute di cui all'art. 22, comma 8, del Codice vige anche laddove la pubblicazione degli atti ad essi relativi sia prevista da specifiche disposizioni di settore: deve pertanto dichiararsi illecita la pubblicazione di graduatorie riferite a soggetti disabili sul sito istituzionale di una pubblica amministrazione.

doc, web n. 4727186

164. TRATTAMENTO DATI PERSONALE DIPENDENTE – GEOLOCALIZZAZIONE – MISURE MINIME DI SICUREZZA – OMISSIONE – ILLICEITÀ.

Il trattamento dei dati personali relativi ai propri dipendenti è illecito ove non siano state adottare le misure minime di sicurezza previste dall'art. 33 del Codice.

(Nel caso di specie la Croce Rosa Italiana trattava i dati personali dei propri dipendenti tramite geolocalizzazione. Tale trattamento veniva effettuato tramite un computer preposto a tale scopo, mediante l'utilizzo di una parola chiave composta da solo cinque caratteri invece degli otto previsti dalla regola n.5 dell'Allegato B al Codice in materia di protezione dei dati personali).

165. I. VIDEOSORVEGLIANZA – VISIONE IN TEMPO REALE DELLE IMMAGINI – PROVVEDIMENTO GENERALE DEL GARANTE – APPLICABILITÀ.

Il provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 si applica anche qualora il sistema consenta la visione in tempo reale delle immagini.

doc. web n. 4845862

II. VIDEOSORVEGLIANZA – PROVEDIMENTO GENERALE DEL GARANTE – APPLICAZIONE – IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERESSATI – NECESSITÀ.

Il provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 si applica purché il sistema consenta l'identificazione dei soggetti ripresi.

doc. web n. 4845862

166. VIDEOSORVEGLIANZA – INFORMATIVA – IMPUTABILITÀ DELL'OMISSIONE – CARENZA – ARCHIVIAZIONE.

Deve essere disposta l'archiviazione del procedimento sanzionatorio qualora il titolare del trattamento, in relazione all'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Codice e di quanto previsto dal provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, abbia dimostrato che l'assenza della medesima non era a lui imputabile ai sensi dell'art. 3, l. n. 689/1981.

(Nel caso di specie è stata data idonea prova nel corso del procedimento del fatto che l'informativa fosse stata in realtà correttamente apposta, ma che era stata successivamente rimossa da ignoti, come attestato dalla specifica nota del servizio manutenzione redatta in data precedente all'ispezione).

provv. n. 595/2015

167. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI – TEMPO TRASCORSO – MANCATO COINVOLGIMENTO INTERESSATO – ACCOGLIMENTO.

Deve essere accolta la richiesta di rimozione, dai risultati rinvenibili mediante motore di ricerca generalista utilizzando come parametro il nominativo dell'interessato, di un *url* relativo ad un articolo di stampa qualora i fatti narrati siano risalenti nel tempo ed associati ad un episodio di cronaca rispetto al quale non risulti alcun tipo di coinvolgimento del medesimo.

168. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI – RICORSO – LUNGO TEMPO TRASCORSO – INSUSSISTENZA INTERESSE PUBBLICO – FONDATEZZA.

Deve essere accolta la richiesta di rimozione, dai risultati rinvenibili mediante motore di ricerca generalista, di un *url* relativo ad un sito sul quale vengono riportate notizie relative a presunte attività illecite del ricorrente ed ad asserite relazioni dello stesso con ambienti vicini alla mafia russa, tenuto conto del lasso di tempo trascorso dall'inserimento delle notizie, peraltro anonime, sul sito in questione (circa 8 anni) nonché del contenuto delle stesse che, a prescindere dal loro eventuale carattere diffamatorio, risulta privo di qualunque interesse pubblico che ne giustifichi la permanenza in rete in quanto non è mai stato oggetto di dibattito pubblico, né è mai stato confermato da alcuna successiva notizia di avvio di azioni giudiziarie. doc. web n. 4656604

169. ACCESSO DATORE DI LAVORO A *PC* AZIENDALE – OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO – IDONEA TUTELA DATI PERSONALI – RIGETTO.

Deve essere dichiara infondata l'opposizione al trattamento dei dati contenuti in un pc aziendale nel caso in cui siano state effettuate dal datore di lavoro soltanto verifiche selettive volte a individuare, nell'hard disk contenuto in un pc utilizzato dall'amministratore del sistema, l'eventuale presenza di files riservati ottenuti attraverso l'accesso abusivo ai pc di altri dipendenti e siano state adottate tutte le ulteriori misure necessarie a garantire la tutela dei dati personali del dipendente eventualmente presenti sul predetto pc.

18 novembre 17

170. I. SERVIZI *ONLINE* – EROGAZIONE DEL SERVIZIO – FINALITÀ ULTERIORI – CONSENSO SPECIFICO.

Il trattamento di dati personali da parte dei privati per finalità diverse da quella di erogazione del servizio (o di altra finalità di tipo contrattuale) è ammesso, ai sensi degli artt. 23, comma 3, e 130, commi 1 e 2, del Codice, solo dopo la previa acquisizione di un consenso espresso, libero, informato e specifico, con riferimento a trattamenti chiaramente individuati e documentato per iscritto; di conseguenza, le attività di invio di comunicazioni promozionali per conto proprio e/o per conto terzi, di profilazione dei dati personali raccolti nonché di loro comunicazione a soggetti terzi per le loro finalità promozionali, necessitano di un previo distinto consenso, in quanto ciascuna di esse costituisce una diversa attività di trattamento dei dati.

II. SERVIZI *ONLINE* – INDIVIDUAZIONE TEMPI DI CONSERVAZIONE – NECESSITÀ.

I dati personali oggetto di trattamento devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. e), del Codice; di conseguenza il titolare del trattamento, nell'ambito della sua autonomia organizzativa e tenendo conto delle legittime finalità perseguite nonché della natura e tipologia dei dati trattati, deve individuare adeguati tempi di conservazione dei dati, alla scadenza dei quali dovrà provvedere alla loro immediata cancellazione o anonimizzazione permanente.

doc. web n. 4487559

171. FORM *ONLINE* – TRATTAMENTO ULTERIORE PER FINALITÀ DI *MARKETING* – ATTIVITÀ IN CONCRETO NON ESPLETATA – IRRILEVANZA.

Il trattamento di dati per finalità commerciali necessita, ai sensi dell'art. 23 del Codice, di un consenso libero e specifico rispetto alla finalità per la quale i dati vengono raccolti e descritti nell'apposita informativa, senza che possa assumere rilievo la circostanza secondo la quale l'attività di *marketing* non sia mai stata effettuata.

doc. web n. 4893198

172. FORM *ONLINE* – TRATTAMENTI ULTERIORI – CONSENSO OBBLIGATORIO – ILLICEITÀ.

È illecito il trattamento dei dati personali effettuato mediante un *form* di raccolta dati personali presente in un sito *internet* che preveda un consenso obbligatorio per il perseguimento di finalità ulteriori rispetto a quella per i quali i dati erano stati conferiti (quali ad es. l'invio di comunicazioni commerciali o la comunicazione dei dati raccolti a terzi), in violazione del principio di specificità del consenso per ciascun distinto trattamento di cui all'art. 23, comma 3, del Codice.

doc. web n. 4893611

173. RICORSO – RISCONTRO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso qualora la parte resistente fornisca adeguato riscontro alle richieste dell'interessato successivamente alla presentazione del medesimo.

174. OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO FINALITÀ DI MARKETING – RICORSO – ADESIONE SPONTANEA – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere su un ricorso volto alla cessazione del trattamento per finalità promozionali qualora il titolare del trattamento affermi, con dichiarazione di cui l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice, di aver provveduto a registrare la rappresentata opposizione.

doc. web n. 4664424

175. OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO – MOTIVI LEGITTIMI – MANCATA INDICAZIONE – RICORSO – INFONDATEZZA.

Deve essere dichiarato infondato il ricorso volto alla cessazione del trattamento ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a), del Codice qualora il ricorrente, sia nell'atto di ricorso che nel corso del procedimento, ometta di indicare i motivi legittimi in base ai quali ha esercitato il diritto.

(Nel caso di specie il diritto di opposizione veniva esercitato con riferimento ai dati personali raccolti previa acquisizione del consenso e rinvenibili nei video realizzati dal resistente ed oggetto di diffusione sul canale telematico professionale "Youtube" afferente a quest'ultimo).

doc. web n. 4664482

26 novembre

176. TRATTAMENTO DI DATI BIOMETRICI – NOTIFICAZIONE – OBBLIGATORIETÀ.

Il sistema di rilevamento biometrico che rileva parte dell'impronta dell'interessato e la trasforma in un codice alfanumerico tramite il c.d. *enrollment*, convertendola in un *template*, comporta un trattamento di dati personali di cui all'art. 4, co. 1, lett. b), per il quale è previsto l'obbligo di notificazione al Garante ex art. 37, co. 1, lett. a).

doc. web n. 4538440

177. I. ATTIVAZIONE SCHEDE TELEFONICHE – OMESSA INFORMATIVA – ILLICEITÀ.

L'attivazione di una pluralità di schede telefoniche nei confronti di un singolo, inconsapevole interessato, configura la violazione dell'art. 13 del Codice per non aver reso allo stesso idonea informativa.

doc. web n. 4885517

II. ILLECITO PENALE – ILLECITO AMMINISTRATIVO – ASSENZA DI CONNESSIONE – COMPETENZA DEL GARANTE.

Il Garante è competente a definire il procedimento sanzionatorio amministrativo relativo alla violazione di una disposizione compresa tra quelle richiamate dall'art. 167 del Codice se l'autorità giudiziaria,

ritenendo non sussistente la connessione con il corrispondente reato, dispone la trasmissione degli atti per la contestazione della predetta violazione amministrativa, ai sensi degli artt. 14, comma 3, e 24 della l. n. 689/1981.

doc. web n. 4885517

178. ARCHIVIO *ONLINE* – INTERESSE PUBBLICO – SUSSISTENZA – LICEITÀ.

Non risulta illecito il trattamento di dati personali effettuato mediante la pubblicazione di un articolo nell'archivio storico *online* di una testata, qualora lo stesso sia stato a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione e riguardo a fatti di interesse pubblico; in tale caso l'inserimento nel predetto archivio storico rientra tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica e può essere legittimamente effettuato senza il consenso dell'interessato.

doc. web n. 4664815

DICEMBRE

2 dicembre

179. ATTIVITÀ GIORNALISTICA – OMISSIONE INFORMATIVA – LIMITI.

L'esimente prevista dall'articolo 2 del codice deontologico dei giornalisti che prevede la possibilità di omettere l'informativa nei casi in cui sussistano «rischi per la incolumità del giornalista o impossibilità all'esercizio della funzione informativa» non può essere riferita a casi nei quali le informazioni vengono acquisite attraverso un mero artificio consistito nell'aver utilizzato identità e voce di una persona amica, inducendo così fraudolentemente l'interlocutore a manifestare considerazioni del tutto confidenziali, rispetto alle quali anche il personaggio pubblico deve poter avere una legittima aspettativa di riservatezza.

doc. web n. 4634594

180. I. RILEVAZIONE DI DATI BIOMETRICI – NOTIFICAZIONE AL GARANTE – OBBLIGO.

L'utilizzo di un sistema volto a rilevare parzialmente le impronte digitali dei dipendenti, trasformandole in un codice alfanumerico tramite il cd. *enrollment* e successivamente convertendo le stesse in un *template*, comporta un trattamento di dati personali di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), del Codice: in tale ipotesi sussiste, pertanto,

l'obbligo di notificazione al Garante di cui all'art. 37, comma 1, lett. a), del Codice.

doc. web n. 4988135

II. RILEVAZIONE DI DATI BIOMETRICI – ACCESSO ANCHE AD AREE NON SENSIBILI – VERIFICA PRELIMINARE – OBBLIGO.

L'utilizzo di un sistema di rilevazione delle impronte digitali dei dipendenti a fini di rilevazione delle presenze necessita di essere previamente sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante ai sensi dell'art. 17 del Codice qualora lo stesso si discosti da quanto prescritto dal Garante nelle specifiche Linee guida.

(Nel caso di specie tale sistema non veniva utilizzato limitatamente alle "aree sensibili" ma anche ad altri locali nei quali le maggiori esigenze di sicurezza non erano giustificate).

doc. web n. 4988135

III. RILEVAZIONE DI DATI BIOMETRICI – CONSENSO DOCUMENTATO – NECESSITÀ.

La sottoscrizione per ricevuta a fronte della consegna del *badge* contenente un *template* ricavato dall'acquisizione di un dato biometrico non può essere assimilata all'acquisizione del consenso documentato per iscritto al trattamento dei dati biometrici di cui all'art. 23 del Codice.

doc. web n. 4988135

181. RICORSO – RISCONTRO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso qualora la parte resistente fornisca adeguato riscontro alle richieste dell'interessato successivamente alla presentazione del medesimo.

doc. web n. 4668537

182. INFORMAZIONI COMMERCIALI – CANCELLAZIONE – RICORSO – DATI ESATTI E PERTINENTI – INFONDATEZZA.

Deve essere dichiarato infondato il ricorso volto a ottenere la cancellazione della segnalazione relativa ad un fallimento da un sistema di informazioni commerciali qualora risulti che le informazioni trattate dal titolare siano esatte, pertinenti e non eccedenti rispetto al fine perseguito, nel rispetto dell'art. 11 comma 1, lett. c) e d), del Codice.

(Nel caso di specie si trattava di dati pienamente corrispondenti alle informazioni storiche presenti nel Registro delle imprese da cui erano state tratte).

183. RICORSO AL GARANTE – PERSONA GIURIDICA – CARENZA DI LEGITTIMAZIONE – INAMMISSIBILITÀ.

La modifica operata dall'art. 40, comma 2, del d.l. n. 201/2011, alle definizioni di "dato personale" ed "interessato" contenute nell'art. 4 del Codice, ha sottratto all'ambito di applicazione della disciplina in materia di dati personali le persone giuridiche le quali, pertanto, non possono esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e ss. del codice, né con interpello preventivo, né con ricorso al Garante.

provv. n. 637/2015

184. RICHIESTA COMUNICAZIONE DATI PERSONALI – CAMPIONE BIOLOGICO – DISPONIBILITÀ ALLA VISIONE VETRINO DA ALTRO SPECIALISTA – SUFFICIENTE RISCONTRO.

Costituisce valido riscontro alla richiesta di comunicazione in forma intellegibile dei dati personali "relativi all'esame istopatotogico di un campione biologico prelevato ... nel corso di un intervento chirurgico" la disponibilità manifestata dall'azienda sanitaria a concedere in visione il relativo campione biologico ovvero ad inviarlo ad un patologo di fiducia per un eventuale secondo parere o revisione diagnostica.

doc. web n. 4671534

185. ESERCIZIO DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 – PROCEDIMENTO PENALE IN CORSO – INAMMISSIBILITÀ.

È inammissibile il ricorso relativo ai diritti di cui all'art. 7 del codice, qualora i dati personali in relazione ai quali si intende esercitare i predetti diritti siano oggetto di un giudizio pendente dinanzi alla autorità giudiziaria; infatti, in tal caso ogni valutazione sull'utilizzabilità degli atti contenenti i dati personali riferiti al ricorrente è rimessa esclusivamente alla valutazione della autorità giudiziaria adita, ai sensi dell'art. 160, co. 6 del Codice.

(Nel caso di specie una azienda, temendo il possibile trafugamento di dati aziendali, aveva conservato due email sospette inviate dall'indirizzo di posta elettronica aziendale di un dipendente, nei cui confronti pendeva – all'epoca del ricorso – il relativo giudizio per i reati di "accesso abusivo ad un sistema informatico" e "rivelazione di segreto professionale").

doc. web n. 4671588

10 dicembre

186. VIDEOSORVEGLIANZA – VISIONE ESCLUSIVAMENTE IN TEMPO REALE – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI – CONFIGURABILITÀ – INFORMATIVA – OBBLIGO.

La registrazione/conservazione o meno delle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza non influisce sulla configurabilità di

un trattamento di dati personali che, ai sensi dell'art. 4, comma l, lett. a), del Codice e per effetto di quanto previsto dal provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza del 2010, si realizza anche nel caso in cui le immagini vengano unicamente visionate in tempo reale: ciò rende pertanto necessaria un'idonea informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, anche nella forma semplificata prevista dal provvedimento generale sopra richiamato.

187. ATTI RELATIVI AD INTERROGAZIONE PARLAMENTARE – RICHIESTA DEINDICIZZAZIONE – CAMERA DEPUTATI – ORGANO COSTITUZIONALE – INAMMISSIBILITÀ.

Deve essere dichiarata inammissibile la richiesta rivolta alla Camera dei Deputati di deindicizzazione degli atti relativi ad una interrogazione parlamentare, non trovando in questo caso applicazione le disposizioni del Codice in tema di accesso; i trattamenti di dati personali effettuati dagli organi costituzionali, infatti, sono disciplinati dagli stessi in conformità ai rispettivi ordinamenti, nell'ambito della sfera di autonomia riservata loro dalla Costituzione.

188. FINALITÀ DI POLIZIA – TRATTAMENTO DATI PERSONALI – ESERCIZIO DEI DIRITTI – ESCLUSIONE.

La qualificazione di un luogo come "sito sensibile" ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 7/2015 consente i conseguenti trattamenti di dati personali da parte degli organi di pubblica sicurezza per le finalità di polizia ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, escludendo di conseguenza l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7.

(Nel caso di specie le autorità di pubblica sicurezza avevano effettuato dei controlli preventivi sugli accrediti emessi a favore di lavoratori temporaneamente assegnati ad aree collocate all'interno del sito espositivo Expo 2015).

doc. web n. 4672188

provv. n. 646/2015

189. I. RAPPORTO DI LAVORO – TRATTAMENTO DATI PERSONALI DEL CONGIUNTO – NECESSITÀ PER VALUTAZIONE BENEFICI DI LEGGE – LEGITTIMITÀ.

Deve essere dichiarato infondato il ricorso relativamente alla richiesta di cancellazione e blocco dei dati personali del minore congiunto del lavoratore, legittimamente trattati dal datore di lavoro per permettergli di godere dei benefici di legge (nel caso di specie i congedi di cui alla legge n. 104/1992), come previsto al punto 8.6.

delle Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico.

doc. web n. 4679243

II. RAPPORTO DI LAVORO – TRATTAMENTO DATI PERSONALI DEL CONGIUNTO – ECCEDENZA – ILLEGITTIMITÀ.

Il trattamento dei dati personali relativi al congiunto del lavoratore (nome, cognome, data di nascita e condizione di handicap), consistente nell'inserimento degli stessi all'interno del *software* utilizzato per la gestione del personale, risulta eccedente in quanto il datore di lavoro si sarebbe dovuto limitare a registrare nel sistema informatico in questione l'avvenuta fruizione da parte del lavoratore dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992, senza indicare i predetti dati personali.

doc. web n. 4679243

17 dicembre

190. I. SOGGETTO PUBBLICO – SITO ISTITUZIONALE – DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI – ASSENZA DI PRESUPPOSTO NORMATIVO – ILLICEITÀ.

La possibilità per un qualsiasi utente di consultare i dati personali di tutti coloro che si sono registrati sul portale di un'azienda sanitaria per usufruire di alcuni servizi *online* rappresenta una diffusione illecita di dati personali per violazione dell'art. 19, comma 3, del Codice in quanto effettuata in assenza di un idoneo presupposto normativo.

(Nel caso di specie era possibile per chiunque inserire nei campi di ricerca avanzata, collocati in un'area pubblica del sito, porzioni di nomi e cognomi di interessati per visualizzarne una serie di informazioni personali quali cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, numero di telefono).

doc. web n. 4630534

II. SOGGETTO PUBBLICO – SERVIZI *ONLINE* – IDENTIFICAZIONE INFORMATICA – ACCESSO NON AUTORIZZATO – MISURE DI SICUREZZA – NECESSITÀ.

L'utilizzo da parte di pubbliche amministrazioni di servizi in rete che richiedono l'identificazione informatica dell'utente ai fini di individuazione certa dell'identità, ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. n. 82/2005, può essere utilmente e lecitamente raggiunta consentendo al solo interessato di accedere alle informazioni personali che lo riguardano: devono pertanto essere adottate misure di sicurezza che riducano al minimo i rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

191. COMPRO ORO – RACCOLTA DATI PERSONALI – OBBLIGO INFORMATIVA – ESCLUSIONE.

Non è necessario rendere l'informativa di cui all'art. 13 del codice nei casi in cui il trattamento dei dati personali sia imposto da una specifica norma di legge.

(Nel caso di specie i dati personali dei clienti di un cd. "Compro Oro" venivano iscritti, senza previa informativa sulle finalità del trattamento, nell'apposito registro previsto dall'art. 128 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

doc. web n. 4934734

192. DATO PERSONALE – TRATTAMENTO – INFORMATIVA – OBBLIGO.

I dati relativi a nome e indirizzo *email* di un utente rientrano pienamente nella nozione di dato personale di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), del Codice, in quanto identificano o rendono identificabile anche indirettamente la persona cui si riferiscono: ciò rende pertanto necessario che il loro trattamento sia preceduto da un'idonea informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice.

doc. web n. 4912425

193. FORM ONLINE – RACCOLTA DATI – INFORMATIVA – ASSENZA – ILLICEITÀ.

È illecita la raccolta di dati personali degli utenti di un sito *web*, tramite apposito *form*, in assenza dell'informativa prevista dall'art. 13 del Codice.

doc. web n. 4943642

194. MOTORE DI RICERCA – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI – GRAVITÀ DEL FATTO – ATTUALITÀ – RIGETTO.

Deve essere dichiarata l'infondatezza della richiesta di rimozione, dai risultati rinvenibili mediante motore di ricerca generalista a partire dal nominativo dell'interessato, di alcuni *url* relativi ad articoli di stampa qualora i fatti narrati, nonostante il tempo trascorso, riguardino reati di particolare gravità commessi nello svolgimento della attività lavorativa del ricorrente e tenuto altresì conto che le vicende giudiziarie che ne sono scaturite si sono concluse soltanto in epoca recente.

doc. web n. 4679325

195. ISTITUTI BANCARI – TRATTAMENTO DATI PERSONALI – PERTINENZA RISPETTO AL RAPPORTO INTRATTENUTO – ASSENZA – ILLEGITTIMITÀ.

Il trattamento da parte di un istituto bancario di informazioni relative

ad azioni giudiziarie su immobili e ad un pignoramento immobiliare, acquisite da fonti pubbliche ed inerenti soggetti diversi dall'interessato, risulta eccedente e non pertinente al rapporto intrattenuto dal medesimo con il predetto istituto; il soggetto risulta infatti avere un semplice mandato ad operare in nome e per conto della propria madre, intestataria di un rapporto di conto corrente presso l'istituto. L'asserita finalità di gestione della procura non giustifica il trattamento in parola; per quanto, infatti, la stessa comprenda anche la facoltà di chiedere crediti, gli effetti degli atti giuridici posti in essere dal delegato ricadrebbero comunque sul delegante, di talché il trattamento di tali dati pregiudizievoli non avrebbe alcuna conseguenza sull'esecuzione delle operazioni delegate. L'acquisizione delle informazioni in questione, inoltre, non risulta giustificata nemmeno dalla sola dichiarazione di interesse all'apertura di un finanziamento resa dal predetto, in assenza di una formale richiesta in tal senso.

doc. web n. 4646370

196. CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA – SEGNALAZIONE NEGATIVA – LICEITÀ.

È lecita la segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia quando la stessa è originata da gravi inadempienze; l'obbligatorietà della segnalazione è, infatti, prevista in tali ipotesi dal Testo unico in materia bancaria e creditizia e dalle relative disposizioni di attuazione. **doc. web n. 4679583**

197. MARKETING – CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI – RICORSO – ADESIONE SPONTANEA – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso volto alla cancellazione dei dati personali e alla cessazione del trattamento per finalità promozionali qualora il titolare del trattamento affermi, con dichiarazione di cui l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice, che dai riscontri effettuati non risultano chiamate alle utenze telefoniche fissa e mobile del ricorrente, neanche da parte della propria rete di vendita.

doc. web n. 4699542

198. ASSICURAZIONI – PERIZIA MEDICO-LEGALE – ACCESSO AI DATI PERSONALI VALUTATIVI – DIFFERIMENTO – DIRITTO DI DIFESA.

Deve essere dichiarato infondato il ricorso volto all'accesso ai dati personali di tipo valutativo contenuti nelle perizie medico legali redatte in ambito assicurativo qualora il titolare del trattamento, tenuto conto della fase precontenziosa in cui allo stato si trovano le parti, invochi il differimento temporaneo del diritto di accesso ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e), del Codice al fine di non pregiudicare l'esercizio del proprio diritto di difesa.

doc. web n. 4699669

23 dicembre

199. DATI GIUDIZIARI – DIFFUSIONE – NORMA DI LEGGE O REGOLAMENTO – NECESSITÀ – OBBLIGHI PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE – DATI GIUDIZIARI NON PERTINENTI – ILLICEITÀ.

Il trattamento dei dati giudiziari da parte di privati è consentito solo per espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichi le rilevanti finalità di interesse pubblico dello stesso, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili; le disposizioni normative e regolamentari sulla trasparenza finanziaria e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico in relazione ad informazioni cd. "privilegiate" (ovvero quelle informazioni concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari, che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari) non costituiscono, però, base normativa idonea a consentire la diffusione di dati giudiziari inerenti fatti totalmente estranei alla persona giuridica che opera la pubblicazione degli stessi, considerato anche il ruolo non apicale ricoperto dall'indagato all'interno della società medesima.

doc. web n. 4702910

30 dicembre

200. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI – DECORSO DEL TEMPO – ESTINZIONE DEL REATO – FONDATEZZA.

Deve essere accolta la richiesta di rimozione, dai risultati rinvenibili mediante motore di ricerca generalista, degli *url* relativi ad alcuni articoli giornalistici, quando i fatti ivi riportati risultino ormai obsoleti per il tempo trascorso (oltre quindici anni) ed in relazione ai reati negli stessi descritti sia da tempo intervenuta una dichiarazione giudiziale di estinzione per decorso del termine normativamente previsto dalla pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti.

provv. n. 687/2015

201. INFORMAZIONI COMMERCIALI – OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO – RICORSO – DATI ESATTI E PERTINENTI – INFONDATEZZA.

Deve essere dichiarato infondato il ricorso in ordine all'opposizione al trattamento di informazioni relative a fallimenti all'interno dei

prodotti informativi presenti nei sistemi di informazione commerciale qualora esse risultino esatte, pertinenti e non eccedenti rispetto al fine perseguito, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) e d), del Codice. provv. n. 693/2015

202. DOCUMENTI BANCARI – ACCESSO AI DATI PERSONALI – CONSEGNA DI COPIA DEI DOCUMENTI – POSSIBILITÀ.

La richiesta dell'interessato di comunicazione da parte della banca dei propri dati personali contenuti in alcuni documenti da essa detenuti, avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, deve essere qualificata come richiesta di accesso ai dati personali e non come istanza di accesso ai documenti nonostante che il titolare, qualora l'estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, possa scegliere di fornire riscontro attraverso l'esibizione o la consegna in copia dei documenti contenenti i dati personali richiesti.

provv. n. 695/2015



GENNAIO

14 gennaio

203. ENTI LOCALI – PUBBLICAZIONE *WEB*ORDINANZA SINDACALE – DATI RELATIVI A CONDIZIONI DI SALUTE – ILLICEITÀ.

È illecita, per contrasto con il disposto dell'art. 22, comma 8, del Codice, la pubblicazione sul sito istituzionale di un ente locale di una ordinanza che contenga dati relativi alle condizioni di salute di un soggetto chiaramente identificato.

(Nel caso di specie si trattava di una ordinanza sindacale con cui veniva disposto un ricovero urgente per trattamento sanitario obbligatorio, con espressa indicazione dei dati anagrafici e di salute relativi all'interessato).

doc. web n. 4715499

204. STAMPA ONLINE – RICHIESTA DEINDICIZZAZIONE – VALUTAZIONE CONSEGUENZE NEGATIVE PER L'INTERESSATO – BILANCIAMENTO CON INTERESSE PUBBLICO – DECORSO DEL TEMPO E ESATTEZZA DELLE NOTIZIE – RILEVANZA.

La richiesta di deindicizzazione di un articolo di stampa *online* deve essere accolta quando nella relativa pagina *web* siano contenute notizie o informazioni le quali, pur avendo ad oggetto fatti di interesse pubblico, comportino un impatto sproporzionatamente negativo sull'interessato a causa del rilevante lasso di tempo trascorso dalla vicenda e della loro idoneità a generare un'impressione inesatta e fuorviante rispetto al medesimo.

doc. web n. 4714994

205. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI – CONTESTO, DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE E ASSENZA DI RUOLO PUBBLICO – RILEVANZA.

Deve essere accolta la richiesta di rimozione, dai risultati rinvenibili mediante motore di ricerca generalista, degli *url* relativi ad alcuni articoli giornalistici, quando le vicende narrate si siano svolte in un contesto particolarmente delicato, i dati trattati siano idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato e quest'ultimo non ricopra un ruolo tale da giustificare un interesse pubblico preminente all'informazione.

206. I. SITO *WEB* DI SOGGETTO PUBBLICO – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI – DIFFUSIONE DI DATI IDENTIFICATIVI – INFORMAZIONI SU STATO DI SALUTE O DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE – OSCURAMENTO – NECESSITÀ.

L'adempimento dell'obbligo di pubblicazione *online* da parte di soggetti pubblici rispetto agli atti di concessione di contributi economici, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013, esclude la diffusione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie qualora da questi sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, e deve inoltre tenere conto dei principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza.

doc. web n. 5141724

II. SITO WEB DI SOGGETTO PUBBLICO – DIFFUSIONE DI DATI IDENTIFICATIVI – SUPERAMENTO DEL TERMINE LEGALE – OSCURAMENTO – NECESSITÀ.

Il mantenimento di provvedimento di un soggetto pubblico sul proprio sito istituzionale oltre il periodo di pubblicazione previsto dalla disciplina di riferimento è subordinato all'adozione di opportuni accorgimenti finalizzati ad escludere l'identificabilità, anche indiretta, dei soggetti interessati, quale l'oscuramento dei dati e delle informazioni che li riguardano, in modo da inibire l'indicizzazione degli stessi attraverso motori di ricerca esterni ai siti degli enti medesimi.

doc. web n. 5141724

21 gennaio

207. I. SANZIONI AMMINISTRATIVE – POLIZIA GIUDIZIARIA – POTERE DI CONTESTAZIONE – SUSSISTENZA.

Il potere di contestazione delle violazioni del Codice punite con sanzioni amministrative spetta anche agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l. n. 689/1981, con l'unico limite che l'accertamento di predette violazioni avvenga solo nell'ambito di attività di controllo da loro effettuate anche per effetto di diverse norme.

doc. web n. 5406899

II. PROFESSIONE SANITARIA – TRATTAMENTO DATI SANITARI – ASSENZA DI CONSENSO – VIOLAZIONE – SANZIONE.

La mancata acquisizione del consenso in relazione a trattamenti

effettuati da esercenti le professioni sanitarie, anche nella forma semplificata di cui all'art. 81, comma 2, del Codice, costituisce una violazione riconducibile all'art. 23, e quindi sanzionabile in via amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 162, comma 2-bis, e 167, comma 1, del medesimo Codice.

doc. web n. 5406899

27 gennaio

208. I. GRADUATORIA – SITO ISTITUZIONALE DI SOGGETTO PUBBLICO – DIFFUSIONE DI DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE – ILLICEITÀ.

La diffusione delle graduatorie degli ammessi alle prove concorsuali riservate ai disabili contenenti i nominativi dei partecipanti, avvenuta tramite il sito *web* istituzionale di un soggetto pubblico, costituisce una diffusione illecita di dati idonei a rivelare lo stato di salute, in quanto viola l'art. 22, comma 8, del Codice.

doc. web n. 5184870

II. SANZIONE AMMINISTRATIVA – SANZIONE PENALE – AMBITI DISTINTI.

Gli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo di cui all'art. 162, comma 2-bis, del Codice sono qualitativamente diversi da quelli dell'illecito penale di cui all'art. 167 del Codice, in quanto il legislatore, nel regolare i due distinti ambiti sanzionatori, ha voluto individuare interessi pubblici compatibili ma diversi e li ha voluti tutelare disgiuntamente attraverso distinte norme.

(Nel caso di specie il trasgressore aveva obiettato che il fatto contestatogli non avesse cagionato alcun nocumento, elemento che tuttavia sostanzia solamente la condizione obiettiva di punibilità della fattispecie sanzionatoria penalistica).

doc. web n. 5184870

209. VIDEOSORVEGLIANZA – SUPERAMENTO TERMINE CONSERVAZIONE INDICATO DAL GARANTE – DIFETTO DI FABBRICAZIONE – RILEVANZA.

La conservazione delle immagini acquisite mediante un sistema di videosorveglianza per un periodo superiore ai sette giorni – consentiti dal provvedimento generale del Garante – non risulta giustificata ai sensi degli articoli 3 e 4 della l. n. 689/1981 da un presunto difetto di fabbricazione del prodotto, qualora lo stesso sia ovviabile usando l'ordinaria diligenza.

210. GRUPPI DI DISCUSSIONE *ONLINE* – RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DEI DATI – ACCOGLIMENTO RICHIESTA – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere su di un ricorso qualora il titolare abbia accolto la richiesta del ricorrente di cancellare i propri commenti originariamente postati in gruppi di discussione non accessibili da Internet.

(Nel caso di specie il titolare aveva provveduto a rendere disponibili in internet alcune conversazioni intrattenute dal ricorrente ed originariamente veicolate attraverso la diversa rete Usenet).

doc. web n. 4747510

211. I. *BLOG* – ATTIVITÀ GIORNALISTICA – DISCIPLINA DEL CODICE – APPLICABILITÀ.

La disciplina del Codice relativa ai trattamenti effettuati per finalità giornalistiche o ad esse equiparate risulta applicabile anche a un *blog* in quanto l'art. 136 del Codice estende l'applicazione delle disposizioni concernenti tale tipologia di trattamenti ad ogni altra attività di manifestazione del pensiero effettuata da soggetti anche non esercitanti professionalmente l'attività giornalistica.

provv. n. 29/2016

II. DIFFUSIONE PER GIORNALISMO – PERSONAGGIO PUBBLICO – ORIGINARIA DIFFUSIONE DA PARTE DELL'INTERESSATO – LICEITÀ.

La diffusione di informazioni giornalistiche concernenti le vicende sentimentali e giudiziarie di un personaggio pubblico, unitamente ai relativi commenti dell'autore, è lecita ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell'esercizio dell'attività giornalistica qualora tali notizie risultino previamente diffuse in parte dall'interessato, attraverso commenti pubblicati sul proprio sito *internet*, ed in parte da altri siti contenenti analoghi articoli giornalistici.

provv. n. 29/2016

212. RICHIESTA DI INFORMAZIONI DA PARTE DEL GARANTE – OMESSO RISCONTRO – VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA.

Il mancato riscontro, nei termini indicati, alla richiesta di informazioni formulata dall'Autorità ai sensi dell'art. 157 del Codice, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 164 del medesimo Codice.

FEBBRAIO

4 febbraio

213. I. SITO *WEB* DI SOGGETTO PUBBLICO – GRADUATORIA ASSUNZIONE DISABILI – DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE – DIFFUSIONE – ILLICEITÀ.

La pubblicazione sul sito istituzionale di un ente locale della graduatoria relativa all'assunzione di soggetti disabili, contenente i dati identificativi degli interessati, rappresenta una diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuata in violazione dell'art. 22, comma 8, del Codice.

doc. web n. 4912481

II. SITO *WEB* DI SOGGETTO PUBBLICO – GRADUATORIA ASSUNZIONE DISABILI – DATI PERSONALI ECCEDENTI – DIFFUSIONE – ILLICEITÀ.

La pubblicazione sul sito istituzionale di un ente locale della graduatoria relativa all'assunzione di soggetti disabili, contenente anche informazioni riferite agli interessati quali il punteggio derivante dall'anzianità, dal reddito e dal carico familiare, rappresenta una diffusione di dati personali eccedenti, in violazione dell'art. 11, comma 1, lett. d), del Codice.

doc. web n. 4912481

214. TRATTAMENTO DI DATI BIOMETRICI – NOTIFICAZIONE – OBBLIGATORIETÀ.

Il sistema di rilevamento biometrico che rileva parte dell'impronta dell'interessato e la trasforma in un codice alfanumerico tramite il c.d. *enrollment*, convertendola in un *template*, comporta un trattamento di dati personali di cui all'art. 4, co. 1, lett. b), del Codice per il quale è previsto l'obbligo di notificazione al Garante ex art. 37, co. 1, lett. a).

doc. web n. 5414841

215. MANCATO RISCONTRO AL GARANTE – DISGUIDI ORGANIZZATIVI – SANZIONABILITÀ.

I disguidi organizzativi nella gestione della posta addotti da un titolare del trattamento non sostanziano alcuno degli elementi di esclusione della responsabilità in relazione alla sanzione conseguente al mancato riscontro al Garante di cui all'art. 157 del Codice.

216. DIFFUSIONE DATI PERSONALI – MANCANZA CONSENSO – ILLEGITTIMITÀ.

La diffusione del nome e cognome di clienti morosi mediante affissione di tale elenco al balcone dello studio da parte di un esercente la professione medica è da considerarsi illegittima in assenza del consenso degli interessati.

doc. web n. 6074572

217. RISCONTRO SUCCESSIVO AL RICORSO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere qualora la parte resistente fornisca adeguato riscontro alle richieste dell'interessato, anche se successivamente alla presentazione del ricorso.

doc. web n. 4785459

218. I. ACCESSO AI DATI PERSONALI – RISCONTRO – MODALITÀ AGEVOLI.

Il riscontro ad una richiesta di accesso ai dati personali deve essere garantito da parte del titolare del trattamento attraverso modalità in grado di agevolare l'esercizio di tale diritto da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), del Codice.

(Nel caso di specie il titolare era un istituto bancario che aveva messo a disposizione la relativa documentazione presso i propri uffici situati nella sede centrale, modalità di riscontro non ritenuta idonea dal Garante).

doc. web n. 4832757

II. ACCESSO AI DATI PERSONALI – RICORSO – ASSENZA DI DATI – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere su un ricorso volto ad ottenere l'accesso ai dati personali qualora il titolare del trattamento affermi, con dichiarazione di cui l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice, che la documentazione richiesta non contiene i dati personali del ricorrente.

doc. web n. 4832757

219. DOCUMENTI BANCARI – RICHIESTA DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – ESERCIZIO DIRITTI ART. 7 CODICE.

La richiesta dell'interessato volta ad ottenere, da parte della banca, la comunicazione in forma intellegibile dei propri dati personali contenuti in un contratto di conto corrente e di apertura di credito, deve intendersi come esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice e non quale richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari effettuata ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario.

11 febbraio

220. I. VIDEOSORVEGLIANZA – INFORMATIVA – OBBLIGO.

La circostanza che un impianto di videosorveglianza sia normativamente imposto e siano stati positivamente conclusi tutti i controlli e le verifiche preliminari ad esso relativi non fa venir meno l'obbligo di rendere l'informativa agli interessati di cui all'art. 13 del Codice.

(Nel caso di specie il titolare del trattamento aveva erroneamente ritenuto che l'obbligo di installare il predetto sistema, previsto in un decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché la positiva conclusione della procedura di autorizzazione presso la Direzione territoriale del lavoro, lo esonerassero dall'obbligo di rendere l'informativa).

doc. web n. 5415001

II. VIDEOSORVEGLIANZA – FINALITÀ DI SICUREZZA DI UN ESERCIZIO COMMERCIALE – ATTIVITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA – ESTRANEITÀ.

La videosorveglianza di un esercizio commerciale per finalità di sicurezza non è riconducibile allo svolgimento delle attività di pubblica sicurezza per le quali l'art. 53 del Codice consente l'esonero dall'obbligo di informativa, in quanto predetta disposizione si riferisce esclusivamente ai trattamenti di dati personali posti in essere dal Centro di elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia, da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento.

doc. web n. 5415001

221. I. TITOLARE DEL TRATTAMENTO – MANCATA IDENTIFICAZIONE – RICORSO – INAMMISSIBILITÀ.

Qualora il ricorrente non abbia provveduto ad identificare il titolare del trattamento, il relativo ricorso deve essere dichiarato inammissibile. doc. web n. 4833107

II. MOTORE DI RICERCA – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI – INESATTEZZA DELLE NOTIZIE – MANCATA DIMOSTRAZIONE – RIGETTO.

La richiesta di rimozione di un *url* rinvenibile mediante motore di ricerca, fondata sulla natura diffamatoria dei relativi contenuti, deve essere rigettata qualora non appaia sufficientemente dimostrato che i dati personali contenuti nelle informazioni in questione siano inesatti in termini reali, come affermato anche dalle Linee guida in materia del WP29.

222. I. PUBBLICAZIONE DATI PERSONALI IN *SOCIAL NETWORK* – GIURISDIZIONE ITALIANA – CONFIGURABILITÀ – CONDIZIONI.

Deve essere ritenuto ammissibile il ricorso presentato nei confronti di un titolare con sede in altro Stato membro quando nel territorio nazionale operi comunque un'organizzazione stabile che svolga attività connesse quali, tra le altre, la fornitura di servizi di vendita di spazi pubblicitari *online* o attività di *marketing*.

(Nel caso di specie si sono ritenuti applicabili ad un social network con sede in Irlanda i criteri affermati dalla sentenza Weltimmo della Corte di Giustizia del 1 ottobre 2015 sul concetto di "stabilimento" previsto dalla Direttiva 95/46/CE).

doc. web n. 4833448

II. SOCIAL NETWORK – RICHIESTA DI ACCESSO A DATI PERSONALI DI FALSO ACCOUNT – ACCOGLIMENTO.

Deve essere accolta la richiesta volta ad ottenere l'accesso ai dati detenuti da un *social network* relativi ad un *account* aperto da parte di un soggetto terzo a nome (e senza il consenso) dell'interessato, trattandosi di informazioni, fotografie e contenuti che comunque si riferiscono alla sua persona.

doc. web n. 4833448

223. DEINDICIZZAZIONE – RICORSO – RESISTENTE DIVERSO DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO – INAMMISSIBILITÀ.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso volto ad inibire l'indicizzazione della pagina attraverso motori di ricerca esterni al sito web in cui la stessa è pubblicata qualora tale ricorso sia stato inoltrato nei confronti di un soggetto diverso dal gestore del sito medesimo.

doc. web n. 4837027

224. RICHIESTA CANCELLAZIONE DI DATI PERSONALI – TRATTAMENTO LECITO – RIGETTO.

L'utilizzo di dati personali tratti da fonti pubbliche al solo scopo di presentare una richiesta di accesso agli atti amministrativi non costituisce trattamento illecito dei dati in questione, tale da far ritenere fondata la richiesta di cancellazione degli stessi.

(Nel caso di specie il Segretario Nazionale di una Associazione che raggruppa diversi investigatori privati, nell'ambito delle iniziative volte al contrasto del fenomeno dell'abusivismo e della pubblicità ingannevole nel settore, aveva ottenuto mediante visura camerale i dati personali dell'amministratore unico di una società operante nel medesimo settore, al fine di procedere alla richiesta di accesso agli atti

relativi al rilascio della licenza prefettizia per lo svolgimento di investigazioni private).

doc. web n. 4837234

18 febbraio

225. MOTORE DI RICERCA ONLINE – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI – DECORSO DEL TEMPO – ESTINZIONE PENA – CARENZA INTERESSE EFFETTIVO ED ATTUALE ALLA DIFFUSIONE DELLA NOTIZIA – ACCOGLIMENTO.

Deve essere accolta la richiesta di rimozione, dai risultati rinvenibili mediante motore di ricerca generalista, di alcuni *url* relativi ad articoli concernenti un'operazione antidroga e il conseguente arresto dell'interessato per spaccio di sostanze stupefacenti, tenuto conto dell'insussistenza di un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, in ragione dell'ampio lasso di tempo trascorso dall'accadimento dei fatti (oltre dieci anni) e dell'intervenuta estinzione, a seguito di indulto, della pena irrogata.

doc. web n. 4798357

226. GEOLOCALIZZAZIONE – NOTIFICAZIONE – OBBLIGATORIETÀ.

Il sistema di geolocalizzazione che indica la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica comporta un trattamento di dati personali di cui all'art. 4, co. 1, lett. b), per il quale è previsto l'obbligo di notificazione al Garante ex art. 37, co. 1, lett. a), del Codice.

doc. web n. 5436298

227. I. VIOLAZIONE DEL CODICE – RICHIESTA DI ACCERTAMENTO – RICORSO – INAMMISSIBILITÀ.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso volto ad accertare la violazione di un provvedimento prescrittivo del Garante, in quanto richiesta estranea all'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice. (Nel caso di specie il ricorrente intendeva ottenere una declaratoria di violazione della prescrizione relativa alla comunicazione all'interessato da parte di una banca circa le operazioni di trattamento illecito effettuate dagli incaricati sui dati personali allo stesso riferiti, come prevista dal provvedimento generale del Garante del 12 maggio 2011 in tema di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie).

doc. web n. 4842022

II. RICORSO – ASSENZA DI INTERPELLO PREVENTIVO – INAMMISSIBILITÀ.

Deve essere dichiarato inammissibile un ricorso qualora la richiesta non sia stata sollevata in sede di interpello preventivo.

III. ACCESSO AI DATI PERSONALI DELL'INTERESSATO – DATI PERSONALI DI TERZI – NON CONOSCIBILITÀ.

Deve essere dichiarata infondata la richiesta di conoscere il nominativo del soggetto che abbia effettuato un accesso indebito ai dati personali del ricorrente in quanto l'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'art. 7 del Codice consente all'interessato di conoscere solo i dati personali a lui riferiti e non anche quelli riguardanti soggetti terzi.

(Nel caso di specie il ricorso era rivolto nei confronti di un istituto bancario e con riferimento all'accesso posto in essere da parte di un dipendente della stessa).

doc. web n. 4842022

228. ACCESSO AI DOCUMENTI BANCARI – ACCESSO AI DATI PERSONALI – DIFFERENZE.

Si deve distinguere tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, effettuata ai sensi dell'art. 119 del Testo unico bancario, e la richiesta avanzata ai sensi degli artt. 7 e ss. del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei soli dati personali riferiti all'interessato contenuti nei medesimi documenti, come già delineato nelle Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela adottate dal Garante nel 2007.

doc, web n. 4842304

25 febbraio

229. COMUNICAZIONI ELETTRONICHE – DATI DI TRAFFICO – CONSERVAZIONE PER FINALITÀ DI GIUSTIZIA – MISURE DI SICUREZZA – *STRONG AUTHENTICATION* E IDENTIFICAZIONE BIOMETRICA – NECESSITÀ.

Una società fornitrice di servizi di comunicazione elettronica che tratta dati di traffico conservati per finalità di accertamento e repressione dei reati è tenuta ad utilizzare specifici sistemi di autenticazione informatica basati su tecniche di *strong authentication* e, nello specifico, sistemi di riconoscimento biometrico per il controllo delle aree ad accesso selezionato, in linea con quanto prescritto, ai sensi dell'art. 17 del Codice, nel provvedimento generale Garante del 17 gennaio 2008.

doc. web n. 5431626

230. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – GIURISDIZIONE ITALIANA – CONFIGURABILITÀ – CONDIZIONI.

Deve essere ritenuto ammissibile il ricorso presentato nei confronti di un titolare con sede in altro Stato membro quando nel territorio nazionale operi comunque un'organizzazione stabile che svolga attività connesse quali, tra le altre, la fornitura di servizi di vendita di spazi pubblicitari *online* o attività di *marketing*.

(Nel caso di specie si sono ritenuti applicabili ad un social network con sede in Irlanda i criteri affermati dalla sentenza Weltimmo della Corte di Giustizia del 1 ottobre 2015 sul concetto di "stabilimento" previsto dalla Direttiva 95/46/CE).

doc. web n. 4881581

231. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI – FALSITÀ DELLE NOTIZIE – ACCOGLIMENTO.

Deve essere accolta la richiesta di rimozione, dai risultati rinvenibili mediante motore di ricerca generalista, di un *url* relativo ad un *post* su di un *blog* quando i fatti ivi riportati non rispettino il principio di verità inteso come correlazione rigorosa tra il fatto e la notizia.

doc. web n. 4881645

232. ESERCIZIO DEI DIRITTI – RICORSO – RICHIESTE ULTERIORI IN CORSO DI PROCEDIMENTO – INAMMISSIBILITÀ.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso con riferimento alle richieste avanzate nel corso di un procedimento già avviato.

(Nel caso di specie il ricorso principale era volto ad ottenere la rimozione degli url riferiti ad una notizia giornalistica, mentre le ulteriori richieste successivamente avanzate riguardavano un oggetto diverso e criteri di ricerca ulteriori spetto a quello originario, costituito dal nome e cognome dell'interessato).

doc. web n. 4881931

MARZO

3 marzo

233. SISTEMA DI INFORMAZIONE CREDITIZIA – PREAVVISO SEGNALAZIONE – NECESSITÀ.

Affinché l'iscrizione di informazioni creditizie di tipo negativo sia lecita è necessario che sia correttamente avvenuto il previo invio del sollecito di pagamento a fini di preavviso di segnalazione, così come previsto dall'art. 4, comma 7 del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

234. INTERPELLO PREVENTIVO – ASSENZA – RICORSO – INAMMISSIBILITÀ.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso qualora la richiesta non sia corredata della previa istanza di cui agli artt. 7 e 8 del Codice inviata dall'interessato al titolare del trattamento.

provv. n. 101/2016

235. DIRITTO DI ACCESSO – RICORSO AL GARANTE – OMESSO INTERPELLO PREVENTIVO – INAMMISSIBILITÀ.

Deve dichiararsi inammissibile il ricorso per il quale l'interessato non abbia previamente inviato al titolare del trattamento istanza di cui agli artt. 7 e 8 del Codice.

provv. n. 102/2016

236. RICORSO – TITOLARE DEL TRATTAMENTO – MANCATA INDIVIDUAZIONE – INAMMISSIBILITÀ.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso qualora la richiesta non indichi gli estremi identificativi del titolare del trattamento nei cui confronti il ricorso è proposto e al quale sia già stato inviato l'interpello preventivo.

provv. n. 103/2016

237. DIRITTO DI ACCESSO – RICORSO AL GARANTE – OMESSA SPECIFICAZIONE DATI OGGETTO DELLA RICHIESTA – RICHIESTA INERENTE DATI DI TERZI – INAMMISSIBILITÀ.

Deve dichiararsi inammissibile il ricorso che non contenga l'indicazione dei dati oggetto della richiesta di accesso o contenga l'indicazione di dati che non riguardino il ricorrente come previsto dall'art. 7 del Codice.

provv. n. 104/2016

10 marzo

238. PARTITI POLITICI – RACCOLTA FONDI CON MODALITÀ TELEFONICHE – TRATTAMENTO DATI SENSIBILI.

I dati personali derivanti dalla raccolta di fondi per campagne che promuovono la partecipazione alla vita politica, sia attraverso sms o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia, ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 149/2013, costituiscono dati sensibili in quanto risultano idonei a rivelare le opinioni o le preferenze politiche dei sovventori, in ragione del collegamento anche solo potenziale tra donatore e organizzazione beneficiaria.

239. INFORMAZIONE SINDACALE – LIMITI.

Ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che l'informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi, l'amministrazione pubblica può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili.

(In applicazione del predetto principio il Garante ha ritenuto illecita la trasmissione da parte di una p.a. alle organizzazioni sindacali del prospetto concernente le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dai singoli dipendenti).

doc. web n. 5423002

240. VIDEOSORVEGLIANZA – ASSENZA DI INFORMATIVA – ILLICEITÀ.

L'assenza di informativa rispetto a un impianto di videosorveglianza funzionante e idoneo a identificare le persone riprese costituisce una violazione dell'art. 13 del Codice.

doc. web n. 5431694

241. TITOLARE DEL TRATTAMENTO – RESPONSABILITÀ DELLA CONDOTTA ILLECITA – NOTIFICAZIONE – NULLITÀ.

Qualora il trattamento dei dati sia effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un altro organismo, titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Codice, è l'entità nel suo complesso che esercita un potere decisionale del tutto autonomo circa le finalità, le modalità del trattamento, compreso il profilo della sicurezza e non la persona fisica che concorre ad esprimere la volontà del titolare trattamento o è legittimato ad esprimerla all'esterno.

Pertanto, un verbale di contestazione risulta nullo quando, in tali ipotesi, il trasgressore viene individuato nella persona fisica.

provv. n. 114/2016

242. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO – ERRATA INDIVIDUAZIONE DEL DESTINATARIO DELLA SANZIONE – ARCHIVIAZIONE.

Ai sensi dell'art. 28 del Codice, qualora il trattamento sia effettuato nell'ambito di una persona giuridica, di una pubblica amministrazione o di un altro organismo, il titolare è l'ente nel suo complesso e non taluna delle persone fisiche che operano nella relativa struttura, concorrendo, in concreto, ad esprimerne la volontà o a manifestarla all'esterno; nei suoi confronti, pertanto, dovrà essere indirizzata l'eventuale contestazione relativa a violazioni del Codice *privacy*.

(In applicazione di tale principio il Garante ha provveduto ad archiviare una contestazione erroneamente effettuata nei confronti di una persona fisica piuttosto che nei confronti della persona giuridica nel cui ambito quest'ultima operava).

provv. n. 115/2016

243. I. PUBBLICAZIONE NOTIZIE SU *BLOG* – INTERESSE PUBBLICO – SUSSISTENZA – LICEITÀ.

Non risulta illecito il trattamento di dati personali effettuato mediante la pubblicazione di un articolo su di un *blog*, qualora lo stesso risulti collegato a notizie di cronaca che, pur riguardando in via diretta soggetti diversi dal ricorrente, siano relative a fatti di interesse pubblico tanto al tempo della sua pubblicazione, quanto attualmente per chi opera una ricerca relativa alla vicenda in questione; in tale caso la riproposizione dei medesimi rientra tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica e può essere legittimamente effettuata senza il consenso dell'interessato.

doc. web n. 4902671

II. PUBBLICAZIONE SU *BLOG* – RICHIESTA DI DEINDICIZZAZIONE – ASSENZA DI SVILUPPI – ACCOGLIMENTO.

Deve essere accolto il ricorso relativamente alla richiesta di deindicizzazione di un articolo pubblicato su di un *blog* qualora sia trascorso un lasso di tempo rilevante rispetto ai fatti oggetto di cronaca e non si rilevino successivi seguiti della vicenda con riguardo al ricorrente.

doc, web n. 4902671

244. I. RICORSO – AGGIORNAMENTO, RETTIFICAZIONE, INTEGRAZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI – ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO – INFONDATEZZA.

Devono rigettarsi le richieste di aggiornamento, rettificazione, integrazione e cancellazione dei dati relativi ad un contratto di fornitura idrica di cui è contestata la titolarità, se il ricorrente non ha provato l'inesattezza dei medesimi, detenuti in ragione di un precedente rapporto contrattuale intrattenuto col ricorrente per la medesima utenza, ai cui obblighi quest'ultimo ha continuato ad adempiere fino alla contestazione degli addebiti.

II. RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE IMPUTATE – COMPETENZA AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

La richiesta di rimborso delle somme versate per consumi idrici erroneamente imputati non rientra fra le competenze del Garante e può essere fatta valere esclusivamente dinanzi all'autorità giudiziaria. doc. web n. 4902803

245. MOTORE DI RICERCA ONLINE – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI DELLA RICERCA – VALUTAZIONE CONSEGUENZE NEGATIVE PER L'INTERESSATO – BILANCIAMENTO CON INTERESSE PUBBLICO – DECORSO DEL TEMPO E ESATTEZZA DELLE NOTIZIE – RILEVANZA.

La richiesta di rimozione di un *url* dai risultati rinvenibili mediante motore di ricerca generalista deve essere accolta quando nelle relative pagine *web* siano contenute notizie o informazioni le quali, pur avendo ad oggetto fatti di interesse pubblico, comportino un impatto sproporzionatamente negativo sull'interessato a causa del rilevante lasso di tempo trascorso dalla vicenda e della loro idoneità a generare un'impressione inesatta e fuorviante rispetto al medesimo.

provv. n. 118/2016

246. INTERPELLO PREVENTIVO – RICORSO – DIFFERENTE TITOLARE – INAMMISSIBILITÀ.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso qualora non vi sia univoca identificazione del titolare del trattamento.

(Nel caso di specie il ricorrente aveva proposto ricorso nei confronti di un titolare del trattamento differente rispetto a quello nei cui confronti aveva proposto l'interpello preventivo).

provv. n. 122/2016

17 marzo

247. ENTI LOCALI – TRATTAMENTO DATI BIOMETRICI – OBBLIGATORIETÀ DI NOTIFICAZIONE E VERIFICA PRELIMINARE – CASI DI ESONERO.

Il sistema di rilevamento biometrico implementato da un ente locale per finalità di rilevazione delle presenze dei propri dipendenti, che rileva l'impronta digitale degli interessati, comporta l'obbligo di notificazione al Garante ex art. 37, co. 1, lett. a) e quello di verifica preliminare di cui all'art. 17 del Codice, non ricorrendo nessuna delle ipotesi di esonero previste dal provvedimento generale in tema di biometria n. 513 del 2014.

(Nel caso di specie il Garante non ha ritenuto ricorresse né un caso di controllo dell'accesso fisico dei soggetti addetti ad aree "sensibili", né la necessità di vigilanza sull'utilizzo di apparati e macchinari pericolosi).

248. I. SANZIONI AMMINISTRATIVE – PROCEDIMENTO – DIRITTO DI DIFESA – GARANZIE.

Il procedimento sanzionatorio si apre con il verbale di contestazione e, ai sensi dell'art. 18 della l. n. 689/1981, garantisce al trasgressore l'esercizio del diritto di difesa mediante la presentazione degli scritti difensivi e la partecipazione all'audizione.

doc. web n. 5432090

II. VIDEOSORVEGLIANZA – ESTRAPOLAZIONE DELLE IMMAGINI ENTRO 24 ORE – CONSERVAZIONE A FINI DI AVVIO DEL CONTENZIOSO – LICEITÀ.

Non costituisce violazione del provvedimento generale del Garante sulla videosorveglianza del 2010 la conservazione delle sole immagini, esclusivamente raffiguranti gli autoveicoli e i relativi dati alfanumerici delle targhe che hanno violato il regolamento di parcheggio e selettivamente estrapolate entro 24 ore dall'avvenuta registrazione (cd. *snapshot*), per un periodo di tempo strettamente necessario all'avvio e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla legge.

doc. web n. 5432090

249. UNIVERSITÀ – DATI SULLA SALUTE – COMUNICAZIONE A TERZI – ILLICEITÀ.

La trasmissione da parte di un'Università a soggetti terzi non legittimati di un decreto rettorale contenente dati idonei a rivelare lo stato di salute di un interessato rappresenta una violazione dell'art. 20 del Codice.

doc. web n. 5242715

250. FORM RACCOLTA DATI – IDONEA INFORMATIVA – NECESSITÀ.

I *form* di raccolta dati presenti sul sito *internet* di un'azienda, predisposti in modo tale da consentire agli utenti l'inserimento di informazioni che rientrano nella definizione di dato personale, comportano sempre l'obbligo di rendere idonea informativa.

doc. web n. 5449293

251. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA – DIFFUSIONE DATI PERSONALI – ASSENZA DI PRESUPPOSTO NORMATIVO – ILLICEITÀ.

La diffusione, tramite il sito *internet* di una pubblica amministrazione, all'interno di schede contenenti le specifiche tecniche allegate ad alcuni bandi relativi a gare d'appalto, del nominativo del loro estensore rappresenta una violazione dell'art. 19,

comma 3, del Codice in quanto la normativa in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza non prevede alcun obbligo di pubblicazione dei suddetti dati personali.

doc. web n. 4917315

252. ASSICURAZIONI – PERIZIA MEDICO LEGALE – RICHIESTA COMUNICAZIONE – ACCOGLIMENTO.

Deve essere accolto il ricorso con il quale, esercitando i diritti di cui all'art. 7 e 8 del Codice, si chieda la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario di una compagnia assicuratrice nonché l'indicazione dei soggetti ai quali i suddetti dati sono stati eventualmente comunicati.

doc. web n. 4934565

253. SOGGETTO PUBBLICO – INCARICATI DEL TRATTAMENTO – ATTO ORGANIZZATIVO – DESIGNAZIONE – ASSIMILABILITÀ.

L'assegnazione a specifici dipendenti da parte di un ente pubblico di attribuzioni concernenti l'espletamento di attività istituzionali integra una legittima designazione dell'incaricato del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 30, comma 2, del Codice.

(Nel caso di specie ad un dipendente addetto all'Ufficio del personale era stato conferito l'incarico di segretario verbalizzante della commissione di disciplina, comportante di per sé il trattamento di dati personali dei soggetti nei cui confronti era stato aperto un procedimento disciplinare).

254. ACCESSO AI DATI PERSONALI DI TERZI O A DATI NON PERSONALI – NON ESPERIBILITÀ.

Il diritto di accesso ai dati personali detenuti da una banca permette all'interessato, ai sensi dell'art. 7 del Codice, di conoscere esclusivamente i dati personali relativi al medesimo ma, a differenza di quanto consentito dall'art. 119 del Testo unico bancario, non anche i dati personali riferiti a soggetti terzi (quali ad esempio il beneficiario di atti di disposizione), né informazioni non rappresentative di dati personali (quali, ad esempio, prospetti informativi, condizioni generali di contratto).

doc. web n. 4934690

255. I. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – FASE PRECONTENZIOSA – DIFFERIMENTO TEMPORANEO – LEGITTIMITÀ.

L'esistenza di una controversia giudiziaria fra le parti consente al titolare del trattamento di invocare legittimamente il differimento temporaneo del diritto di accesso ai dati personali di cui all'art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, in quanto quest'ultimo potrebbe causare un pregiudizio all'esercizio del proprio diritto di difesa.

doc. web n. 5185293

II. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – RINNOVO RICHIESTA – TERMINI.

La richiesta per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice non può essere rinnovata prima del decorso del termine indicato all'art. 9, comma 5, del medesimo Codice.

doc. web n. 5185293

31 marzo

256. SANZIONE DI CUI ALL'ART. 164-*BIS*, COMMA 2 – RAPPORTO CON LE FATTISPECIE SANZIONATORIE PRESUPPOSTE – AUTONOMIA.

L'illecito previsto dall'art. 164-bis, comma 2, del Codice configura una fattispecie complessa, collegata ma autonoma rispetto a quelle presupposte; tale norma tutela, infatti, un bene giuridico ulteriore e diverso rispetto a quello offeso dalle singole violazioni presupposte, poiché la lesione che si determina in relazione ai diritti oggetto di tutela da parte del Codice è maggiore quando dette violazioni riguardano non singoli dati, ma una o più banche dati di particolare rilevanza e dimensioni, costituite, come nel caso di specie, da dati appartenenti a milioni di interessati.

doc. web n. 4858951

257. VIDEOSORVEGLIANZA – ASSIMILAZIONE A VIDEOCITOFONO – INFORMATIVA – NON OBBLIGATORIETÀ.

Non vi è obbligo di informativa in relazione ad un impianto di videosorveglianza installato presso lo studio di un professionista qualora lo stesso risulti composto da una telecamera collocata nelle immediate vicinanze del portone di ingresso, venga utilizzato unicamente per identificare le persone che accedono allo studio e si attivi solo quando viene premuto il pulsante del citofono: in questo modo, sia le caratteristiche tecniche che le modalità di utilizzo dell'impianto in parola (assimilabile a un videocitofono) consentono agli interessati di conoscere titolare e finalità del trattamento dei dati.

provv. n. 151/2016

258. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – RICHIESTA RIMOZIONE – PROFESSIONE DI RILIEVO PUBBLICO – SUSSISTENZA INTERESSE PUBBLICO – RIGETTO.

Deve essere dichiarata infondata la richiesta di rimozione di un url

rinvenibile mediante motore di ricerca quando, nonostante il tempo trascorso, le notizie trattate risultino connesse al ruolo ed alla professione svolta nella vita pubblica dall'interessato, così da giustificare un interesse pubblico preminente all'informazione.

doc. web n. 5138725

259. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI – CRIMINI DI PARTICOLARE GRAVITÀ – SUSSISTENZA PUBBLICO INTERESSE – RIGETTO.

Deve essere dichiarata l'infondatezza della richiesta di rimozione, dai risultati rinvenibili mediante motore di ricerca generalista, degli *url* relativi ad articoli di stampa qualora i fatti narrati, pur risultando risalenti nel tempo (oltre 30 anni), risultino di pubblico interesse in quanto riguardanti reati di particolare gravità, per i quali furono inflitti due ergastoli, dovendosi garantire in relazione ad essi la più ampia possibilità di accesso.

doc. web n. 4988654

260. COMUNICAZIONI PROMOZIONALI – *PHISHING* – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato non luogo provvedere sul ricorso qualora il titolare del trattamento abbia fornito riscontro alle istanze avanzate dall'interessato e il trattamento dei dati contestato risulti essere ascrivibile ad altri soggetti ed effettuato per finalità di trarre in inganno il destinatario (cd. *phishing*).

doc. web n. 5138668

APRILE

7 aprile

261. GEOLOCALIZZAZIONE – OMESSA NOTIFICAZIONE – ILLICEITÀ.

Il trattamento di dati personali per mezzo di un impianto di geolocalizzazione, presente all'interno di apparati radio installati sugli automezzi in dotazione al personale della Polizia Locale, effettuato omettendo di notificare al Garante tale trattamento, costituisce una violazione dell'art. 37 del Codice, sanzionabile ai sensi dell'art. 163 del medesimo Codice.

provv. n. 161/2016

262. NOMINA INCARICATI TRATTAMENTO – OMISSIONE – VIOLAZIONE MISURE DI SICUREZZA.

La mancata designazione dei propri dipendenti e collaboratori quali incaricati del trattamento comporta la violazione dell'art. 33 del Codice, in quanto la stessa rientra tra le misure di sicurezza minime previste nella disposizione in questione.

doc. web n. 5558427

263. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA – REVOCA DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE.

L'ordinanza ingiunzione emessa nonostante l'intervenuto e tempestivo pagamento della sanzione in misura ridotta (tardivamente comunicato al Garante) deve essere revocata con conseguente estinzione del procedimento sanzionatorio.

provv. n. 164/2016

264. MOTORI DI RICERCA – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI – INTERESSE PUBBLICO – SUSSISTENZA – INFONDATEZZA.

Deve dichiararsi l'infondatezza dell'istanza di rimozione dai risultati riferita ad un *url* rinvenibile tramite un comune motore di ricerca e concernente una vicenda di cronaca che vede coinvolto l'interessato, quando le notizie pubblicate risultano essere recenti e di pubblico interesse.

doc. web n. 5138906

265. CESSIONE AZIENDA – DISTACCO LAVORATORI DIPENDENTI – INCOMPETENZA DEL GARANTE.

In sede di ricorso per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice il Garante non è competente a effettuare valutazioni attinenti la legittimità del distacco di un lavoratore da parte di un ente cedente presso un secondo ente cessionario, nel contesto di una cessione di ramo d'azienda.

doc. web n. 5141821

266. I. DATI PERSONALI DI SOGGETTO DECEDUTO – DIRITTO DI ACCESSO DEGLI EREDI – SUSSISTENZA.

È legittimo l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice da parte degli eredi dell'interessato defunto, in quanto l'art. 9, comma 3, del Codice consente l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali di persone decedute a chi abbia un interesse proprio o agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

II. DATI PERSONALI DI TERZI O DATI NON PERSONALI – DIRITTO DI ACCESSO – NON ESPERIBILITÀ.

Il diritto di accesso ai dati personali detenuti da un istituto di credito permette all'interessato, ai sensi dell'art. 7 del Codice, di conoscere esclusivamente i dati personali relativi al medesimo interessato ma, a differenza di quanto consentito dall'art. 119 del Testo unico bancario, non anche i dati personali riferiti a soggetti terzi (quali ad esempio il beneficiario di atti di disposizione) né informazioni non rappresentative di dati personali (quali, ad esempio, prospetti informativi, condizioni generali di contratto).

doc. web n. 5142020

III. RICORSO – ACCESSO AI DATI PERSONALI DI PERSONA DECEDUTA – ACCOGLIMENTO.

È fondato il ricorso dell'erede relativamente alla richiesta di conoscere, rispetto ad ogni singola operazione effettuata nell'ambito di rapporti contrattuali con un istituto di credito, se questa è stata compiuta dal *de cuius* o da altro soggetto, fatti salvi, tuttavia, gli eventuali dati riferiti a quest'ultimo.

doc. web n. 5142020

14 aprile

267. I. INTERPELLO PREVENTIVO – RICHIESTE GENERICHE – RICORSO – INAMMISSIBILITÀ.

Sono inammissibili le richieste il cui oggetto non è individuato in modo specifico nell'interpello preventivo.

doc. web n. 5145882

II. REITERAZIONE ISTANZE DI ACCESSO – INFORMAZIONI IMMUTATE NEL TEMPO – DIRITTO AL RINNOVO DELLA RICHIESTA – INSUSSISTENZA.

Il diritto di rinnovo della richiesta di accesso ai dati personali detenuti dal titolare del trattamento di cui all'art. 9, comma 5, del Codice non può essere esercitato in presenza di una reiterazione nel tempo di istanze del tutto analoghe, riguardanti informazioni non suscettibili di variazione del tempo e che sono state già oggetto di riscontro da parte del titolare del trattamento in occasione di molteplici procedimenti attivati dal medesimo interessato, tutti definiti dal Garante dando atto dell'idoneo riscontro fornito dal resistente.

doc. web n. 5145882

21 aprile

268. GIORNALISMO – DIFFUSIONE DATI SANITARI MINORENNE – CONSENSO DEI GENITORI – NON SUFFICIENZA.

L'eventuale consenso parentale alla pubblicazione di notizie relative allo stato di salute di soggetti minori non esime il giornalista dalla valutazione in ordine al carattere potenzialmente pregiudizievole del trattamento, dovendo adottarsi le cautele di volta in volta più opportune senza per questo abdicare al ruolo fondamentale di denuncia e informazione della collettività circa notizie di interesse pubblico.

doc. web n. 5029484

269. ENTE PUBBLICO – PUBBLICAZIONE SITO ISTITUZIONALE – DATI RELATIVI A CONDIZIONI DI SALUTE – ILLICEITÀ.

È illecita, per contrasto con il disposto dell'art. 22, comma 8, del Codice, la pubblicazione sul sito istituzionale di un ente locale di una determina dirigenziale che contenga dati relativi alle condizioni di salute di un soggetto minore.

(Nel caso di specie si trattava di una determina dirigenziale in cui venivano indicati i dati personali di un minore, indicando lo stato di disabilità, ed allegando il referto medico dell'ASL competente).

doc. web n. 5423067

270. I. COMUNICAZIONI ELETTRONICHE – CONSERVAZIONE DATI TRAFFICO TELEFONICO – SUPERAMENTO LIMITE LEGALE TEMPORALE – ILLICEITÀ.

Costituisce una violazione dell'art. 132, comma 1-bis del Codice, sanzionabile ai sensi dell'art. 162-bis, del medesimo Codice, la conservazione dei dati relativi alle chiamate senza risposta per un periodo superiore ai trenta giorni da parte di un fornitore di servizi di comunicazioni elettroniche.

doc. web n. 5423117

II. COMUNICAZIONI ELETTRONICHE – CONSERVAZIONE DATI TRAFFICO TELEMATICO – VIOLAZIONE PRESCRIZIONI – ILLICEITÀ.

Costituisce una violazione dell'art. 17 del Codice, sanzionabile ai sensi degli art. 162, comma 2-bis, e 167, e dell'art. 132, comma 5, del medesimo Codice l'inosservanza delle misure e degli accorgimenti prescritti dal Garante nel provvedimento adottato in data 24 luglio 2008 in materia di "Recepimento normativo in tema di dati di traffico telefonico e telematico".

doc. web n. 5423117

III. SANZIONI AMMINISTRATIVE – DIMENSIONI DELL'AZIENDA E ONERI BUROCRATICI – PRESUPPOSTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA BUONA FEDE – INIDONEITÀ.

Non è possibile riconoscere l'esimente della buona fede solo in

considerazione delle ridotte dimensioni di un'azienda e dei numerosi adempimenti in materia di comunicazione elettroniche, protezione dei dati personali e sicurezza e integrità dei servizi della rete cui tale azienda deve far fronte, in quanto tale esimente, sulla base di una costante giurisprudenza, ricorre solo in presenza di elementi positivi, estranei all'autore della violazione, idonei a ingenerare in esso il convincimento della liceità del suo agire.

doc. web n. 5423117

271. TESTATA GIORNALISTICA *ONLINE* – RICHIESTA DI DEINDICIZZAZIONE – PENDENZA PROCEDIMENTO PENALE – SUSSISTENZA INTERESSE PUBBLICO – RIGETTO.

Non può essere accolto il ricorso volto ad inibire l'indicizzazione di un articolo attraverso i motori di ricerca esterni al sito di una testata giornalistica *online* qualora perduri l'interesse pubblico alla conoscibilità della notizia, in pendenza del procedimento penale relativo ai fatti ivi riportati.

doc. web n. 5146011

272. DIRITTO ALL'OBLIO – DEINDICIZZAZIONE – RICORSO – INTERESSE PUBBLICO PERSISTENTE – INFONDATEZZA.

Deve dichiararsi infondato il ricorso volto ad ottenere la rimozione di un *url* recante un articolo di giornale riferito al ricorrente quando il trattamento è riferito a fatti rispetto ai quali può ritenersi ancora sussistente l'interesse pubblico alla conoscibilità della notizia in quanto i successivi sviluppi processuali, pur traendo origine da una vicenda risalente nel tempo, ne hanno rinnovato l'attualità.

(Nel caso di specie il ricorrente chiedeva a una testata giornalistica la rimozione di un url recante un articolo pubblicato di recente ma relativo a fatti risalenti al periodo tra il 2005 e il 2009).

doc. web n. 5146073

273. VIDEOSORVEGLIANZA – VIOLAZIONE OBBLIGO INFORMATIVA – INCARICO CONFERITO A DITTA ESTERNA – IRRILEVANZA.

Non costituisce di per sé errore scusabile ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981 la circostanza che l'incarico di istallazione dell'impianto di videosorveglianza privo di cartelli informativi fosse stato affidato ad una ditta esterna all'impresa; la titolarità del trattamento, infatti, impone in ogni caso di vigilare sul rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

27 aprile

274. DIRITTO DI CRONACA – PUBBLICAZIONE SMS IN VIOLAZIONE DEL CODICE – IRRILEVANZA DELL'EVENTUALE ACQUISIZIONE ILLECITA PER VIOLAZIONE NORME ESTERE.

In sede di valutazione della legittimità della pubblicazione sul territorio italiano del contenuto di alcuni *sms* prodotti nell'ambito di un procedimento penale celebratosi presso uno Stato estero, è irrilevante l'asserita acquisizione illecita dei medesimi sulla base di norme che non trovano applicazione nell'ordinamento italiano.

doc. web n. 5202366

275. SANZIONI AMMINISTRATIVE – ESIGUITÀ DEI DATI TRATTATI E AFFIDAMENTO DEL TRATTAMENTO A TERZI – RICONOSCIMENTO DELLA BUONA FEDE – INIDONEITÀ.

Non è possibile riconoscere l'esimente della buona fede solo in considerazione del numero esiguo di dati trattati né tantomeno in considerazione del fatto che il titolare del trattamento abbia inteso affidarsi per la gestione del sito internet a un'azienda terza; l'errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole, e a tal fine occorre un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall'interessato con l'ordinaria diligenza.

doc, web n. 5460794

276. DIRITTO DI ACCESSO – PENDENZA GIUDIZIO TRA LE PARTI – DIFFERIMENTO – LEGITTIMITÀ.

La sussistenza di una controversia giudiziaria tra le parti legittima il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e) del Codice, a differire temporaneamente l'esercizio, da parte dell'interessato, dei diritti di cui all'art. 7 del Codice, per tutto il periodo durante il quale potrebbe derivarne allo stesso un pregiudizio. doc. web n. 5166206

277. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – ADEMPIMENTO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve dichiararsi non luogo a provvedere quando la parte resistente, titolare del trattamento, fornisca adeguato riscontro alle richieste dell'interessato, seppur successivamente alla presentazione del relativo ricorso.

MAGGIO

5 maggio

278. I. PROPAGANDA ELETTORALE – INDIRIZZARI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE – VIOLAZIONE PRINCIPIO DI FINALITÀ – INUTILIZZABILITÀ.

L'utilizzo per l'invio di messaggi di propaganda elettorale di dati contenuti negli indirizzari redatti nel corso dell'attività istituzionale non è conforme al principio di finalità dettato dall'art. 11, comma 1, lett. b) del Codice; la finalità lecita che aveva, infatti, giustificato l'originario trattamento di tali dati (consentire il contatto tra colleghi per l'assolvimento delle funzioni istituzionali) non risulta compatibile con quella del loro utilizzo per le sopra citate finalità propagandistiche.

doc. web n. 6358149

II. PROPAGANDA ELETTORALE – INDIRIZZARI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE – OMESSO RILASCIO INFORMATIVA – OMESSA ACQUISIZIONE CONSENSO – INUTILIZZABILITÀ.

L'utilizzo per l'invio di messaggi di propaganda elettorale di dati contenuti negli indirizzari redatti nel corso dell'attività istituzionale viola gli artt. 13 e 23 del Codice, non risultando assistito dal consenso informato dell'interessato; non è possibile, infatti, effettuare propaganda elettorale senza acquisire un consenso preventivo e specifico, basato su un'informativa che evidenzi chiaramente l'utilizzo dei dati a tal fine, in particolare quando si faccia ricorso a modalità automatizzate di contatto, come previsto dall'art. 130, commi 1 e 2 del Codice, se non nei casi che riguardano dati tratti da registri o elenchi pubblici o casi equiparati.

doc. web n. 6358149

279. I. FORM ONLINE – PLURALITÀ DI FINALITÀ – CONSENSO UNICO E OBBLIGATO – ILLICEITÀ.

L'acquisizione di un unico consenso per una molteplicità di finalità di trattamento dei dati personali tra loro eterogenee costituisce una violazione degli artt. 23 e 130 del Codice in quanto l'obbligo di accettazione delle condizioni indicate nell'informativa non risulta né libero né specifico con riferimento ad ognuna delle predette finalità. (Nel caso di specie il rilascio del consenso per finalità promozionali era unico e obbligato al fine di poter completare l'iscrizione ad un servizio online dedicato alla ricerca di lavoro).

II. COMUNICAZIONI COMMERCIALI – OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO – IMPOSSIBILITÀ – VIOLAZIONE DELLA CORRETTEZZA.

La prolungata disfunzione del meccanismo predisposto da un sito *internet* per opporsi alla ricezione di comunicazioni commerciali rappresenta una violazione del principio di correttezza di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del Codice.

doc. web n. 5185000

280. VIDEOSORVEGLIANZA – OMESSA INFORMATIVA – ILLICEITÀ.

L'assenza di un'idonea informativa con riferimento ad un impianto di videosorveglianza costituisce una violazione dell'art. 13 del Codice. doc. web n. 5423214

281. I. INFORMAZIONI CREDITIZIE – SEGNALAZIONE NEGATIVA – RICORSO – OMESSO PREAVVISO – INSUSSISTENZA – RIGETTO.

Deve essere dichiarato infondato il ricorso volto alla cancellazione di una segnalazione negativa inserita in un sistema di informazione creditizia qualora l'istituto di credito provi di aver inviato all'interessato il preavviso di imminente registrazione previsto dall'art. 4, comma 7, del relativo codice di deontologia e buona condotta.

provv. n. 211/2016

II. INFORMAZIONI CREDITIZIE – SEGNALAZIONE NEGATIVA – RICORSO – MANCATO RISPETTO TEMPI DI CONSERVAZIONE – INSUSSISTENZA – RIGETTO.

Deve essere dichiarato infondato il ricorso volto alla cancellazione di una segnalazione negativa inserita in un sistema di informazione creditizia qualora dall'istruttoria risulti che non siano trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dall'art. 6, comma 2, lett. b), del codice di deontologia e buona condotta.

provv. n. 211/2016

12 maggio

282. RICHIESTA INFORMAZIONI DA PARTE DEL GARANTE – PREVIO ESPOSTO ALL'A.G. PER I MEDESIMI FATTI – OBBLIGO RISPOSTA – SUSSISTENZA.

Il destinatario di una richiesta di informazioni del Garante è tenuto a rispondere nei termini ivi indicati nonostante abbia presentato un esposto all'autorità giudiziaria per gli stessi fatti oggetto della richiesta di informazioni.

283. FORM ONLINE - RACCOLTA DATI PERSONALI -INFORMATIVA - OBBLIGO.

La raccolta di dati personali mediante form online deve essere preceduta da una idonea informativa, così come previsto dall'art. 13 del Codice.

doc. web n. 5800222

284. MADRE BIOLOGICA – ACCESSO AI DATI PERSONALI – SOGGETTO DIVERSO DALL'INTERESSATO – INFONDATEZZA.

I dati attinenti alla madre biologica che abbia dichiarato di non voler essere nominata sono sottratti all'ambito di applicazione del diritto di accesso ai dati personali da parte di un soggetto che abbia chiesto di ottenere la cartella clinica riguardante la sua nascita in forma chiara ed intellegibile, in quanto l'art. 7 del Codice consente all'interessato di ottenere la comunicazione dei soli dati personali che lo riguardano.

doc, web n. 5185339

285. REGISTRAZIONE DATO ERRATO – DIRITTO ALLA CONOSCENZA MOTIVI DELL'ERRORE -INSUSSISTENZA.

Deve essere dichiarato inammissibile un ricorso volto a conoscere i motivi per i quali il dato personale relativo allo stato civile detenuto dal resistente risulti errato, in quanto tale richiesta esula dai diritti esercitabili ai sensi degli artt. 7 e ss. del Codice.

doc. web n. 5419268

18 maggio

286. I. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA – BENEFICI ECONOMICI - DATI PERSONALI DI PERCETTORI POTENZIALI O ESCLUSI – ASSENZA DI PRESUPPOSTO NORMATIVO – DIFFUSIONE – ILLICEITÀ.

La normativa statale in materia di trasparenza non costituisce idoneo fondamento normativo per la pubblicazione dei nominativi di soggetti che hanno presentato un'istanza per la concessione di un contributo economico e la cui domanda sia stata respinta o sia ancora in fase istruttoria, in quanto gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 prevedono la pubblicazione dei dati personali dei soli soggetti che siano destinatari di un contributo di natura economica superiore a mille euro e non dei percettori potenziali o esclusi.

doc. web n. 5385900

II. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA – BENEFICI ECONOMICI – GRADUATORIA PER REDDITO – DISAGIO ECONOMICO – DIFFUSIONE – ILLICEITÀ.

La diffusione di graduatorie formate in base all'ISEE dei partecipanti potrebbe essere idonea a rivelare una situazione di disagio economico relativamente agli interessati collocati nei primi posti delle stesse, e quindi comportare una violazione dell'art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013.

doc. web n. 5385900

287. FORM ONLINE – TRATTAMENTO PER FINALITÀ CONNESSE AL SERVIZIO EROGATO – CONSENSO – ESONERO.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. b), del Codice, non sussiste l'obbligo di acquisire il previo consenso dell'interessato se il trattamento dei dati raccolti mediante un *form online* non ha finalità ulteriori rispetto a quella di rendere il servizio specificamente richiesto. doc. web n. 5800529

288. INFORMATIVA ORALE – ELEMENTI DI CUI ALL'ART. 13 – NECESSITÀ.

Anche l'informativa resa oralmente all'interessato deve contenere tutti gli elementi di cui all'art. 13 del Codice.

(Nel caso di specie il titolare del trattamento aveva, invece, fornito agli interessati un'informativa recante solo una delle finalità del trattamento ed omettendo tutti gli altri elementi richiesti dalla vigente normativa). doc. web n. 5493039

289. ACCESSO AI DOCUMENTI BANCARI – DATI DI TERZI – RIGETTO.

I congiunti di un soggetto deceduto che abbia intrattenuto rapporti di conto corrente con un istituto bancario sono legittimati a richiedere al medesimo istituto la comunicazione di tutti i dati personali del *de cuius* contenuti negli atti intercorsi tra il predetto la banca. Non può essere accolta, invece, la richiesta volta a conoscere il nome del beneficiario di somme provenienti dal conto corrente medesimo, in quanto informazioni non inerenti il *de cuius* ma un soggetto terzo.

doc. web n. 5190213

290. I. RICHIESTA CONFERMA ESISTENZA DATI CONTESTATI IN SEDE GIUDIZIARIA – RIGETTO.

L'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice non può tradursi nella richiesta di avere conferma di dati la cui esistenza è oggetto di contestazione in sede giudiziaria, né in quella di ottenerne la rielaborazione secondo modalità indicate dal ricorrente medesimo. doc. web n. 5190275

II. DATI PERSONALI INVARIATI – RICHIESTA DI ACCESSO – NON RIPROPONIBILITÀ.

Una richiesta di accesso ai dati personali non può essere riproposta ai

sensi dell'art. 9, comma 5, del Codice qualora questi siano contenuti in documenti risalenti nel tempo rimasti nel frattempo invariati.

doc. web n. 5190275

291. INTERPELLO PREVENTIVO – OMISSIONE – RICORSO – INAMMISSIBILITÀ.

Devono essere dichiarate inammissibili le richieste, contenute in un ricorso, in relazione alle quali non era stato presentato interpello preventivo.

doc. web n. 5190352

26 maggio

292. RICORSO AL GARANTE – TRATTAMENTO PER FINI PERSONALI – OMESSA PRODUZIONE IDONEI ELEMENTI DI VALUTAZIONE – INAMMISSIBILITÀ.

L'omessa produzione da parte del ricorrente dei necessari e sufficienti elementi atti a consentire la valutazione del Garante in ordine alla insussistenza di un trattamento per fini esclusivamente personali comporta la dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso.

doc. web n. 5419304

293. I. RICORSO – INCOMPLETEZZA DEL RISCONTRO – ACCOGLIMENTO.

Non può ritenersi idoneo il riscontro alle richieste del ricorrente di conoscere i dati personali che lo riguardano, le modalità e la logica applicata al trattamento e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali questi possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, quando il resistente si è limitato dare risposte generiche indicando solo le categorie dei dati trattati e facendo, per il resto, riferimento al documento programmatico aziendale per la sicurezza, peraltro non più aggiornato da ormai cinque anni.

doc. web n. 5194768

II. RICORSO – RICHIESTA DI RICEZIONE PLICO PER VERIFICARNE I SIGILLI – DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 – ESCLUSIONE – INAMMISSIBILITÀ.

La richiesta di ricevere un plico, asseritamente detenuto dal resistente, contenente dati sensibili del ricorrente per poterne verificare la sigillatura dev'essere dichiarata inammissibile in quanto non rientrante fra le istanze che l'interessato può avanzare ai sensi dell'art. 7 del Codice.

doc. web n. 5194768

294. DOCUMENTI BANCARI – DATI PERSONALI IVI CONTENUTI – ACCESSO – FONDATEZZA.

È fondata la richiesta rivolta ad una banca di accesso ai dati personali, ai sensi dell'art. 7 del Codice, qualora, sebbene nell'atto di ricorso sia



contenuto un riferimento alla copia di documenti bancari, la richiesta rivolta al titolare del trattamento sia sostanzialmente diretta ad ottenere la comunicazione dei dati bancari che lo riguardano contenuti nella documentazione detenuta dalla resistente.

doc. web n. 5202250

GIUGNO

1° giugno

295. I. ENTE LOCALE – TRASPARENZA – PUBBLICAZIONE SITO ISTITUZIONALE – DATI SALUTE – ILLICEITÀ.

La pubblicazione in chiaro sul sito *web* istituzionale di un ente locale di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati contenuti in atti, delibere, graduatorie ed elenchi riferiti a procedure selettive comporta una diffusione illecita dei predetti dati e dev'essere pertanto vietata, anche laddove avvenga in ottemperanza a specifiche disposizioni in materia di trasparenza, così come espressamente previsto dall'art. 7-*bis*, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013.

doc. web n. 5260571

II. ENTE LOCALE – TRASPARENZA – PUBBLICAZIONE SITO ISTITUZIONALE – DATI ECCEDENTI – ILLICEITÀ.

Non è consentita la pubblicazione in chiaro sul sito *web* istituzionale di un ente locale di dati personali contenuti in atti, delibere, graduatorie ed elenchi relativi a procedure selettive, qualora i predetti dati risultino eccedenti rispetto alla finalità della pubblicazione, così come espressamente previsto dall'art. 7-bis, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013.

doc. web n. 5260571

296. PROFESSIONI SANITARIE – ASSENZA DI REQUISITI – INAPPLICABILITÀ NORMATIVA SEMPLIFICATA SU INFORMATIVA E CONSENSO.

Non si può qualificare come esercente una professione sanitaria un soggetto privo dei requisiti normativamente previsti; in tali ipotesi, la normativa sull'informativa ed il consenso applicabile sarà quella generale (ex artt. 13, 23 e 26) e non quella semplificata prevista dall'art. 77, comma 1 del Codice.

(Nel caso di specie il Garante ha ritenuto che la professione di massoterapista non potesse essere qualificata come professione sanitaria in assenza di una regolare abilitazione all'esercizio).

297. I. SOGGETTO PUBBLICO – ALBO *ONLINE* – DIFFUSIONE DATI PERSONALI – ASSENZA DI PRESUPPOSTO NORMATIVO – ILLICEITÀ.

La pubblicazione, sull'"Albo aziendale *on line*" del sito istituzionale di un'Azienda sanitaria, di una determinazione dirigenziale con la quale veniva assunta la decisione di recedere dal contratto individuale di lavoro con l'interessato, contenente i dati identificativi del soggetto e la valutazione complessivamente negativa sul suo operato, costituisce una violazione dell'art. 19, comma 3, del Codice.

doc. web n. 5493092

II. SANZIONI – VERBALE DI CONTESTAZIONE – NOTIFICAZIONE – *DIES A QUO* – DATA DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE.

Il dies a quo per la notificazione della contestazione va correttamente individuato nella data di accertamento della violazione la quale coincide con la data in cui sono stati acquisiti (e valutati dall'organo accertatore) tutte le circostanze di fatto e gli elementi di diritto rilevanti ai fini dell'individuazione di una condotta sanzionata quale illecito amministrativo.

(Nel caso di specie la violazione era stata accertata con il provvedimento del Garante conclusivo del procedimento avviato in base a una segnalazione, e non, come erroneamente ritenuto dal trasgressore, con gli atti istruttori endoprocedimentali).

doc. web n. 5493092

298. OMESSA INFORMAZIONE AL GARANTE – OMESSA CONSULTAZIONE DELLA PEC – RESPONSABILITÀ.

Non è giustificabile, ed è pertanto sanzionabile, il mancato riscontro alla richiesta di informazioni del Garante da parte del titolare, amministratore unico di una s.r.l., che sostenga di non aver avuto modo di consultare la posta elettronica certificata della Società per mancanza delle credenziali di accesso. L'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di dotarsi di PEC non può infatti essere eluso rappresentando un'impropria gestione delle politiche di accesso alla casella di posta elettronica.

doc. web n. 5558476

299. DIRITTO ALL'OBLIO – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI DELLA RICERCA – ADEMPIMENTO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve dichiararsi non luogo a provvedere quando la parte resistente fornisca adeguato riscontro alle richieste dell'interessato, seppur successivamente alla presentazione del relativo ricorso.

300. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI – INTERESSE PUBBLICO ED ATTUALITÀ – SUSSISTENZA – RIGETTO.

La richiesta di rimozione di alcuni *url* relativi ad articoli di stampa dai risultati rinvenibili mediante motore di ricerca generalista deve essere rigettata qualora le notizie pubblicate risultino attuali, per il decorso di un limitato lasso di tempo dallo svolgimento dei fatti, nonché di pubblico interesse, essendo ancora pendente in fase di appello il relativo giudizio.

doc. web n. 5419570

301. RICORSO – RICHIESTE GIÀ SODDISFATTE – RICHIESTE NON CONTENUTE NELL'INTERPELLO – INAMMISSIBILITÀ.

Deve essere dichiarato inammissibile un ricorso qualora alcune delle richieste avanzate siano state soddisfatte già prima della proposizione dello stesso e le restanti non siano state indicate in sede di interpello preventivo.

doc. web n. 5419738

302. DATI DI FATTURAZIONE – RICHIESTA DI CANCELLAZIONE – OBBLIGO DI CONSERVAZIONE – INFONDATEZZA.

È da dichiararsi infondata la richiesta di cancellazione dei dati personali trattati dal titolare nell'emissione di fatture che, seppur contestate e fatte oggetto di storno, costituiscono documenti di tipo contabile per i quali vige un obbligo di conservazione.

doc. web n. 5432572

9 giugno

303. I. SITO ISTITUZIONALE ENTE LOCALE – PUBBLICAZIONE ELENCO CANDIDATI CONTRIBUTI – ASSENZA DI PRESUPPOSTO NORMATIVO – ILLICEITÀ.

La diffusione di dati personali effettuata mediante al pubblicazione sul sito istituzionale di un ente locale in assenza di un idoneo presupposto normativo che la possa giustificare costituisce una violazione dell'art. 19, comma 3, del Codice.

(Nel caso di specie non sono state ritenute sufficienti dal Garante quali norme legittimanti né l'art. 124 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto la pubblicazione aveva avuto durata superiore ai quindici giorni ivi previsti, né l'art. 1 del d.P.R. n. 118/2000, in quanto la predetta norma disciplinava la sola pubblicazione dei nominativi dei soggetti beneficiari di provvidenze economiche e non anche dei soggetti esclusi dai benefici in questione).

II. SANZIONI AMMINISTRATIVE – BUONA FEDE – INIDONEITÀ.

Il verificarsi di un errore di natura tecnico-informatica non consente, per sé solo, di ritenere configurata l'ipotesi della cd. "buona fede" di cui all'art. 3 della legge n. 689/81; l'esimente dell'errore scusabile, infatti, sulla base di una costante giurisprudenza, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando risulti inevitabile usando l'ordinaria diligenza.

(Nel caso di specie il Garante ha ritenuto che, applicando l'ordinaria diligenza, sarebbe stato viceversa possibile evitare la intervenuta diffusione illecita di dati personali per un periodo di tempo superiore a quello normativamente previsto, considerato che tale diffusione si è protratta attraverso il sito web dell'ente locale titolare del trattamento per quasi un anno).

doc. web n. 5497577

304. I. VIDEOSORVEGLIANZA – ASSENZA DI INFORMATIVA – ILLICEITÀ.

L'assenza di informativa rispetto a un impianto di videosorveglianza costituisce una violazione dell'art. 13 del Codice.

doc. web n. 5497624

II. FORM – ASSENZA DI INFORMATIVA – ILLICEITÀ.

L'assenza di informativa rispetto a *form online* di raccolta di dati personali costituisce una violazione dell'art. 13 del Codice.

doc. web n. 5497624

305. FORM ONLINE – INFORMATIVA – NECESSITÀ.

L'indicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali apposta in calce ad un *form online* non è sufficiente per considerare adempiuto l'obbligo di informativa previsto dall'art. 13 del Codice.

doc. web n. 5511138

306. DATI PERSONALI DI SOGGETTO DECEDUTO – DIRITTO DI ACCESSO DEGLI EREDI – SUSSISTENZA.

È legittimo l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice da parte del figlio legittimario pretermesso dal testamento dal proprio padre defunto, in quanto l'art. 9, comma 3, del Codice consente l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali di persone decedute a chi abbia un interesse proprio o agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

(Nel caso di specie il ricorrente voleva farsi comunicare da un istituto postale i dati personali del padre deceduto contenuti in alcuni documenti

al fine di ricostruire l'asse ereditario in vista di un'eventuale azione di riduzione ex art. 536 c.c.).

doc. web n. 5436802

16 giugno

307. DIRITTO ALL'OBLIO – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI DELLA RICERCA – VICENDA GIUDIZIARIA RECENTE – INFONDATEZZA.

Deve dichiararsi infondato il ricorso volto ad ottenere la rimozione dai risultati della ricerca di un *url* relativo ad un articolo di giornale inerente una vicenda giudiziaria molto recente, definita in primo grado ma non definitivamente conclusa, non essendo ancora decorso il termine per proporre impugnazione. In tale ipotesi, infatti, il fondamentale requisito del decorso del tempo richiesto dalla giurisprudenza nazionale ed europea per l'esercizio del cd. diritto all'oblio non può ritenersi in alcun modo sussistente.

doc. web n. 5440944

308. RICORSO – DIFFICOLTÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE TRATTAMENTO – IRRILEVANZA – INAMMISSIBILITÀ.

Il ricorso ai sensi degli artt. 145 e sgg. del Codice deve essere proposto nei confronti del titolare del trattamento, pena l'inammissibilità dello stesso; a tal proposito non rileva la, seppur comprovata, difficoltà di individuare del predetto titolare, che può soltanto essere valutata dal Garante ai fini di un eventuale avvio di un autonomo procedimento volto a verificare il rispetto del principio di correttezza e l'opportunità di prescrivere le idonee misure correttive.

doc. web n. 5441020

309. INTERPELLO PREVENTIVO – RISCONTRO – ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'INTERESSATO – RICORSO – INAMMISSIBILITÀ.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso qualora il titolare del trattamento abbia fornito riscontro all'interessato già prima della proposizione dello stesso, circostanza, peraltro, non contestata dal ricorrente.

doc. web n. 5441072

310. RICHIESTA DI CANCELLAZIONE E BLOCCO – DATO INERENTE PERSONA GIURIDICA – INAMMISSIBILITÀ.

Dev'essere dichiarato inammissibile il ricorso presentato per richiedere la cancellazione ed il blocco dal registro informatico dei protesti della Camera di commercio di un dato costituito dalla partita Iva di una Società; le persone giuridiche sono, infatti, state sottratte dall'ambito

di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, ad opera dell'art. 40, comma 2, del d.l. n. 201/2011.

doc. web n. 5441293

22 giugno

311. I. *DOSSIER* SANITARIO – TRATTAMENTO AUTONOMO – INFORMATIVA E CONSENSO – OBBLIGO.

Il trattamento dei dati personali effettuato mediante il *dossier* sanitario necessita di una specifica informativa e dell'acquisizione di uno specifico consenso ai sensi degli art. 13 e 23 del Codice, in quanto esso costituisce un trattamento aggiuntivo rispetto a quello effettuato dal professionista sanitario con l'acquisizione delle informazioni necessarie in occasione della cura del singolo evento clinico.

doc. web n. 5410033

II. *DOSSIER* SANITARIO – FUNZIONI AMMINISTRATIVE – ACCESSO AI DATI PERSONALI – INDISPENSABILITÀ.

Gli incaricati preposti da una struttura sanitaria alla gestione dei flussi amministrativi previsti dalla legge devono avere accesso ai soli dati personali contenuti nel *dossier* sanitario indispensabili ad assolvere a tali obblighi normativi.

doc. web n. 5410033

III. *DOSSIER* SANITARIO – ACCESSO DA PARTE DELL'INCARICATO – TRACCIABILITÀ – INFORMAZIONI REGISTRATE.

I file di *log* degli accessi al *dossier* sanitario e delle operazioni ivi compiute devono registrare per ciascuna operazione effettuata da un incaricato, almeno le seguenti informazioni: il codice identificativo del soggetto incaricato che ha posto in essere l'operazione di accesso; la data e l'ora di esecuzione; il codice della postazione di lavoro utilizzata; l'identificativo del paziente il cui *dossier* è interessato dall'operazione di accesso da parte dell'incaricato e la tipologia dell'operazione compiuta sui dati.

doc. web n. 5410033

312. RECUPERO CREDITI – MODALITÀ DI CONTATTO – TELEFONATE SUL LUOGO DI LAVORO – COMUNICAZIONE A TERZI – LESIONE DIGNITÀ PERSONALE – ILLICEITÀ.

Nell'ambito dell'attività di recupero crediti dev'essere considerato illecito il trattamento dei dati personali consistente nell'effettuazione di numerose telefonate sul suo luogo di lavoro, generando in interlocutori terzi la consapevolezza della situazione debitoria dell'interessato stesso e determinando così una grave lesione della sua

dignità personale ed una violazione dei principi di liceità, correttezza e pertinenza nell'attività di recupero crediti dettate dal Garante. doc. web n. 5407820

313. FORM – ASSENZA DI INFORMATIVA – ILLICEITÀ.

L'assenza di informativa rispetto a form online di raccolta di dati personali costituisce una violazione dell'art. 13 del Codice.

doc. web n. 5772955

314. SANZIONI AMMINISTRATIVE – OBBLIGO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA – INSUSSISTENZA.

Fatta eccezione per le violazioni del Codice della strada, per tutte le altre violazioni amministrative non sussiste un obbligo di contestazione immediata in capo all'organo accertatore, e solo la mancata notifica del verbale di accertamento nei termini previsti dall'art. 14 della legge n. 689/1981 comporta l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.

doc. web n. 6544147

315. I. FORM – ASSENZA DI INFORMATIVA – ILLICEITÀ.

L'assenza di informativa rispetto a form online di raccolta di dati personali costituisce una violazione dell'art. 13 del Codice.

doc. web n. 5773002

doc. web n. 5773002

II. INDIRIZZO E-MAIL - DATO PERSONALE -QUALIFICAZIONE.

L'indirizzo di posta elettronica rientra nella definizione di dato personale di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), del Codice.

316. I. SANZIONI AMMINISTRATIVE – ESIMENTE DELLA BUONA FEDE - CONDIZIONI.

In tema di illeciti amministrativi l'esimente della buona fede di cui all'art. 3 della l. n. 689/1981, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume rilievo solo in presenza di elementi positivi, idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile, in quanto determinato da un elemento positivo, idoneo ad indure il medesimo in errore, ed estraneo alla sua condotta e non ovviabile con l'ordinaria diligenza.

doc. web n. 5792528

II. FORM ONLINE – INFORMATIVA – NECESSITÀ

La possibilità di esonero dal consenso non incide sull'obbligo previsto dall'art. 13 del Codice di rendere una previa e idonea informativa in relazione a ciascun trattamento di dati personali.



(Nel caso di specie un istituto scolastico effettuava una raccolta di dati personali attraverso un form online senza rendere la prescritta informativa, sull'erroneo presupposto che tale adempimento non fosse dovuto in ragione della sussistenza di una specifica ipotesi di esonero dal consenso).

doc. web n. 5792528

30 giugno

317. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI – PENDENZA GIUDIZIARIA TRA LE PARTI – DIFFERIMENTO TEMPORANEO – LEGITTIMITÀ.

L'esistenza di una controversia giudiziaria fra le parti consente al titolare del trattamento di invocare legittimamente il differimento temporaneo del diritto di accesso ai dati personali di cui all'art. 8, comma 2, lett. e), del Codice in quanto l'eventuale accoglimento potrebbe causare al medesimo un pregiudizio all'esercizio del suo diritto di difesa.

doc. web n. 5460892

LUGLIO

6 luglio

318. FORM *ONLINE* – PLURALITÀ DI FINALITÀ – CONSENSO UNICO – ILLICEITÀ.

I trattamenti di dati personali finalizzati all'effettuazione di attività di *marketing* necessitano di un distinto e specifico consenso; la mancata predisposizione di una modalità di espressione del consenso specifica per ciascuna delle finalità perseguite costituisce, infatti, una violazione dell'art. 23 del Codice, in quanto impedisce all'interessato di esprimere liberamente la propria scelta in ordine ai singoli trattamenti.

(Nel caso di specie il rilascio del consenso per finalità di marketing era necessario al fine di poter completare l'iscrizione ad un servizio dedicato alla prenotazione online presso i ristoranti).

doc. web n. 6531793

319. RICHIESTA DI INFORMAZIONI DA PARTE DEL GARANTE – OMESSO RISCONTRO – VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA.

L'omesso riscontro ad una richiesta di informazioni del Garante entro il termine ivi indicato sostanzia la violazione dell'art. 157 del Codice e la conseguente applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 164.

320. FORM – ASSENZA DI INFORMATIVA – ILLICEITÀ.

L'assenza di informativa rispetto ad un *form online* di raccolta dati personali costituisce una violazione dell'art. 13 del Codice.

doc. web n. 6074535

321. I. ACCESSO AI DATI PERSONALI CONTENUTI IN DOCUMENTI BANCARI – SOGGETTO DECEDUTO – DIRITTO DEGLI EREDI – SUSSISTENZA.

L'erede legittimo di un soggetto deceduto può legittimamente esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti dei dati personali di quest'ultimo detenuti da istituti bancari.

doc. web n. 5468768

II. ACCESSO AI DATI PERSONALI CONTENUTI IN DOCUMENTI BANCARI – DATI RIFERITI A TERZI – OSCURAMENTO.

Nell'accogliere la richiesta di accesso ai dati personali contenuti in documenti bancari devono essere opportunamente oscurati eventuali dati personali riferiti a soggetti terzi.

doc. web n. 5468768

322. INFORMAZIONI COMMERCIALI – RICHIESTA CANCELLAZIONE – DATI PERTINENTI – RIGETTO.

Deve essere dichiarato infondato il ricorso volto a ottenere la cancellazione della segnalazione relativa ad un'ipoteca giudiziale da un sistema di informazioni commerciali qualora risulti che le informazioni trattate dal titolare siano pertinenti e non eccedenti rispetto al fine perseguito, nel rispetto dell'art. 11 comma 1, lett. d), del Codice.

doc. web n. 5468823

323. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI – OBLIO – TEMPO TRASCORSO – MANCATO COINVOLGIMENTO DEL RICORRENTE – ACCOGLIMENTO.

Deve essere accolta la richiesta di rimozione dai risultati rinvenibili mediante motore di ricerca generalista, utilizzando il nominativo del ricorrente, dell'*url* che rinvia ad un articolo di stampa riguardante una vicenda risalente a diversi anni prima, i cui risvolti giudiziari non hanno mai coinvolto il ricorrente.

doc. web n. 5406947

13 luglio

324. I. *PC* ASSEGNATI AI DIPENDENTI – INDIRIZZO *IP* E *MAC ADDRESS* – COSTITUISCONO DATI PERSONALI.

L'indirizzo IP ed il MAC Address dei pc assegnati al personale

dipendente costituiscono dati personali dei medesimi ed il loro trattamento deve ritenersi assoggettato alla disciplina del Codice.

II. LAVORATORI – VERIFICA DI ACCESSI ALLA RETE ED *EMAIL* – CONTROLLO A DISTANZA – CONDIZIONI.

I *software* che consentono al datore di lavoro la verifica costante e indiscriminata degli accessi alla rete e dell'*e-mail* dei propri dipendenti non possono essere considerati "*strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa*" ai sensi del novellato art. 4, comma 2, Stat. lav. quando risultano del tutto indipendenti rispetto alla normale attività professionale ed operano in *background*, con modalità non percepibili dall'utente. L'utilizzo dei medesimi, pertanto, risulta illecito per violazione del predetto Statuto dei lavoratori e degli artt. 11 e 13 del Codice.

(Nel caso di specie il Garante non ha ritenuto sufficiente per adempiere agli obblighi informativi di cui all'art. 13 del Codice l'avvenuta comunicazione a tutti i dipendenti del Regolamento relativo al corretto utilizzo degli strumenti elettronici in dotazione agli utenti, documento che non riportava nel dettaglio le condizioni alle quali era assoggettata l'eventuale attività di controllo, né indicava le procedure da esperirsi in tali ipotesi per garantire l'opportuna tutela del lavoratore).

doc. web n. 5408460

325. CRONACA GIUDIZIARIA – PRINCIPIO DI ESSENZIALITÀ – DATI PERSONALI PRIVI DI AUTONOMA RILEVANZA – ANONIMIZZAZIONE.

In applicazione del principio di essenzialità dell'informazione deve procedersi ad anonimizzare i dati personali di soggetti terzi rispetto all'imputato, qualora sussista uno specifico interesse a mantenere gli stessi riservati e sempreché l'assenza dei medesimi non comprometta la comprensione della vicenda da parte del pubblico.

(Nel caso di specie trattavasi dei dati anagrafici di uno dei testimoni, che avrebbe asseritamente intrattenuto una relazione con l'imputato, nel corso della quale quest'ultimo avrebbe utilizzato beni pubblici per fini privati).

doc. web n. 6947575

326. VIDEOSORVEGLIANZA – ASSENZA DI INFORMATIVA – ILLICEITÀ.

L'assenza di informativa rispetto ad un impianto di videosorveglianza costituisce una violazione dell'art. 13 del Codice.

doc. web n. 5751424

327. INTERPELLO – RISCONTRO POSITIVO – RICORSO – INAMMISSIBILITÀ.

Deve essere dichiarato inammissibile un ricorso qualora il ricorrente abbia ricevuto positivo e satisfattivo riscontro alla richiesta formulata con l'interpello preventivo prima della formale proposizione del ricorso al Garante.

doc. web n. 5469648

21 luglio

328. ENTE PUBBLICO – SITO ISTITUZIONALE – DIFFUSIONE DATI SULLA SALUTE – ILLICEITÀ.

La pubblicazione, sul sito istituzionale di un Comune, di una determinazione dirigenziale con la quale veniva erogato un sostegno economico ad un soggetto affetto da una patologia, contenente i suoi dati personali in chiaro, costituisce una violazione del divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute di cui all'art. 22, comma 8, del Codice.

doc. web n. 5562185

28 luglio

329. INVIO *SMS* PUBBLICITARI – OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO – ILLICEITÀ.

La ricezione di *sms* pubblicitari nonostante l'espressa opposizione al trattamento dei propri dati personali per fini di *marketing* configura un trattamento illecito di dati personali.

doc. web n. 5792810

330. ENTE PUBBLICO – PUBBLICAZIONE DATI PERSONALI SU SITO ISTITUZIONALE – ASSENZA PRESUPPOSTI NORMATIVI – ILLICEITÀ.

La libera accessibilità all'elenco dei giudici popolari della Corte di assise, eliminato dall'Albo pretorio di un ente locale al decorrere del termine previsto dalla legge ma ugualmente raggiungibile mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca – resa possibile in ragione della conservazione di predetto documento sul *server* del sito istituzionale di un Comune, costituisce una diffusione di dati personali illecita in quanto effettuata in assenza di un idoneo presupposto normativo, così come previsto dall'art. 19, comma 3, del Codice.

doc. web n. 5562422

331. DATI PERSONALI VALUTATIVI – RICHIESTA DI ACCESSO – DIFFERIMENTO PER PREGIUDIZIO AL DIRITTO DI DIFESA – SUSSISTENZA – RICORSO – INFONDATEZZA.

Deve essere dichiarato infondato il ricorso volto ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile di valutazioni e giudizi che riguardano il ricorrente qualora sia sufficientemente dimostrato che tale accesso possa pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa da parte del resistente, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e), del Codice; tale pregiudizio può sussistere anche nell'ambito di una fase precontenziosa, quando le iniziative già intraprese dall'interessata

risultino allo stato preludere all'instaurazione di una controversia giudiziaria.

(Nel caso di specie l'accesso era stato differito in relazione a valutazioni e giudizi espressi dal medico fiduciario all'interno di una perizia medico-legale, in quanto l'interessato aveva già avviato una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'ente assicurato dalla compagnia resistente).

doc. web n. 5497749

332. RICORSO – MANCATA REGOLARIZZAZIONE – INAMMISSIBILITÀ.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso che non sia stato regolarizzato nei termini previsti.

(Nel caso di specie il ricorrente non aveva prodotto la previa istanza di interpello).

doc. web n. 5515611

SETTEMBRE

8 settembre

333. SANZIONI – UFFICIALI ACCERTATORI – POLIZIA GIUDIZIARIA – ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI – LEGITTIMITÀ.

Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria possono accertare le violazioni amministrative in materia di *privacy*, anche se sprovvisti di delega dell'autorità competente, solo nell'ambito delle attività in relazione alle quali è loro attribuita detta qualifica, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 4, della l. n. 689/1981.

doc. web n. 5793059

334. VIDEOSORVEGLIANZA – INFORMATIVA MINIMA – ASSENZA – ILLICEITÀ.

È illecito il trattamento dei dati personali effettuato con sistema di videosorveglianza in assenza dell'informativa prevista dall'articolo 13 del Codice e con le modalità di cui al provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

doc. web n. 6069023

15 settembre

335. VERIFICA PRESENZE LAVORATORI – SISTEMA BIOMETRICO – LEGITTIMITÀ – CONDIZIONI.

È legittima l'istallazione e l'utilizzo, da parte di una Azienda sanitaria locale, di un sistema biometrico di rilevazione delle presenze dei propri dipendenti nel caso in cui siano stati accertati ripetuti e concreti episodi di violazione dei doveri d'ufficio da parte dei lavoratori e sia stata documentata l'inefficacia di strumenti automatizzati alternativi di controllo.

(Nel caso di specie ai fini della valutazione positiva da parte del Garante sono risultati rilevanti anche ulteriori aspetti quali, tra l'altro, l'estensione dell'area sulla quale insistevano i diversi padiglioni dell'ospedale, peraltro ad accesso promiscuo, tale da non consentire un agevole controllo sulla presenza e sull'osservanza dell'orario di lavoro da parte degli interessati, nonché, in termini di proporzionalità rispetto alle finalità in concreto perseguite, l'effettiva necessità di una continua reperibilità degli interessati i quali, per ragioni di servizio, erano tenuti a spostarsi frequentemente da un reparto all'altro).

doc. web n. 5505689

336. STAMPA *ONLINE* – RICHIESTE DI AGGIORNAMENTO E DEINDICIZZAZIONE – DOCUMENTAZIONE DEGLI SVILUPPI DELLA NOTIZIA – ACCOGLIMENTO.

Devono essere accolte le richieste di aggiornamento/integrazione di una notizia e di deindicizzazione di un articolo con riferimento ad una vicenda giudiziaria qualora l'interessato comprovi con adeguata motivazione la sopravvenuta archiviazione del procedimento giudiziario che lo riguardava.

doc. web n. 5515910

337. AZIENDA OSPEDALIERA – DATI SALUTE – COMUNICAZIONE A TERZI – MANCANZA CONSENSO – ILLICEITÀ.

La comunicazione a terzi da parte di una Azienda Ospedaliera dei dati relativi allo stato di salute di un minore contenuti in una cartella clinica è da ritenersi effettuata in violazione dell'art. 23 del Codice nel caso in cui non sia stato prestato il relativo consenso da parte dell'interessato.

doc. web n. 6068869

338. I. AUTORITÀ – RICHIESTA DI INFORMAZIONI – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.

La richiesta di informazioni notificata al titolare del trattamento da parte dell'Autorità è sufficiente ad integrare la prevista comunicazione di avvio del procedimento, assicurando la partecipazione del medesimo già in fase di istruttoria preliminare.

II. SANZIONE AMMINISTRATIVA – TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE – *DIES A QUO* – ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE.

Il provvedimento collegiale conclusivo del procedimento avviatosi a seguito della presentazione di un reclamo rappresenta il momento dell'accertamento della violazione, da intendersi come la data in cui sono stati acquisiti (e valutati dall'organo accertatore) tutte le circostanze di fatto e gli elementi di diritto rilevanti ai fini dell'individuazione di una condotta sanzionata quale illecito amministrativo; pertanto, è in tale data che va individuato il dies a quo per la notificazione della contestazione.

(Nel caso di specie il trasgressore aveva invece erroneamente individuato il dies a quo nella data in cui sono state presentate le controdeduzioni della controparte).

doc. web n. 6069127

III. SOGGETTO PUBBLICO – DATI SENSIBILI – COMUNICAZIONE – ASSENZA DI PRESUPPOSTO DI LICEITÀ – ILLICEITÀ.

La comunicazione ad una pluralità di destinatari di dati sensibili da parte di un soggetto pubblico costituisce una violazione dell'art. 20 del Codice qualora non sia prevista da norma di legge o dal regolamento dell'ente per il trattamento dei dati sensibili.

doc, web n, 6069127

21 settembre

339. FORM – ASSENZA DI INFORMATIVA – ILLICEITÀ.

L'assenza di informativa rispetto ad un *form online* di raccolta dati personali costituisce una violazione dell'art. 13 del Codice.

doc. web n. 6068811

340. PERSONA GIURIDICA – RICORSO – INAMMISSIBILITÀ.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso promosso da una persona giuridica in ragione della sottrazione di tali categorie di interessati dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, ad opera dell'art. 40, comma 2, del d.l. n. 201/2011.

doc. web n. 5793811

341. TUTELA DELL'INTERESSATO – RICORSO AL GARANTE – AMPIO LASSO TEMPORALE DALLA VIOLAZIONE – MOTIVI DI URGENZA – INSUSSISTENZA.

Ai sensi dell'art. 148, comma 1, lettera c), deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso qualora non appaiano sufficientemente provati i motivi di urgenza di cui all'articolo 146, comma 1, del

Codice, che consentono al ricorrente di prescindere dalla presentazione dell'interpello preventivo al titolare del trattamento. (Nel caso di specie il ricorrente ha chiesto in via d'urgenza la cessazione immediata del trattamento dei propri dati contenuti in un post pubblicato su un blog oltre un anno prima della presentazione del ricorso. Il Garante ha in tale ipotesi ritenuto che nell'ampio arco temporale trascorso l'interessato ben avrebbe potuto rivolgersi al titolare del trattamento con un interpello preventivo).

doc. web n. 5795994

29 settembre

342. IMPIANTO SCIISTICO – VIDEOSORVEGLIANZA E VERIFICA IN *BACK OFFICE* DELLE FOTO DEGLI UTENTI – TUTELA DEL PATRIMONIO – LEGITTIMITÀ DEL TRATTAMENTO.

In presenza di una comprovata insufficienza dei controlli diretti praticati dagli operatori per tutelare il patrimonio di un'azienda di gestione di impianti sciistici, è lecito, in quanto conforme ai principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza, il trattamento dei dati personali degli utenti effettuato mediante sistemi di videosorveglianza idonei a riprenderne l'immagine all'atto della fruizione del servizio di risalita, nonché mediante verifica in *back office* delle fotografie associate agli abbonamenti utilizzati.

doc. web n. 5773062

343. VIDEOSORVEGLIANZA – ASSENZA DI INFORMATIVA – ILLICEITÀ.

L'assenza di informativa rispetto ad un impianto di videosorveglianza costituisce una violazione dell'art. 13 del Codice. Se il sistema di videosorveglianza è composto da telecamere interne ed esterne, è necessario che l'informativa sia affissa sia esternamente che internamente al locale.

doc. web n. 6417498

344. SISTEMA DI INFORMAZIONE CREDITIZIA – SEGNALAZIONE NEGATIVA – INFORMAZIONI ESATTE E PERTINENTI – CANCELLAZIONE – INFONDATEZZA.

Deve essere dichiarato infondato il ricorso nei confronti di un gestore di un sistema di informazione creditizia, volto alla cancellazione di una segnalazione negativa, qualora le informazioni trattate risultino esatte, pertinenti, complete e non eccedenti rispetto al fine perseguito, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) e d) del Codice.

345. I. RICORSO – RINUNCIA – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere su un ricorso in caso di rinuncia in corso di procedimento da parte del ricorrente.

doc. web n. 5799525

II. RICORSO – RICHIESTA IN CORSO DI PROCEDIMENTO – INAMMISSIBILITÀ.

Deve essere dichiarato inammissibile un ricorso con riferimento a richieste avanzate nel corso del procedimento.

doc. web n. 5799525

346. ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 – RICHIESTA MODIFICA CONDIZIONI DI CONTRATTO – ESULA.

La richiesta finalizzata a modificare una condizione generale relativa al rapporto contrattuale intercorrente tra il ricorrente ed il titolare del trattamento non può essere qualificata come opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano e, di conseguenza, non rientra tra i diritti esercitabili ai sensi dell'art. 7 del Codice.

(Nel caso di specie il ricorrente si era opposto al trattamento dei propri dati effettuato da un istituto bancario mediante l'invio di "lettere contabili" in forma cartacea. Tale modalità di comunicazione tra le parti era prevista dalle condizioni generali del contratto in essere tra le medesime).

doc. web n. 5799579

OTTOBRE

6 ottobre

347. MOTORI DI RICERCA – INTERESSE PUBBLICO – SUSSISTENZA – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI – INFONDATEZZA.

Deve dichiararsi l'infondatezza dell'istanza di rimozione dai risultati di alcuni *URL* rinvenibili tramite un comune motore di ricerca e concernenti una vicenda giudiziaria che vede coinvolto l'interessato, quando le notizie pubblicate risultano essere recenti e di pubblico interesse.

(Nel caso di specie trattavasi di notizia relativa ad un procedimento penale relativo alla commissione di reati particolarmente gravi ed era intercorso un breve lasso di tempo dal passaggio in giudicato della relativa decisione).

348. SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA – SEGNALAZIONE NEGATIVA – INVIO PREAVVISO – SPECIFICHE MODALITÀ – INSUSSISTENZA.

Deve ritenersi lecita la comunicazione dell'informazione creditizia di tipo negativo effettuata da un istituto finanziario che abbia fornito specifica documentazione inerente le modalità osservate per il suo inoltro, in assenza di previsione alcuna, all'interno dell'art. 4, comma 7, del relativo codice deontologico, circa le predette modalità di invio. (Nel caso di specie il titolare del trattamento si era avvalso di un particolare servizio apprestato da un fornitore di servizi postali che garantisce la tracciabilità dei lotti contenenti le comunicazioni spedite ai clienti attraverso la restituzione al titolare della copia della lettera spedita).

doc. web n. 5843634

349. DIRITTO D'ACCESSO – RICHIESTA COPIA DOCUMENTAZIONE – INAMMISSIBILITÀ.

Deve dichiararsi inammissibile il ricorso volto ad ottenere copia di documentazione contenente i dati personali dell'interessato, in quanto tale richiesta si pone al di fuori dell'ambito delle istanze esercitabili ai sensi dell'art. 7 del Codice.

doc. web n. 5835241

350. RICORSO – PRETESTUOSITÀ E VESSATORIETÀ – INAMMISSIBILITÀ.

Deve essere dichiarato inammissibile un ricorso qualora le modalità, il numero, la frequenza e il contenuto delle richieste avanzate da parte di un ricorrente nei confronti del titolare del trattamento evidenziano chiaramente la circostanza che le stesse sono presentate per finalità diverse da quelle di tutela dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice; ciò accade allorché si verifichi una sproporzione tra il possibile beneficio dell'interessato ed il sacrificio cui viene assoggettata la controparte, cagionando altresì un ingiustificato aggravamento dell'attività dell'Autorità, con conseguenti effetti negativi anche nei riguardi del pubblico interesse all'efficiente funzionamento del sistema di tutela approntato dal Codice.

doc. web nn. 5847839, 5848102, 5848164, 5848231, 5848338, 5848373, 5848454, 5848548, 5848705

12 ottobre

351. PROPAGANDA ELETTORALE – INVIO DI *SMS* ED *EMAIL* – INFORMATIVA E CONSENSO – NECESSITÀ.

L'invio di *sms* ed *email* per finalità di propaganda elettorale richiede il previo rilascio del consenso informato dell'interessato, in assenza del quale il relativo trattamento dei dati personali risulta in contrasto con le disposizioni del Codice.

(Nel caso di specie i dati personali non erano stati tratti da fonti

pubbliche e non ricorreva nessuna delle altre ipotesi di esonero dall'acquisizione di consenso ed informativa previste dal provvedimento generale 10 gennaio 2013).

provv. n. 416/2016

352. NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO – ASSENZA DI ISTRUZIONI E DI VIGILANZA – IMPUTAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ – TITOLARE DEL TRATTAMENTO.

La designazione di un responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice non esonera da responsabilità il titolare del trattamento qualora quest'ultimo ometta di fornire allo stesso una precisa assegnazione di responsabilità e di compiti (mediante precise istruzioni scritte) e non adempia nemmeno ai più generali compiti di vigilanza e controllo (anche tramite verifiche periodiche).

doc. web n. 6522175

353. SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA – SEGNALAZIONE NEGATIVA – INVIO PREAVVISO – SPECIFICHE MODALITÀ – INSUSSISTENZA.

Deve ritenersi lecita la comunicazione dell'informazione creditizia di tipo negativo effettuata da un istituto finanziario che abbia fornito specifica documentazione inerente le modalità osservate per il suo inoltro, in assenza di previsione alcuna, all'interno dell'art. 4, comma 7, del relativo codice deontologico, circa le predette modalità di invio. (Nel caso di specie il titolare del trattamento si era avvalso di un particolare sistema di invio postale con certificazione di recapito che aveva fornito una certificazione di consegna positiva).

doc. web nn. 5843762, 5843807

354. INFORMAZIONE CREDITIZIA DI TIPO NEGATIVO - OBBLIGO DI PREAVVISO DI IMMINENTE REGISTRAZIONE NEI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE – UTILIZZO POSTA TRACCIATA – LEGITTIMITÀ.

La comunicazione dell'informazione creditizia di tipo negativo effettuata dal titolare del trattamento ai Sistemi di informazioni creditizie (SIC), deve ritenersi legittima soltanto qualora non sussistano dubbi in ordine all'avvenuto adempimento dell'obbligo di preavviso dell'imminente segnalazione di cui all'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

(Nel caso di specie l'istituto bancario segnalante, in relazione all'invio di tale preavviso, ha fornito la documentazione circa l'utilizzazione di un

sistema di posta tracciata con certificazione di consegna presso la buca delle lettere del destinatario, con esito positivo della medesima).

doc. web nn. 5843762, 5843807

355. DIRITTO DI ACCESSO – DATI CANCELLATI AUTOMATICAMENTE – RICORSO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso relativo all'esercizio del diritto di accesso ai dati personali detenuti dal titolare del trattamento laddove quest'ultimo affermi di non detenere più i dati riferiti al ricorrente in quanto cancellati automaticamente dai sistemi di raccolta (di dati e immagini) una volta espletata l'erogazione del servizio richiesto e dopo 24 ore dalla rilevazione degli stessi mediante sistema di videosorveglianza.

doc, web n. 5843871

356. RICORSO – MANCATA REGOLARIZZAZIONE – INAMMISSIBILITÀ.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso qualora siano scaduti i termini previsi dall'art. 148, comma 1, lett. c), del Codice entro cui il ricorrente è tenuto a provvedere alla sua regolarizzazione.

(Nel caso di specie l'Autorità aveva invitato il ricorrente a considerare le modifiche normative che hanno limitato il campo di applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati personali alle persone fisiche e il disposto dell'art. 5, comma 3, del Codice inerente il trattamento di dati effettuato per fini esclusivamente personali).

doc. web n. 5867125

20 ottobre

357. STAMPA *ONLINE* – SVILUPPI DELLA NOTIZIA – AGGIORNAMENTO – IMMEDIATA VISIBILITÀ – NECESSITÀ.

Nel dare conto dell'aggiornamento di una notizia per effetto di eventi successivi che abbiano modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica, l'editore di una testata *online* è tenuto ad adottare modalità idonee a rendere immediatamente visibile, sia nel titolo che nel contenuto delle anteprime (cd. *preview*), l'esistenza di sviluppi successivi della vicenda ivi rappresentata (mediante, ad esempio, l'inserimento di una nota accanto o sotto al titolo dell'articolo).

doc. web n. 5890115

358. I. ISTITUTO SCOLASTICO – RICHIESTA COMUNICAZIONE DATI DI SOGGETTO MINORE – ESERCENTE PATRIA POTESTÀ – LEGITTIMAZIONE.

L'esercente la patria potestà su un alunno minore, può legittimamente esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti dell'istituto scolastico frequentato dal minore.

provv. n. 432/2016

II. RICHIESTA INFORMAZIONI RELATIVE A CONDOTTE O DECISIONI – INAMMISSIBILITÀ.

Sono inammissibili, in base all'art. 8, co. 4, del Codice le richieste volte ad ottenere dal titolare del trattamento informazioni relative a condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione.

provv. n. 432/2016

27 ottobre

359. COMUNICAZIONE DI DATI PERSONALI DIPENDENTE – ASSENZA DI INFORMATIVA E CONSENSO – ILLICEITÀ.

La comunicazione a terzi dei dati personali di una dipendente da parte di un datore di lavoro privato in assenza di informativa e senza aver acquisito il suo consenso costituisce una violazione degli artt. 13 e 23 del Codice.

doc. web n. 6417416

360. VIDEOSORVEGLIANZA – ASSENZA DI INFORMATIVA – ILLICEITÀ.

L'assenza di informativa relativa ad un impianto di videosorveglianza costituisce una violazione dell'art. 13 del Codice.

doc. web nn. 6018410, 6085311, 6260962

361. I. CRONACA GIUDIZIARIA – RICHIESTA CANCELLAZIONE – INTERESSE PUBBLICO – SUSSISTENZA – RIGETTO.

Deve essere rigettata la richiesta di cancellazione relativa ad un articolo di stampa nel quale siano riportati fatti, oltre che estremamente recenti, di indubbio interesse pubblico in quanto relativi a condotte penalmente rilevanti poste in essere, secondo quanto accertato dal giudice di primo grado, da un dipendente statale al fine di godere indebitamente di periodi retribuiti di assenza giustificata dal lavoro.

provv. n. 445/2016

II. CRONACA GIUDIZIARIA – DATI SALUTE – PRINCIPIO DI ESSENZIALITÀ – RISPETTO – CONDIZIONI.

La pubblicazione all'interno di un articolo di cronaca giudiziaria di dati relativi alle condizioni di salute dell'imputato non viola il principio di essenzialità dell'informazione nel caso in cui il trattamento sia stato effettuato dal giornalista con formula dubitativa e che inoltre risulti funzionale alla migliore comprensione della vicenda nonché della decisione conseguentemente assunta dal giudice di prime cure.

provv. n. 445/2016



Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora l'interpello preventivo risulti essere stato inoltrato al titolare del trattamento successivamente alla presentazione del medesimo ricorso.

doc. web n. 5856182

NOVEMBRE

3 novembre

363. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI – INTERESSE PUBBLICO – SUSSISTENZA – RIGETTO.

Deve essere rigettata la richiesta di rimozione di specifici *url* dalla lista dei risultati rinvenibili mediante motore di ricerca generalista, qualora le informazioni relative all'interessato risultino oggettive, esatte ed attengano ad una vicenda connessa alla sua vita professionale ed al ruolo pubblico dallo stesso rivestito, in relazione alla quale sussista un interesse alla conoscibilità diffusa, indipendentemente dal decorso del tempo. (*Nel caso di specie l'esattezza dei dati era comprovata dal fatto che gli stessi fossero il semplice portato di quanto già stabilito da una pronuncia della Corte di Cassazione*).

provv. n. 457/2016

10 novembre

364. RICHIESTA DI INFORMAZIONI DA PARTE DEL GARANTE – OMESSO RISCONTRO – VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA.

La mancata risposta ad una richiesta di informazioni del Garante che individui un termine entro il quale fornire riscontro costituisce una violazione dell'art. 157 del Codice qualora non sussistano dubbi sulla sua effettiva conoscenza da parte del destinatario e non siano stati forniti elementi che giustifichino l'omesso riscontro.

doc. web n. 6085632

365. SOGGETTO PUBBLICO – SITO ISTITUZIONALE – DIFFUSIONE DATI PERSONALI – ASSENZA DI BASE LEGALE – ILLICEITÀ.

La pubblicazione, sul sito istituzionale di un ente locale, dell'elenco dei bambini ammessi e non ammessi al servizio di trasporto scolastico, con l'indicazione di una serie di dati personali di ciascuno (quali nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, luogo di salita e di discesa, distanza dal plesso scolastico) costituisce una violazione dell'art. 19, comma 3, del Codice in quanto

trattasi di diffusione di dati personali effettuata in assenza di una norma di legge o di regolamento che la preveda.

doc. web n. 6531740

366. I. PUBBLICAZIONE DATI PERSONALI IN *SOCIAL*NETWORK – APPLICAZIONE DIRITTO NAZIONALE – CONFIGURABILITÀ – CONDIZIONI.

Deve essere ritenuto ammissibile il ricorso presentato nei confronti di un titolare con sede in altro Stato membro quando nel territorio nazionale operi comunque un'organizzazione stabile che svolga attività connesse quali, tra le altre, la fornitura di servizi di vendita di spazi pubblicitari *online* o attività di *marketing*.

(Nel caso di specie sono stati ritenuti dal Garante applicabili ad un social network con sede in Irlanda i criteri relativi alla definizione del concetto di "stabilimento" previsto dalla Direttiva 95/46/CE, affermati dalle sentenze della Corte di Giustizia "Weltimmo" del 1 ottobre 2015 e "Google Spain" del 13 maggio 2014).

doc. web n. 5972663

II. RICORSO – INSUFFICIENTE INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO – INAMMISSIBILITÀ.

Qualora la richiesta avanzata dal ricorrente ai sensi degli artt. 7 ed 8 del Codice non risulti sufficientemente circostanziata, il ricorso deve ritenersi inammissibile per carenza nell'individuazione degli elementi posti a fondamento della domanda, così come richiesto dall'art. 147, comma 1, lett. c), del Codice.

(Nel caso di specie il ricorrente aveva genericamente richiesto al social network "informazioni rispetto alle persone che attraverso i loro profili (o profili fake) possono averne infangato" il nome, indicando contestualmente una serie di nominativi da controllare; il Garante, anche in considerazione del fatto che dall'istruttoria effettuata non era stato possibile individuare i profili ai quali il ricorrente aveva fatto riferimento, ha ritenuto tale istanza carente e, pertanto, inammissibile).

doc. web n. 5972663

367. PIATTAFORMA *WEB* DI CONDIVISIONE VIDEO – RICHIESTA DI DISATTIVAZIONE – RICORSO – INAMMISSIBILITÀ.

Deve dichiararsi inammissibile il ricorso avente ad oggetto richieste che non rientrano nell'ambito dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice quali, in relazione alla visualizzazione di video tramite una piattaforma *web* di condivisione, la disabilitazione di servizi o collegamenti che rendano accessibili tali contenuti e la disattivazione definitiva dei servizi forniti all'utente che li abbia caricati.

368. I. DATI SANITARI E GIUDIZIARI – RICHIESTA DI BLOCCO – RISCONTRO TEMPESTIVO – BLOCCO – INAMMISSIBILITÀ.

È inammissibile la richiesta di blocco del trattamento di dati sanitari e giudiziari, laddove il resistente abbia dichiarato, già prima della proposizione del ricorso, di aver proceduto alla sospensione di ogni trattamento, potendosi ritenere tale misura adeguata allo scopo perseguito.

doc. web n. 5914080

II. DATI SANITARI – CONSERVAZIONE FINI DI GIUSTIZIA – NECESSITÀ – RICHIESTA DI CANCELLAZIONE – INFONDATEZZA.

La richiesta di cancellazione dei dati sanitari detenuti dal resistente è da dichiararsi infondata qualora, pur essendo venute meno le finalità poste a fondamento dell'originaria raccolta, risulti necessario prevederne la conservazione ai fini della loro eventuale futura acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria.

doc. web n. 5914080

III. DATI GIUDIZIARI – RICHIESTA DI CANCELLAZIONE – ASSENZA NELL'INTERPELLO PREVENTIVO – RICORSO – INAMMISSIBILITÀ.

È inammissibile l'istanza di cancellazione di dati giudiziari qualora il ricorrente in sede di interpello preventivo ne abbia richiesto unicamente il blocco ed abbia poi esteso la richiesta alla cancellazione soltanto in sede di ricorso.

doc. web n. 5914080

369. ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – ACCESSO AI DATI PERSONALI – DIFFERENZA.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso con il quale il ricorrente chiede al titolare del trattamento il rilascio di copia del proprio fascicolo personale sanitario; tale richiesta non rientra, infatti, tra quelle di cui agli artt. 7 e ss. del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all'interessato – o ad altro soggetto, in presenza dei presupposti previsti dal Codice – contenuti nei medesimi documenti, ma è piuttosto riconducibile all'ambito di applicazione della l. n. 241/1990 (che implica il diverso diritto di prendere visione ed estrarre copia di atti e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione).

17 novembre

370. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI DELLA RICERCA – VALUTAZIONE CONSEGUENZE NEGATIVE PER L'INTERESSATO – INFONDATEZZA DELLE NOTIZIE – RILEVANZA.

La richiesta di rimozione di un *url* rinvenibile mediante motore di ricerca deve essere accolta quando nella relativa pagina *web* siano contenute notizie o informazioni infondate, le quali comportino un impatto sproporzionatamente negativo sull'interessato a causa della loro idoneità a generare un'impressione inesatta e fuorviante rispetto al medesimo.

(Nel caso di specie il Garante ha ritenuto che la facile reperibilità sul web di tali informazioni, pur non essendo particolarmente risalenti nel tempo, in considerazione della loro sostanziale infondatezza e dell'ampia diffusione cui sono state oggetto – tale da renderne complicato anche il successivo aggiornamento – comportasse effettivamente quell'impatto sproporzionatamente negativo sulla sfera del ricorrente riconosciuto come rilevante per l'accoglimento delle richieste di rimozione dal WP 29 – Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati personali nelle Linee Guida del 26 novembre 2014 sull'implementazione della sentenza della Corte europea Costeja Gonzalez).

doc. web n. 5913880

371. RICORSO – MANCATA REGOLARIZZAZIONE – INAMMISSIBILITÀ.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso qualora siano scaduti i termini previsti dall'art. 148, comma 1, lett. c), del Codice entro cui il ricorrente è tenuto a provvedere alla sua regolarizzazione.

(Nel caso di specie l'Autorità aveva invitato il ricorrente a presentare copia dell'istanza di interpello preventivo).

doc. web n. 5913761

372. I. ARCHIVIO *ONLINE* – RICHIESTA CANCELLAZIONE E DEINDICIZZAZIONE – INTERESSE PUBBLICO – FINALITÀ DI RICERCA STORICA – SUSSISTENZA – RIGETTO.

Deve dichiararsi l'infondatezza del ricorso volto alla rimozione e alla deindicizzazione di un articolo contenuto nell'archivio *online* di un quotidiano qualora il trattamento risulti lecito sia sul piano dell'interesse pubblico alla conoscibilità della notizia, sia sul piano della conservazione per finalità di ricerca storica.

II. ARCHIVIO ONLINE – RICHIESTA AGGIORNAMENTO/ INTEGRAZIONE DELLA NOTIZIA – ACCOGLIMENTO.

Deve essere accolto il ricorso in relazione alla richiesta di aggiornamento/integrazione delle notizie pubblicate – formulata ai sensi dell'art. 7 del Codice – quando eventi o sviluppi successivi abbiano modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica. In ragione di ciò deve essere ordinato al titolare del trattamento di predisporre, nell'ambito del proprio archivio storico, un sistema idoneo a segnalare l'esistenza del seguito o dello sviluppo della notizia in modo da assicurare all'interessato il rispetto della propria attuale identità personale, anche in conformità al principio di contestualizzazione della notizia sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 5525/2012.

(Nel caso di specie il Garante non ha ritenuto idoneo l'aggiornamento già operato dalla testata online mediante la rimozione di una parte del precedente contenuto della notizia e l'aggiunta di informazioni non corrispondenti al vero).

doc. web n. 5906912

373. RICORSO – RINUNCIA – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere qualora il ricorrente rinunci al ricorso presentato.

(Nel caso di specie la rinuncia era conseguente al raggiungimento di un accordo transattivo).

doc. web n. 6069592

374. I. QUOTIDIANO *ONLINE* – RICHIESTA DI RIMOZIONE ARTICOLO – RISCONTRO SUCCESSIVO AL RICORSO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso volto ad ottenere la rimozione di un articolo dal sito *internet* di un quotidiano, qualora il titolare del trattamento abbia effettivamente provveduto, seppur nel corso del procedimento, a rimuovere il suddetto articolo, fornendo in tal modo un adeguato riscontro.

doc. web n. 5906680

II. QUOTIDIANO *ONLINE* – RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO – RIMOZIONE DELL'ARTICOLO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso volto ad ottenere l'aggiornamento sul sito *web* di un quotidiano delle informazioni riferite al ricorrente, qualora il titolare del trattamento abbia invece direttamente provveduto alla rimozione dell'articolo nel quale le predette informazioni erano inserite.

(Nel caso di specie il ricorrente aveva chiesto l'aggiornamento delle informazioni a lui riferite, e segnatamente della notizia di una condanna penale in primo grado emessa a suo carico, mediante la menzione della successiva sentenza di appello con la quale era stato assolto per non aver commesso il fatto).

doc. web n. 5906680

24 novembre

375. CHIAMATE PROMOZIONALI – NUMERO TRATTO DA ALBO PROFESSIONALE – OFFERTA PERSONALIZZATA – LICEITÀ.

Il procedimento sanzionatorio avviato in relazione ad un trattamento finalizzato all'effettuazione di chiamate promozionali su di un'utenza telefonica iscritta nel registro pubblico delle opposizioni dev'essere archiviato nel caso in cui la numerazione telefonica non sia stata raccolta da un elenco di abbonati ma da un albo professionale ed il promotore abbia presentato un'offerta strettamente attinente all'attività svolta dal professionista contattato.

provv. n. 490/2016

376. *MARKETING* – OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO – PERSISTENZA DELLE COMUNICAZIONI – ILLICEITÀ.

L'invio di comunicazioni promozionali tramite *email* nei confronti di un soggetto che aveva già manifestato opposizione al trattamento ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. b), del Codice costituisce una violazione dell'art. 130, commi 1 e 2, del medesimo Codice per carenza del consenso.

doc. web n. 6634435

377. SOGGETTO PUBBLICO – SITO *WEB* – DIFFUSIONE DATI PERSONALI – ASSENZA DI PRESUPPOSTO NORMATIVO – ILLICEITÀ.

La pubblicazione sul sito istituzionale di un ente locale, in assenza di idonei presupposti normativi, di una graduatoria contenente i dati personali degli alunni minorenni ammessi e non ammessi ad un contributo economico costituisce una violazione dell'art. 19, comma 3, del Codice.

doc. web n. 6018315

378. I. DIRITTO ALL'OBLIO – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI DELLA RICERCA – PERSISTENZA INTERESSE PUBBLICO – INFONDATEZZA.

Deve dichiararsi infondato il ricorso volto ad ottenere la rimozione dai risultati della ricerca di alcuni *url* relativi ad articoli di giornale inerenti una vicenda giudiziaria che, pur risalente agli anni 2005-

2006, si è conclusa in sede penale soltanto in epoca recente (nel 2013), residuandone, peraltro, ancora i profili inerenti la responsabilità civile di tipo risarcitorio nei confronti dell'ente locale presso il quale il ricorrente prestava servizio all'epoca dei fatti.

II. DIRITTO ALL'OBLIO – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI DELLA RICERCA – PERSISTENZA INTERESSE PUBBLICO – INTERVENUTA OUIESCENZA – IRRILEVANZA.

La persistenza dell'interesse pubblico alla reperibilità della notizia – interesse derivante dalla circostanza che i reati contestati sono stati commessi nell'esercizio della funzione pubblica ricoperta – non viene meno con il collocamento in quiescenza dell'imputato, qualora lo stesso sia intervenuto nel corso del procedimento innanzi all'Autorità garante e, pertanto, soltanto in tempi estremamente recenti.

doc. web n. 5981723

379. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – RICHIESTA MODIFICA FUNZIONE *AUTOCOMPLETE* – PREGIUDIZIO PER IL RICORRENTE – SUSSISTENZA – ACCOGLIMENTO.

Deve essere accolta la richiesta volta ad ottenere la rimozione dell'associazione tra il nome dell'interessato ed il termine "minacce", resa disponibile attraverso l'utilizzo della funzione di "autocomplete" presente in un motore di ricerca online, la predetta associazione risulta, invero, pregiudizievole per l'interessato in quanto effettuata mediante l'utilizzo di una parola idonea ad ingenerare nell'utente della rete il sospetto che il ricorrente sia stato coinvolto in attività illecite.

(Nel caso di specie il ricorrente era stato indicato in un articolo web quale persona offesa del reato di minacce, circostanza poi rivelatasi falsa; il Garante, nell'accogliere la richiesta, ha valutato anche il fatto che il predetto articolo era stato nel frattempo rimosso dalla rete, con la conseguente impossibilità per l'utente di verificare la reale consistenza della predetta associazione proposta dal motore di ricerca).

doc. web n. 5905700

380. I. SOGGETTO PUBBLICO – CIRCOLAZIONE INTERNA DI DATI PERSONALI – DIFFUSIONE – NON CONFIGURABILITÀ.

La circolazione meramente interna di dati personali contenuti in un ordine di servizio giornaliero, limitata al personale in servizio presso una pubblica amministrazione e, pertanto, unicamente ad un novero determinato o determinabile di soggetti, non configura un'ipotesi di diffusione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. m), del Codice. doc. web n. 5981979

II. RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO – DATI SANITARI – CONOSCIBILITÀ – SOLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO.

La conoscibilità dei dati sanitari relativi ai dipendenti deve essere limitata ai soli incaricati dello specifico trattamento derivante dalla gestione del rapporto di lavoro e non può estendersi a terzi non legittimati, quali gli altri dipendenti presso la medesima amministrazione.

doc. web n. 5981979

III. RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO – CIRCOLAZIONE INTERNA DI DATI PERSONALI E SENSIBILI – PERTINENZA, NON ECCEDENZA E INDISPENSABILITÀ – VIOLAZIONE.

Rendere edotti tutti i dipendenti di una amministrazione circa informazioni idonee anche a rivelare lo stato di salute di un collega costituisce un'illecita comunicazione di dati personali effettuata in violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza, di cui all'art. 11, comma 1, lett. d) del Codice, e di indispensabilità, per i dati sensibili, di cui all'art. 22 del Codice.

(Nel caso di specie si trattava dell'affissione in bacheca delle informazioni di dettaglio riguardanti l'interessato, quali l'esistenza di limitazioni nello svolgimento delle prestazione lavorativa per cause dipendenti dallo stato di salute).

doc. web n. 5981979

381. I. RICORSO – INTERPELLO ORALE – AMMISSIBILITÀ – ELEMENTI.

La conversazione telefonica con un operatore della resistente può essere validamente considerata, ai sensi dell'art. 147, comma 2, lett. a), del Codice quale interpello preventivo qualora: l'informativa resa all'interessato contempli espressamente la richiesta presentata in forma orale; sia stata utilizzata una procedura di *strong authentication* in grado di garantire sufficientemente l'identità dell'interessato; il titolare del trattamento abbia successivamente accettato il contraddittorio.

doc. web n. 5982388

II. RICORSO – RICHIESTA NON PRESENTE NEL PREVIO INTERPELLO – INAMMISSIBILITÀ.

Ai sensi dell'art. 148, comma 1, lett. b), del Codice deve essere dichiarato inammissibile il ricorso contenente una richiesta avanzata per la prima volta nell'atto introduttivo e non anche nel previo interpello al titolare del trattamento.

DICEMBRE

1° dicembre

382. I. SOCIAL NETWORK – POTENZIALI LAVORATORI – RACCOLTA MASSIVA DI DATI – CONTRASTO CON DIVIETI NORMATIVI – ILLICEITÀ.

La raccolta massiva dei dati personali contenuti nei profili-utente, creati su siti *internet* e *social network*, di candidati ad un'occupazione lavorativa viola il principio di liceità di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del Codice in quanto contrasta con i divieti di cui agli artt. 8 della l. n. 300/1970 e 10 del d.lgs. n. 276/2003.

provv. n. 502/2016

II. SOCIAL NETWORK – RACCOLTA MASSIVA DI DATI – RIUTILIZZO – INTERMEDIAZIONE DI LAVORO – PRINCIPIO DI FINALITÀ – VIOLAZIONE.

La conoscibilità di fatto e la materiale disponibilità di dati personali tratti da fonti (anche *web*) liberamente accessibili a terzi non comporta, di per sé, una altrettanto libera riutilizzabilità dei dati medesimi, dovendosi a tal fine rapportare quest'ultima con gli scopi per i quali gli stessi sono stati pubblicati; di conseguenza, la raccolta massiva dei dati personali contenuti nei profili-utente degli interessati per fini di intermediazione di lavoro viola il principio di finalità di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), del Codice.

(Nel caso di specie è risultata ingiustificabile la raccolta di informazioni concernenti aspetti della vita privata degli interessati che difficilmente sarebbero stati resi pubblici dagli stessi a fini di promozione della propria immagine professionale).

provv. n. 502/2016

III. SOCIAL NETWORK – POTENZIALI LAVORATORI – RACCOLTA MASSIVA DI DATI – INFORMAZIONI SULLA SFERA PRIVATA – PRINCIPI DI PERTINENZA E NON ECCEDENZA – VIOLAZIONE.

La raccolta massiva dei dati personali contenuti nei profili-utente, creati su siti *internet* e *social network*, di persone candidate ad un'occupazione lavorativa viola il principio di pertinenza e non eccedenza di cui all'art. 11, comma 1, lett. d), del Codice in quanto in tale modo verrebbero acquisite informazioni afferenti aspetti potenzialmente anche molto delicati della sfera privata degli interessati che trascendono le finalità di profilazione sottese al servizio offerto di intermediazione di lavoro.

provv. n. 502/2016

IV. SOCIAL NETWORK – RACCOLTA MASSIVA DI DATI – PROFILAZIONE – FINI DI INTERMEDAZIONE DI LAVORO – PRINCIPIO DI ESATTEZZA – VIOLAZIONE.

La raccolta massiva dei dati personali contenuti nei profili-utente, creati su siti *internet* e *social network*, al fine di profilazione nell'ambito dell'attività di intermediazione di lavoro viola il principio di esattezza di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), del Codice in conseguenza della non necessaria genuinità e attualità delle informazioni di volta in volta raccolte e pubblicate discrezionalmente dagli stessi interessati.

provv. n. 502/2016

383. VIDEOSORVEGLIANZA INTERNO/ESTERNO – INFORMATIVA PRESENTE SOLO ALL'INTERNO – ILLICEITÀ.

Qualora il sistema di videosorveglianza sia composto da telecamere interne ed esterne, non è sufficiente che l'informativa sia presente solo all'interno del locale interessato, dovendosi provvedere, anche nelle modalità semplificate di cui al provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010, ad informare correttamente l'utenza già all'esterno del medesimo ambiente.

doc. web n. 6110312

384. CESSIONE DI IMPRESA INDIVIDUALE – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE – SPETTANO AL CESSIONARIO.

L'acquisizione di un'impresa individuale comporta l'assunzione del ruolo di titolare di tutti i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito di impresa, e quindi l'assunzione di tutti i conseguenti obblighi e responsabilità stabiliti dal Codice.

doc. web n. 6246679

385. SISTEMA DI INFORMAZIONE CREDITIZIA – CANCELLAZIONE DI SEGNALAZIONE NEGATIVA – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato il non luogo a provvedere sul ricorso qualora il sistema di informazioni creditizie, verificata l'impossibilità incolpevole di adempiere del ricorrente, provveda alla cancellazione della segnalazione negativa a suo carico.

(Nel caso di specie, il ricorrente, a causa del fallimento della società presso la quale aveva acquistato la propria automobile, era impossibilitato ad adempiere al pagamento dell'ultima rata di finanziamento per cause allo stesso non ascrivibilì).

386. I. INFORMAZIONI COMMERCIALI – SOCIO ACCOMANDANTE – PRESUPPOSTI DI LICEITÀ DEL TRATTAMENTO – IN GENERE.

È lecito il trattamento a fini di informazioni commerciali dei dati concernenti il socio accomandante di un società in accomandita semplice dichiarata fallita qualora questi detenga una quota sociale pari al 50% del capitale e il fallimento sia stato dichiarato da non più di 10 anni, ai sensi dell'art. 7 del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale.

doc. web n. 5951882

II. RICORSO – TITOLARE ERRATO – INAMMISSIBILITÀ.

Deve essere dichiarato inammissibile un ricorso ai sensi dell'art. 148, comma 1, lett. c), del Codice, qualora questo sia stato proposto nei confronti di un titolare del trattamento diverso da quello effettivo. (Nel caso di specie si trattava di dato personale ricavato da un elenco pubblico e l'interessato ne aveva chiesto la cancellazione non all'ente pubblico titolare della gestione di predetto elenco bensì alla società che lo aveva riutilizzato a fini di informazione commerciale).

387. DIRITTO DI ACCESSO – RICORSO AL GARANTE – ACCESSO AI DATI PERSONALI DI TERZI – INAMMISSIBILITÀ

Deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con il quale i ricorrenti, in qualità di eredi, hanno chiesto la comunicazione dei dati personali non riferiti al de cuius, come previsto dall'art. 7 in combinato disposto con l'articolo 9, comma 3 del Codice, ma ad un soggetto terzo. (Nel caso di specie i ricorrenti hanno chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali contenuti nella documentazione relativa ad un conto corrente intestato al promotore al quale il de cuius aveva affidato la gestione del proprio patrimonio finanziario).

7 dicembre

388. MOTORE DI RICERCA *ONLINE* – NOTIZIE FALSE E CALUNNIOSE – RICHIESTA RIMOZIONE DAI RISULTATI DELLA RICERCA – INSUSSISTENZA DELLA PROVA – INFONDATEZZA.

Deve dichiararsi infondato il ricorso volto ad ottenere la rimozione dell'*url* relativo a notizie diffuse su di un *blog* dai risultati reperibili attraverso un motore di ricerca *online*, quando non emergano nel corso del procedimento elementi idonei a comprovare le affermazioni del ricorrente in ordine alla natura falsa e calunniosa delle notizie stesse.

389. MOTORE DI RICERCA – RICHIESTA RIMOZIONE *URL* – MANCATO AGGIORNAMENTO FONTE – ACCOGLIMENTO.

Anche in relazione ai risultati reperibili attraverso un motore di ricerca *online* deve essere sempre assicurato il rispetto del principio di esattezza dell'informazione; in particolare detto principio deve ritenersi violato nel caso in cui la vicenda narrata nelle pagine corrispondenti agli *URL* restituiti dal predetto motore di ricerca non risulti più corrispondente alla realtà fatti per essere *medio tempore* intervenuta una archiviazione della notizia di reato ivi citata.

Del pari risulta violato anche nel caso in cui la vicenda narrata si riferisca ad un procedimento giudiziario nell'ambito del quale, all'esito del giudizio di appello, è stata revocata la pena accessoria inflitta in primo grado ed è stato riconosciuto il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale; tali circostanze, infatti, costituiscono elementi di assoluta importanza, idonei a determinare una sopravvenuta palese inesattezza dell'informazione rinvenibile attraverso il motore di ricerca.

doc. web n. 5947202

390. I. INTERESSATO DECEDUTO – ESERCIZIO DEI DIRITTI – INTERESSATO DOTATO DI INTERESSE PROPRIO O CHE AGISCA A TUTELA DEL DEFUNTO – ESPERIBILITÀ.

I diritti di cui all'art. 7 del Codice possono essere esercitati anche con riferimento ai dati personali di soggetti deceduti, purché sussista, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice, un interesse proprio o si agisca a tutela dell'interessato.

doc. web n. 5947110

II. STAMPA *ONLINE* – RICORSO – DEINDICIZZAZIONE – ORDINE DEL GARANTE – PRESUPPOSTI.

Il Garante può ordinare all'editore di adottare ogni misura tecnicamente idonea al fine di evitare che le generalità dell'interessato contenute nell'articolo oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni, anche quando tale misura non sia stata chiesta dal ricorrente, qualora la ritenga una misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato.

doc. web n. 5947110

391. DIRITTO DI ACCESSO – VERIFICA FIRMA AUTOGRAFA – RICHIESTA COPIA CONTRATTO – ACCOGLIMENTO.

È fondata la richiesta volta ad ottenere la copia di un contratto

stipulato con una società di telecomunicazioni in quanto il diritto di accesso al dato personale ivi contenuto, relativo alla firma autografa dell'interessato, può essere compiutamente soddisfatto solo attraverso la consegna della copia del contratto stesso.

doc. web n. 6017766

392. TRATTAMENTO NON ANCORA INIZIATO – INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.

Deve dichiararsi inammissibile il ricorso relativo a un trattamento non ancora posto in essere dal titolare.

doc. web n. 5947045

393. SISTEMA INFORMAZIONI CREDITIZIE – RICHIESTA CANCELLAZIONE SEGNALAZIONE NEGATIVA – SCADENZA TERMINI CONSERVAZIONE – ACCOGLIMENTO.

Il Garante può ordinare al titolare del trattamento di provvedere alla cancellazione della segnalazione riferita al ricorrente all'interno di un sistema di informazioni creditizie, qualora la permanenza di tale informazione non risulti giustificata da "altre vicende rilevanti" intervenute successivamente alla scadenza dei termini di conservazione previsti e tenuto altresì conto del lungo periodo di tempo trascorso dall'ultimo inadempimento.

(Nel caso di specie si trattava di una concessione di mutuo in relazione al quale non erano state onorate alcune rate, con scadenza del rapporto contrattuale ormai risalente a quasi dieci anni addietro).

doc. web n. 5946584

394. DATI PERSONALI DI SOGGETTO DECEDUTO – DIRITTO DI ACCESSO DEL LEGITTIMARIO PRETERMESSO – SUSSISTENZA.

È legittimo l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali di cui all'art. 7 del Codice da parte della madre, in qualità di legittimario pretermesso, della *de cuius* in quanto l'art. 9, comma 3, del Codice ne consente l'esercizio a chi abbia un interesse proprio o agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione, anche a prescindere dallo *status* di erede.

(Nel caso di specie la ricorrente, poiché la propria figlia defunta con testamento olografo aveva nominato erede universale il proprio coniuge, pretermettendola integralmente dalla successione, aveva esercitato tale diritto al fine di conoscere le informazioni per appurare la consistenza patrimoniale della de cuius e conseguentemente esperire azione di riduzione per lesione di legittima).

15 dicembre

395. DATORE LAVORO – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI GIUDIZIARI – INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI – DINIEGO.

Qualora non ricorrano le condizioni di cui all'autorizzazione generale n. 7/2014, né sussistano circostanze particolari o situazioni eccezionali tali da consentire un trattamento difforme rispetto a quanto generalmente previsto dalla predetta autorizzazione, non può essere accolta la richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari dei propri dipendenti, seppur impiegati a contatto con minori, consistente nell'acquisizione periodica dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dei predetti lavoratori.

doc, web n. 5971199

396. VERIFICA PRELIMINARE – MEDIAZIONE CREDITIZIA ED ASSICURATIVA – CONSERVAZIONE DATI PER FINALITÀ DI PROFILAZIONE E MARKETING – ALLUNGAMENTO TEMPI CONSERVAZIONE – CONDIZIONI.

La conservazione dei dati per un periodo superiore a quello previsto dal provvedimento generale del 24 febbraio 2005 è possibile qualora sussistano particolari esigenze e nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza di cui agli artt. 3 e 11 del Codice.

doc. web n. 5958146

397. VIDEOSORVEGLIANZA – ASSENZA DI INFORMATIVA – ILLICEITÀ.

L'assenza di informativa relativa ad un impianto di videosorveglianza costituisce una violazione dell'art. 13 del Codice.

doc. web n. 6246640

398. RACCOLTA *WEB* DI DATI PERSONALI – UTILIZZO PER COMUNICAZIONI PROMOZIONALI E TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO – OMESSA INFORMATIVA E MANCANZA CONSENSO – ILLICEITÀ DEL TRATTAMENTO.

È illecita la raccolta e la conservazione di dati finalizzata all'invio di comunicazioni promozionali tramite la registrazione a siti *web* aventi oggetto e finalità distinte, omettendo di fornire l'informativa e di acquisire il consenso degli interessati. È parimenti illecito il trasferimento dei medesimi dati ad un Paese non appartenente all'Unione Europea al di fuori dei casi previsti dagli articoli 43 e 44 del Codice.

399. STAMPA ONLINE – RICHIESTA DI DEINDICIZZAZIONE – FATTI RECENTI E SUSSISTENZA PUBBLICO INTERESSE – INFONDATEZZA.

Deve essere dichiarata l'infondatezza della richiesta di deindicizzazione di alcuni articoli di stampa *online* qualora i fatti narrati risultino ancora di pubblico interesse in quanto relativi a vicende processuali recenti delle quali non risulta provata dall'interessato l'intervenuta definizione.

doc. web n. 5946165

400. CTU – TRATTAMENTO PER RAGIONI DI GIUSTIZIA – RICORSO – INAMMISSIBILITÀ.

Il trattamento di dati personali effettuato nell'ambito di una CTU disposta nell'ambito di un procedimento giudiziario è da intendersi direttamente correlato alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, rispetto alla quale trovano applicazione le norme del Codice relative ai trattamenti effettuati per ragioni di giustizia; deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile il ricorso presentato con riferimento a tale tipo di trattamento, essendo tale tipo di tutela espressamente esclusa dalla normativa vigente.

doc. web n. 6069690

401. CANCELLAZIONE SEGNALAZIONE DI SOFFERENZA – PRESCRIZIONE DEL CREDITO – ATTI INTERRUTTIVI – RILEVANZA.

Deve essere dichiarato infondato il ricorso volto ad ottenere la cancellazione di una segnalazione di sofferenza risalente nel tempo ed effettuata nei confronti del ricorrente alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia da parte di una società cessionaria del credito, qualora risultino regolarmente inviati al debitore atti idonei a produrre effetti interruttivi della prescrizione nei termini previsti dalla legge.

(Nel caso di specie il ricorrente contestava la segnalazione perché riteneva che questa fosse avvenuta a credito già prescritto. Il Garante ha viceversa ritenuto la stessa legittima, in quanto la prescrizione era stata interrotta dal tempestivo invio di lettere di costituzione in mora).

doc. web n. 5941870

402. SISTEMA DI INFORMAZIONE CREDITIZIA – PREAVVISO SEGNALAZIONE – NECESSITÀ.

Affinché l'iscrizione di informazioni creditizie di tipo negativo sia lecita è necessario che sia correttamente avvenuto il previo invio del sollecito di pagamento a fini di preavviso di segnalazione, così come previsto dall'art. 4, comma 7 del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

22 dicembre

403. CRITICA GIORNALISTICA – RETRIBUZIONE DIPENDENTI PUBBLICI – DIFFUSIONE IMMAGINI – USO DI TECNICHE DI INDIVIDUALIZZAZIONE – ILLICEITÀ.

L'utilizzo, a corredo di un servizio giornalistico volto a criticare l'eccessiva retribuzione di taluni dipendenti pubblici, di immagini relative a specifici soggetti nello svolgimento delle proprie funzioni deve ritenersi illecito nel caso in cui risulti lesivo della dignità e dell'identità della persona ritratta; è questo il caso dell'uso di tecniche particolari che propongono un'immagine individualizzata atta a travalicare la mera rappresentazione visiva della categoria stessa.

(Nel caso di specie nel corso del servizio era stato sovrapposto al volto di alcuni dipendenti pubblici, tra i quali il segnalante, l'importo dello stipendio da questi asseritamente percepito, a caratteri di grandi dimensioni).

doc. web n. 5958184

404. I. RAPPORTO DI LAVORO – ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA AZIENDALE – CARENZA DI INFORMATIVA – ILLICEITÀ – VIOLAZIONE PRINCIPIO DI CORRETTEZZA.

È da ritenersi in contrasto con l'obbligo posto in capo al titolare del trattamento di fornire una preventiva informativa all'interessato in ordine alle caratteristiche essenziali dei trattamenti effettuati, nonché con il principio di correttezza, la mancata comunicazione ai propri dipendenti delle modalità e finalità della raccolta e conservazione per un periodo di dieci anni di tutte le *email* scambiate nell'ambito del rapporto di lavoro, con possibilità da parte del datore di lavoro di accedere ai dati così archiviati.

doc. web n. 5958296

II. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA AZIENDALE – DISATTIVAZIONE – LEGITTIMA ASPETTATIVA DI RISERVATEZZA.

Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, gli *account* di posta elettronica aziendale riconducibili a persone identificate o identificabili devono essere rimossi previa disattivazione degli stessi e contestuale adozione di sistemi automatici volti ad informarne i terzi ed a fornire a questi ultimi indirizzi alternativi riferiti all'attività professionale del titolare del trattamento; l'interesse del titolare ad accedere alle informazioni necessarie all'efficiente gestione della propria attività, pertanto, deve essere contemperato con la legittima aspettativa di riservatezza sulla corrispondenza da parte dei dipendenti nonché dei terzi.

III. RAPPORTO DI LAVORO – ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA AZIENDALE – CONSERVAZIONE PER DIECI ANNI DEI DATI PERSONALI – PRINCIPI DI NECESSITÀ, PERTINENZA E NON ECCEDENZA, PROPORZIONALITÀ – VIOLAZIONE.

Deve ritenersi non conforme ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza la conservazione per dieci anni sui *server* aziendali sia dei dati esterni che dei contenuti delle comunicazioni elettroniche; tale esteso tempo di conservazione, applicato indistintamente a tutte le *email* scambiate, non appare infatti commisurato alle ordinarie necessità di gestione dei servizi di posta elettronica, comprese le esigenze di sicurezza dei sistemi.

doc. web n. 5958296

IV. RAPPORTO DI LAVORO – ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA AZIENDALE – DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO – ASSENZA – COMUNICAZIONE DATI PERSONALI A TERZI.

Costituisce comunicazione a terzi la trasmissione, ad una società esterna che fornisce servizi di posta elettronica, dei dati personali raccolti dal datore di lavoro attraverso l'utilizzo degli *account* di posta elettronica aziendale, qualora tale trasmissione avvenga senza che il titolare del trattamento abbia designato la suddetta società quale responsabile del trattamento.

doc. web n. 5958296

V. RAPPORTO DI LAVORO – ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA AZIENDALE – RACCOLTA SISTEMATICA E DURATURA – CONTROLLO A DISTANZA – SUSSISTENZA.

La raccolta sistematica delle comunicazioni elettroniche in transito sugli *account* aziendali dei dipendenti in servizio, la loro conservazione per un periodo di dieci anni e la possibilità di accedervi all'esito di una determinata procedura consente al datore di lavoro di effettuare il controllo dell'attività dei dipendenti, ponendo i siffatti trattamenti in contrasto con la disciplina di settore in materia di controlli a distanza (artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice e art. 4 della l. n. 300/1970). Tale disciplina infatti, anche a seguito delle modifiche disposte con l'art. 23 del d.lgs. n. 151/2015, non consente l'effettuazione di attività idonee a realizzare (anche indirettamente) il controllo massivo, prolungato e indiscriminato dell'attività del lavoratore.

doc. web n. 5958296

VI. RAPPORTO DI LAVORO – DISPOSITIVI AZIENDALI – INFORMATIVA COMPLETA – NECESSITÀ.

È da ritenersi inidonea un'informativa che non indichi specificamente

tipologia, finalità e modalità delle operazioni di trattamento che possono essere effettuate sui dispositivi dati in dotazione ai dipendenti, nonché gli elementi identificativi dei soggetti che possono trattare i dati e ai quali i dati stessi possono essere comunicati.

(Nel caso di specie il datore di lavoro ha dato in dotazione ai dipendenti un dispositivo su cui era installata un'applicazione preordinata alla rilevazione delle soglie di traffico e tale, dunque, da consentire la riferibilità al singolo utente dei dati relativi alle soglie di consumo senza che la società avesse previamente informato i dipendenti interessati circa l'esistenza, le finalità e le concrete caratteristiche del trattamento così effettuato).

doc. web n. 5958296

VII. RAPPORTO DI LAVORO – DISPOSITIVI AZIENDALI – ACCESSIBILITÀ DA REMOTO – PRINCIPI DI LICEITÀ, NECESSITÀ, PERTINENZA E NON ECCEDENZA – VIOLAZIONE.

È da ritenersi non conforme ai principi di liceità, necessità, pertinenza e non eccedenza del trattamento la facoltà per il titolare di accedere da remoto ai dati contenuti nei dispositivi concessi in dotazione ai propri dipendenti e cancellare i documenti creati nel corso dell'attività lavorativa e le informazioni, anche di natura privata, comunque presenti all'interno dei medesimi dispositivi, nonché di raccogliere, conservare (senza individuare tempi di conservazione proporzionati allo scopo della raccolta) e comunicare a terzi i dati in questione, in occasione del verificarsi di eventi genericamente indicati ed in assenza della predisposizione di alcuna procedura di garanzia.

doc. web n. 5958296

VIII. RAPPORTO DI LAVORO – ACCESSO MASSIVO E COSTANTE A DISPOSITIVI AZIENDALI – VIOLAZIONE DIVIETO CONTROLLO A DISTANZA – VIOLAZIONE DIVIETO INDAGINE SULLE OPINIONI.

È da ritenersi in contrasto con il principio di liceità del trattamento, alla luce degli artt. 4 e 8 della l. n. 300/1970 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 276/2003, la possibilità per il datore di lavoro di effettuare, tramite applicazioni e programmi istallati sui dispositivi aziendali, un controllo sistematico e massivo dell'attività del dipendente ed accedere a dati non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale dello stesso nonché, in ipotesi, a dati sensibili.

doc. web n. 5958296

405. I. MISURE MINIME DI SICUREZZA – MEDESIME CREDENZIALI PER PIÙ INCARICATI – *PASSWORD* NON SEGRETA – ILLICEITÀ.

L'utilizzazione delle medesime credenziali di autenticazione da parte

di due incaricati al trattamento dei dati, con *password* memorizzate sulla maschera d'accesso, determina l'omessa applicazione delle misure minime di sicurezza di cui alle regole nn. 2, 3, e 6 del disciplinare tecnico di cui all'allegato B) del Codice e, conseguentemente, la violazione degli artt. 33 e 34, comma 1, lett. a), b), c) del Codice medesimo; tali norme, infatti, pongono in capo al titolare del trattamento l'obbligo di costituire una procedura di autenticazione che preveda l'attribuzione di credenziali di autenticazione univoche per ciascun incaricato. La componente riservata della credenziale (cd. *password*) deve essere, infatti, conosciuta dal solo incaricato cui è stata attribuita e deve essere mantenuta segreta.

doc. web n. 6032975

II. CONSERVAZIONE DATI DI TRAFFICO – FINALITÀ DI GIUSTIZIA – COLLOCAZIONE *DATABASE* IN AREA AD ACCESSO SELEZIONATO – OBBLIGO.

La collocazione all'interno della medesima area sia dei *database* contenenti dati di traffico telefonico per finalità di accertamento e repressione dei reati che dei *database* utilizzati per gestire dati di traffico per altre finalità costituisce una violazione del provvedimento del Garante del 17 gennaio 2008, il quale al contrario prescrive che il primo *database* sia collocato in un area ad accesso selezionato, riservato ai soli soggetti legittimati ad accedervi per l'espletamento di specifiche mansioni.

doc. web n. 6032975

III. MISURE DI SICUREZZA – SISTEMA DI AUDIT LOG – FINALITÀ.

La finalità di un sistema di *audit log* è quella di assicurare il controllo delle attività svolte sui dati di traffico da ciascun incaricato del trattamento mediante la registrazione degli accessi al sistema (*log in*), delle disconnessioni dal sistema (*log off*), del dettaglio delle operazioni compiute, nonché di un sistema di memorizzazione dei suddetti file di *log* su dispositivi non alterabili, basato sull'utilizzo di tecnologie crittografate e in grado di garantirne la completezza, l'immodificabilità e l'autenticità.

doc. web n. 6032975

IV. CONSERVAZIONE DATI DI TRAFFICO PER FINALITÀ DI GIUSTIZIA – SUPERAMENTO DEL TERMINE LEGALE – ILLICEITÀ.

La conservazione dei dati di traffico telefonico per finalità di giustizia per un periodo superiore ai 24 mesi normativamente previsti costituisce una violazione dell'art. 132, comma 1, del Codice; ciò anche nel caso in cui il superamento del predetto termine derivi dal

tardivo inserimento nel *database* dei dati conservati per finalità di giustizia a causa della presenza di un contenzioso con i propri clienti. doc. web n. 6032975

doc. web n. 60329/5

406. VIDEOSORVEGLIANZA – SUPERAMENTO TERMINE MASSIMO DI CONSERVAZIONE – CONSERVAZIONE A FINI DI INDAGINE – IRRILEVANZA.

La sussistenza di una condotta cosciente e volontaria, violativa delle previsioni del Garante di cui al provvedimento generale dell'8 aprile 2010 sulla durata massima di conservazione delle immagini acquisite mediante un sistema di videosorveglianza, non è esclusa dal presunto svolgimento di attività manutentive sul predetto impianto qualora risulti che tali immagini siano state appositamente e separatamente custodite allo scopo di essere successivamente fornite alla Polizia giudiziaria in ordine ad un'indagine nei confronti di un dipendente del titolare del trattamento.

doc. web n. 6110384

407. I. INTERPELLO PREVENTIVO – RISCONTRO PRECEDENTE AL RICORSO – INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 148, comma 1, lett. b), del Codice qualora il titolare del trattamento fornisca soddisfacente riscontro all'interpello preventivo prima della proposizione del ricorso al Garante.

doc. web n. 5987113

II. STAMPA *ONLINE* – DATI PERSONALI DI SOGGETTO DECEDUTO – RICHIESTA DI CANCELLAZIONE –FATTI RECENTI – INTERESSE PUBBLICO PREVALENTE – INFONDATEZZA.

Deve essere dichiarato infondato il ricorso volto alla cancellazione dei dati identificativi di un interessato defunto, contenuti in un articolo nei confronti di una testata giornalistica *online*, qualora l'articolo sia relativo a fatti recenti di pubblico ed attuale interesse.

(Nel caso di specie la consorte di un soggetto deceduto aveva chiesto la cancellazione dei dati identificativi del medesimo da un articolo online che faceva riferimento al suicidio dell'interessato).

doc. web n. 5987113

408. I. RICHIESTA ACCESSO – SITUAZIONE PRECONTENZIOSA – DIFFERIMENTO – LEGITTIMITÀ.

La verosimile eventualità che potrebbe essere presentata impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria avverso il provvedimento di licenziamento del proprio dipendente legittima,

per ciò solo, il differimento, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, dell'esercizio del diritto di accesso del medesimo da parte del datore di lavoro.

(Nel caso di specie il ricorrente aveva chiesto la comunicazione in forma intellegibile dei dati relativi al procedimento disciplinare che lo avevano riguardato).

doc. web n. 6074783

II. ACCESSO AI DATI – RICORSO – RISCONTRO DURANTE IL PROCEDIMENTO – NON LUOGO A PROVVEDERE.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso volto ad ottenere l'accesso ai dati personali qualora il resistente nel corso del procedimento attesti, con dichiarazione della cui veridicità l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice, di aver consegnato al ricorrente copia della documentazione richiesta e di non detenerne altra. doc. web p. 6074783

409. I. CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA – TEMPI DI CONSERVAZIONE – NORMATIVA SPECIALE.

I tempi di conservazione di una segnalazione negativa presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia sono disciplinati dalla specifica normativa di settore e non sono, pertanto, soggetti all'applicazione del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti".

doc. web n. 6074693

II. CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA – TEMPI DI CONSERVAZIONE – ESONERO DAL CONSENSO.

L'iscrizione di una segnalazione negativa presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia non comporta in capo agli intermediari finanziari l'obbligo di acquisire il preventivo consenso degli interessati, in quanto prevista da un obbligo di legge e, quindi, compresa tra le fattispecie di esonero dal consenso di cui all'art. 24, comma 1, lett. a) del Codice.

doc. web n. 6074693

410. ESERCIZIO DEI DIRITTI – ASSENZA DI INTERPELLO PREVENTIVO – RICORSO – INAMMISSIBILITÀ.

Devono essere dichiarate inammissibili, ai sensi dell'art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, le richieste avanzate nel corso dell'istruttoria aperta a seguito di ricorso ma non contenute nel previo interpello.

doc. web nn. 5982625, 5986087, 6001009



Indice analitico

Categorie e requisiti dei dati personali

```
Dato personale
```

Nozione 13, 62 I, III, 67, 315 II, 324 I

Riferibilità alle sole persone fisiche 25, 80 II, 340

Dato anonimo 41

F1.1 · ·

Elaborazioni automatizzate della personalità dell'interessato 381 I, II, III

Dati giudiziari 199, 368 I, III, 395

Dati sensibili

In genere 338 III, 368 I, 404 VIII

Dati idonei a rivelare le opinioni politiche o l'adesione a sindacati 91, 238

Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 2, 5, 20, 37, 69 II, 98, 203, 205, 206 I, 207 II, 208 I, 213 I, 249, 268, 269, 295 I, 311 I, II, III, 328, 337, 361 II, 368 II, 380 II, III

Presupposti e modalità del trattamento

Ambito di applicazione del Codice

In genere 230, 366 I

Trattamento per fini personali 292

Principi generali

Liceità e correttezza

3, 9, 23, 39, 111, 224, 279 II, 286 I, II, 320, 324 II, 326, 328, 329, 330, 334, 337, 338 III, 339, 342, 343, 359, 360, 365, 375, 376, 377, 382 I, 383, 386 I, 396, 397, 398, 402, 403, 404 I, V, VII, VIII, 405 IV

Finalità

3, 278 I, 279 I, 318, 342, 375, 381II, 396

Pertinenza, completezza, necessità e non eccedenza

3, 32, 39, 47, 52 III, 122, 161 II, 162 II, 170 II, 195, 206 I, II, 213 II, 295 II, 311 II, 322, 324 II, 335, 342, 344, 380 III, 382 III, 396, 404 III, VII

Proporzionalità

3, 204, 342, 368 II, 396, 404 III, VII

Esattezza

19, 285, 344, 363, 382 IV, 388, 389

Titolare, responsabile, incaricato del trattamento 16 I, 26, 30, 43, 53 I, 56 I, 57, 70, 84, 93, 241, 242, 253, 262, 273, 352, 380 II, 384, 404 IV

Informativa

In genere

16 II, 21, 24 I, 31, 38 I, II, III, 69 I, 93, 95, 115, 117, 144 I, 177, 192, 220 I, II, 240, 250, 273, 278 II, 280, 288, 296, 304 I, 311 I, 324 II, 326, 343, 351, 359, 360, 383, 397, 404 I, VI

Form online

10, 17, 36 I, 42, 78, 81 I, 123 I, 124, 125 I, 128 II, 130 I, 133, 193, 250, 283, 304 II, 305, 313, 315 I, 316 II, 320, 339, 398

Informativa semplificata 54, 82, 296, 334, 383

Esonero

191, 220 II, 257

Consenso

In genere

21, 35, 41, 69 I, 80 IV, 95, 123 II, 170 I, 207 II, 216, 222 II, 268, 278 II, 296, 311 I, 329, 337, 351, 359, 376

Modalità di raccolta del consenso

In genere

66 I, II, 207 II

Form online

4, 36 II, 42, 80 I, 81 I, II, 94, 125 II, 128 I, 130 II, 171, 172, 279 I, 287, 318, 398

Esclusione

- Adempimento di un obbligo di legge 409 II
- Obblighi derivanti da un contratto 287
- Dati provenienti da pubblici registri, elenchi atti o documenti conoscibili da chiunque

18, 23, 34, 104, 106, 114, 136, 351, 375

- Svolgimento delle investigazioni difensive e difesa dei diritti in sede giudiziaria 47
- Posta elettronica e servizi analoghi a quelli oggetto di vendita 80 III
- Dati sensibili
 129

Comunicazione

5, 47, 59, 66 I, II, 69 I, 87, 91, 112 I, 127, 128 I, 170 I, 172, 227 I, 249, 312, 337, 338 III, 348, 353, 354, 359, 380 II, III, 404 IV, VII

Diffusione

2, 12, 20, 27 I, 37, 50, 52 I, II, III, 89, 97 II, 111, 112 II, 122 I, II, 139, 147, 161 I, II, 162 I, II, 163, 190 I, 193, 203, 206 I, II, 208 I, 211 II, 213 I, II, 216, 251, 268, 269, 286 I, II, 295 I, II, 297 I, 303 I, 328, 330, 365, 377, 380 I, 403

Misure per la sicurezza dei dati e dei sistemi 56 II, 190 II, 229, 262, 311 III, 404 III, 405 I, II, III

Conservazione dei dati 85, 99, 209, 248 II, 270 I, II, 281 II, 302, 330, 355, 368 II, 393, 396, 404 I, III, V, VII, 405 IV, 406, 409 I

Verifica preliminare 3, 9, 41, 102 II, 247, 396, 405 II

Notificazione al Garante 102 I, 176, 180 I, 214, 226, 247, 261

Trasferimento dei dati all'estero 398

Trattamenti particolari

Biometria 102 I, 180 II, III, 214, 229, 247, 335

Videosorveglianza 3, 31, 54, 79, 82, 85, 99, 115, 148, 157 I, 165 I, II, 166, 186, 209, 220 I, II, 240, 248 II, 257, 273, 280, 304 I, 326, 334, 342, 343, 355, 360, 383, 397, 406

Geolocalizzazione 9, 164, 226, 261

Profilazione 41, 382 I, II, III, IV, 396

Soggetti pubblici

Svolgimento funzioni istituzionali e finalità di interesse pubblico 83 I, 253, 380 I, II

Trasparenza amministrativa 2, 52 IV, 101, 206 I, 286 I, II, 295 I, II, 328

Diffusione di dati personali non correlata ad obblighi di trasparenza amministrativa 20, 27 I, II, 37, 50, 52 I, II, III, 101, 112, 139, 142, 147, 161 I, II, 162 I, II, 163, 187, 190 I, 203, 208 I, 213 I, II, 295 I, II, 328, 330, 365, 377

Comunicazione di dati personali 5, 59, 112, 238, 249, 337, 338 III, 380 I, III

Trattamenti in ambito giudiziario 400

Trattamenti da parte delle forze di polizia 91, 116, 220 II

Sanità

17, 144 I, II, III, 297 I, 335, 337

Istituti scolastici e università 83 I, 249, 358 I, 365, 377

Enti locali

20, 37, 46 I, II, 50, 52 I, II, III, IV, 56 I, II, 203, 213 I, II, 247, 295 I, II, 303 I, 328, 330

Organi costituzionali 187

Altri enti pubblici 5, 9, 27 I, 74 I, II, 127, 380 I

Trattamenti per scopi storici, statistici o scientifici

29

Lavoro e previdenza sociale

Controllo a distanza dell'attività lavorativa

Uso del *personal computer*, posta elettronica, navigazione *internet* ed utilizzo degli apparecchi telefonici

24 I, II, 92, 169, 324 I, II, 404 I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

Geolocalizzazione

164

Controllo delle presenze

Lettori biometrici 145, 146, 247, 335

Controllo difensivo

Verifica *ex post* degli apparecchi utilizzati per svolgere l'attività lavorativa ed utilizzabilità nel procedimento disciplinare 169

Valutazione dell'idoneità del lavoratore 382 I II III IV, 404 VIII

Comunicazioni e diffusione dati personali 116, 119, 239, 359, 380 I, II, III, 404 II, IV, VII

Altri trattamenti 39, 189 II, 395

Sistema bancario, finanziario ed assicurativo

Informazioni commerciali e creditizie 23, 33, 34, 60, 72, 135, 159, 160, 182, 196, 201, 233, 281 I, II, 322, 344, 348, 353, 354, 385, 386 I, II, 393, 401, 402, 409 I, II

Dati relativi al comportamento debitorio 14, 87, 195, 312

Diritto di accesso

In genere 40, 62 I, 74 I, 218 I, II, 252, 254, 321 I, II

Diritto di accesso ai dati personali e diritto di accesso ai documenti bancari 68 I, 73 I, II, 76 I, 96, 108, 149, 202, 219, 228, 294

Comunicazioni a terzi 87, 312

Comunicazioni elettroniche

Dati relativi al traffico 229, 270 I, II, 405 II, IV E-mail, fax, sms, mms, chiamate automatizzate e spamming 4, 69 I, 80 II, III, 95, 278 II, 318, 329, 351, 376, 396, 398

Pubblicità telefonica e registro delle opposizioni 21, 375

Propaganda elettorale 238, 278 I, II, 351

Giornalismo ed altre forme di manifestazione del pensiero

Obbligo di identificarsi, artifici e pressioni indebite 179

Liceità della pubblicazione 89 I, 103, 178, 211 II, 243 I, 403

Essenzialità dell'informazione 12, 29, 97 I, II, 103, 178, 325, 361 II

Esattezza dell'informazione 138, 204, 221 II, 231, 245, 363, 388, 389

Tutela della dignità delle persone 370, 390 II, 403

Tutela del minore 268

Tutela della dignità delle persone malate 361 II

Cronaca giudiziaria
1, 12, 61, 137, 138, 140, 155, 156, 274, 325, 336, 347, 361 I, II, 374 II, 378 I, II, 379, 389, 399

Social networks
222 I, II, 366 I, II, 382 I, II, III, IV

Blog e altri siti web 63, 187, 204, 210, 211 I, II, 243 I, II, 367, 388 Diritto all'oblio

1, 29, 44, 61, 63, 64, 65, 86, 90, 105, 109, 110, 120, 121, 138, 141, 150 I, II, 153, 154, 168, 194, 200, 204, 225, 258, 259, 271, 272, 299, 300, 307, 323, 347, 361 I, 363, 372 I, 378 I, II, 399

Tutela nei confronti dei motori di ricerca

1, 19, 22, 28, 44, 55, 61, 63, 64, 65, 75, 86, 90, 105, 109, 110, 120, 121, 153, 154, 167, 168, 194, 200, 205, 221 II, 225, 230, 231, 245, 258, 259, 264, 299, 300, 307, 323, 347, 363, 370, 378 I, II, 379, 388, 389

Diritti dell'interessato

Diritto di accesso ed altri diritti

Presupposti per l'esercizio e ampiezza del diritto 6, 13, 28, 143 I, 184, 227 I, 237, 254, 285, 290 I, 292, 293 II, 355, 358 I, 391, 408 II

Dati di tipo valutativo, condotte da tenersi e decisioni in via di assunzione 49 I, 198, 331, 358 II, 408 I

Diritto di accesso a dati personali di soggetto deceduto 46 II, 62 II, 68 II, 76 II, 266 I, III, 289, 306, 321 I, 387, 390 I, 394

Accesso ai dati e accesso ai documenti 46 I, 62 I, 68 I, 74 I, 76 I, 152, 158, 222 II, 349, 369, 391

Richiesta di accesso ai documenti amministrativi e dati relativi alla salute o alla vita sessuale 369

Aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati 244 I, 336, 357, 372 II, 374 II

Opposizione al trattamento, cancellazione, anonimizzazione e blocco 12, 61, 97 III, 174, 210, 224, 244 I, 279 II, 281 I, II, 302, 310

Deindicizzazione e rimozione dai risultati della ricerca 63, 64, 65, 86, 90, 204, 205, 206 II, 221 II, 223, 225, 231, 243 II, 245, 258, 259, 264, 271, 272, 299, 300, 307, 323, 336, 347, 363, 370, 372 I, 378 I, 388, 389, 390 II, 399

Limiti all'esercizio dei diritti

Diritto di accesso e dati di terzi 68 II, 76 II, 227 III, 237, 254, 266 II, 284, 289, 321 II, 387

Differimento 49 II, 126, 131, 255 I, 276, 317, 331, 408 I

Altri limiti 185, 188, 346, 350

Tutela amministrativo - giurisdizionale

Ricorso al Garante

Procedimento 100, 222 I, 230, 255, 267 II, 290 I, II, 345 II, 362, 368 III, 381 I, II, 390 II

Ricorso in via d'urgenza 341

Inammissibilità

Erronea o mancata individuazione del titolare del trattamento 151, 221 I, 223, 236, 246, 308, 386 II

Carenza dei presupposti
15, 25, 67, 113, 227 I, II, 232, 234, 235, 237, 254, 267 I, 285, 290 I, 291, 292, 293 II, 340, 345 II, 346, 349, 350, 358 II, 362, 366 II, 367, 368 III, 369, 381 II, 387, 392, 410

Omessa regolarizzazione 7, 332, 356, 371

Riscontro fornito prima della presentazione del ricorso 301, 309, 327, 368 I, 407 I

Incompetenza del Garante 83 II, 89 II, 244 II, 265, 400

Legittimazione a ricorrere 51, 210

Non luogo a provvedere

Riscontro successivo alla presentazione del ricorso 22, 45, 48, 55, 71, 143 II, 173, 181, 197, 210, 217, 218 II, 260, 277, 299, 355, 374 I, II, 385, 408 II

Rinunzia agli atti 345 I, 373

Infondatezza

12, 28, 44, 61, 64, 74 II, 83 I, 100, 135, 175, 189 I, 221 II, 227 III, 258, 259, 264, 271, 272, 281 I, II, 284, 302, 307, 322, 331, 344, 347, 361 I, 363, 368 II, 372 I, 378 I, 388, 399, 401, 407 II, 408 I

Accoglimento 6, 63, 75, 86, 92, 222 II, 225, 231, 266 III, 293 I, 323, 370, 372 II, 379, 389, 391, 393

Segnalazioni e reclami

Procedimento 338 I, II

Autonomia valutativa nel giudizio civile e penale 185, 368 II

Illeciti amministrativi e sanzioni

Procedimento

In genere 8, 177 I, 207 I, II, 241, 242, 248 I, 256, 263, 270 I, II, 274, 314, 338 I

Termini per la notifica della contestazione

Procedimento ordinario 11, 77, 88, 134 II, 297 II, 314, 338 II

Trasmissione atti dall'autorità giudiziaria 16 III, 53 II

Mancato riscontro alle richieste del Garante 212, 215, 282, 298, 319, 364

Poteri di accertamento 333

Applicabilità agli enti ed alle persone giuridiche 107, 134 I

Responsabilità esclusiva del responsabile del trattamento 93, 157 II

Fusione, incorporazione ed estinzione societaria, cessione di ramo d'azienda, affiliazione commerciale 107, 384

Errore scusabile 115, 209, 215, 270 III, 273, 275, 303 II, 316 I

Cumulo materiale e giuridico 58 II, 81 II

Banche dati di particolare rilevanza o dimensioni 256

Casi di minore gravità 58 I

Applicazione della sanzione amministrativa in presenza di fattispecie a rilevanza penale 208 II

Archiviazione della contestazione 242, 263, 375



